

Sindacale

- S32-26 - DPCM 2/10/25 – Programmazione flussi d'ingresso lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 – Ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Nota direttoriale n. 531/2026, inerente la ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l'annualità 2026
- S33-26 - Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026

Fiscalità

- F11-26 - Sismabonus acquisti: stop a cessione del credito e sconto in fattura per i rogiti 2025 - Per i rogiti stipulati dal 2025 stop a cessione del credito e sconto in fattura per il Sismabonus acquisti. L'agevolazione resterà fruibile esclusivamente come detrazione in dichiarazione dei redditi, con un impatto diretto sulle operazioni di compravendita di immobili antisismici
- F12-26 - Isa e e Concordato: oltre ai ricavi contano anche le rimanenze - Per l'applicazione dell'ISA per le costruzioni si devono considerare sia i ricavi che la variazione delle rimanenze risultante dal bilancio. Così l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 39/2026, specifica per il settore edile
- F13-26 - Bonus ristrutturazioni: online la guida aggiornata con le novità della Legge di Bilancio 2026 - Aggiornata con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 la Guida 'Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali' dell'Agenzia delle Entrate. Il documento è disponibile, come sempre, nella sezione del portale dedicata alle pubblicazioni

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U19-26 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica
- U20-26 - Rentri: temporanea indisponibilità dei servizi, ecco le modalità operative alternative - Il MASE ha comunicato l'indisponibilità dei servizi RENTRI con conseguente applicazione delle procedure emergenziali per garantire la tracciabilità dei rifiuti
- U21-26 - Rentri, dal Mase l'aggiornamento dei servizi disponibili dopo lo stop - Il MASE ha comunicato il parziale ripristino dei servizi e l'aggiornamento delle modalità operative
- U22-26 - Sostenibilità, ASviS premia la Carbon Tool Ance: inserita nel Rapporto Buone pratiche dei territori - La Piattaforma Ance per la Carbon Footprint è stata inclusa come Buona Pratica territoriale nel Rapporto ASviS 2025/2026. Un attestato significativo che conferma l'impegno costante nel favorire la conoscenza e la sensibilità sui temi della sostenibilità
- U23-26 - Sviluppo di competenze specialistiche per PMI: al via le domande dal 21 aprile per le agevolazioni del MIMIT - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sostiene l'attivazione di percorsi formativi, fino al 50% dei costi per progetti fino a € 60.000, finalizzati a sviluppare competenze nell'ambito della transizione digitale ed ecologica
- U24-26 - RENTRI: possibile lo slittamento di alcune scadenze - Con il Ddl Milleproroghe potrebbero essere differiti i termini relativi al FIR digitale, ai sistemi di geolocalizzazione e al regime sanzionatorio per la trasmissione dei dati al RENTRI

Lavori Pubblici

- LL.PP.7-26 - Carenza di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili: è sempre necessario il ricorso al subappalto o in alternativa all'avvalimento - Secondo il Consiglio di Stato, qualora un operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA richiesta per una categoria scorporabile non è consentito il ricorso al surplus di qualificazione della categoria prevalente. Né è possibile evitare il ricorso al subappalto o

all'avvalimento qualora la categoria scorporabile rappresenti una lavorazione di importo inferiore al 10% del valore complessivo dell'appalto o ad euro 150.000. Ne consegue che la clausola di gara secondo cui la categoria prevalente è comprensiva delle lavorazioni inferiori al 10% deve essere interpretata *secundum legem* e non può derogare al regime di qualificazione obbligatoria introdotto dal d.lgs. n. 36/2023

Sicurezza e normativa tecnica

- N12-26 - Autotrasporto e CQC: la guida pratica a obblighi, rinnovi ed esenzioni - L'obbligo di possedere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) riguarda chiunque si trovi alla guida di veicoli pesanti che richiedono patenti di categoria C1, C1E, C, CE includendo anche il trasporto in conto proprio. La Guida ANCE fa il punto su quando è necessario ottenerla, quali sono le esenzioni e le sanzioni

S32-26 - DPCM 2/10/25 – Programmazione flussi d'ingresso lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 – Ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Nota direttoriale n. 531/2026, inerente la ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l'annualità 2026

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento al DPCM del 2 ottobre 2025 inerente la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, ha emanato la Nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026, concernente la ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l'annualità 2026.

Ai sensi dell'art. 6 del citato DPCM, in coerenza con l'analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, il dicastero attribuisce n. 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, distribuite come segue, secondo la tabella allegata alla nota:

- 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi indicati all' art. 6 comma 2, lett. a, del DPCM del 2 ottobre 2025;
- 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 2, lett. b, del DPCM del 2 ottobre 2025);
- 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (art. 6, comma 3, lett. b, DPCM del 2 ottobre 2025). Nel merito, viene precisato che, in considerazione dell'esigua numerosità delle domande, tali quote sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle istanze.

Il dicastero sottolinea, infine, che le quote per i cittadini provenienti dall'Etiopia, dall'Ecuador e dall'Uzbekistan, in considerazione dell'esigua numerosità delle relative domande, sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle istanze.

Qualora, trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote (art. 9, comma 3 del DPCM), il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate, potrà effettuare una diversa suddivisione, sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

S33-26 - Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Ministeriale n. 20/2026, ha adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026, con decorrenza sino al 31 dicembre 2026. Il dicastero intende proseguire – in linea con quanto contenuto nel precedente Piano integrato 2025 – a consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente una “cultura” della sicurezza finalizzata alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici, nell'ottica dell'approccio Vision Zero (vedasi notizia N3-25 di ANCE FVG Informa n°2/2025). Il Piano risulta coerente con le novità da ultimo introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 (vedasi notizia N3-26 di ANCE FVG Informa n°1/2026).

Il documento si sviluppa su due direttrici principali, che si snodano nelle seguenti attività:

- attività promozionali e azioni di prevenzione e protezione
- attività di vigilanza.

In continuità con quanto già posto in essere nel corso dell'annualità 2025, vengono confermati i seguenti quattro obiettivi :

- Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori
- Sostegno alle imprese
- Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo
- Attuazione di controlli mirati e coordinati

nonché aree strategiche di intervento quali iniziative di prevenzione e promozione, campagne informative, iniziative rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza, interscambio banche dati vigilanza.

La realizzazione delle misure previste avviene attraverso un'azione coordinata tra il Ministero del lavoro, che svolge il ruolo di regia, l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ciascuno nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

Il ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è centrale e si configura come funzione di indirizzo, coordinamento e impulso dell'intero sistema delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Una delle principali linee di intervento riguarda la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di iniziative di sensibilizzazione rivolte a lavoratori, imprese e cittadini, anche attraverso la costituzione di specifici tavoli di lavoro con gli altri soggetti istituzionali, al fine di diffondere in modo capillare la conoscenza delle misure di tutela e di rafforzare comportamenti responsabili nei contesti lavorativi.

Un ulteriore ambito di particolare rilievo è rappresentato dalla decretazione attuativa derivante dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 (premialità alle imprese, finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,

territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

In tale quadro rientra anche l'elaborazione, d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali, delle linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei cosiddetti "mancati infortuni", nonché la definizione delle modalità di comunicazione dei relativi dati da parte delle imprese, con l'obiettivo di sviluppare strumenti conoscitivi utili al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. Al riguardo, si ricorda che il nostro settore ha recentemente pubblicato un opuscolo, elaborato da Formedil Italia e dall'INAIL, dedicato a questa tematica (vedasi notizia N35-25 di ANCE FVG Informa n°47/2025).

Da ultimo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato contatti con il Presidente dell'INAIL e dell'UNI per dare concreta attuazione alle previsioni di cui all'art. 10 del DL 159/2025 per promuovere la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

Non manca la previsione di un rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di patente a crediti e di badge di cantiere (art. 3, comma 3 DL 159/2025). Con specifico riguardo a quest'ultimo strumento, si segnala però che, allo stato attuale, non risulta ancora avviata la consultazione delle parti sociali per la definizione del relativo decreto attuativo.

Con riferimento alla composizione della Commissione per gli interpelli, di cui all'articolo 12 del TUSL, si segnala che, nella scorsa settimana, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha provveduto a individuare il proprio rappresentante in seno alla Commissione.

È in via di definizione la sottoscrizione del nuovo Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Inail e INL per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato, con l'INL e gli altri attori interessati, nella definizione dei requisiti per l'assegnazione di tutti i crediti aggiuntivi relativi alla Patente a crediti, in attuazione dell'articolo 5 del DM 18 settembre 2024, n. 132, recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili". A breve dovrebbero essere riconosciuti, alle imprese che ne attestino il possesso, tutti i crediti aggiuntivi definiti nella tabella allegata al DM 18 settembre 2024, n. 132 (vedasi notizia S102-25 di ANCE FVG Informa n°28/2025).

Per quanto riguarda l'Inail, l'attuazione del Piano integrato 2026 interesserà iniziative di prevenzione e promozione, stanziamento di risorse, campagne informative, iniziative rivolte ai giovani e l'interscambio banche dati vigilanza che, insieme alle campagne straordinarie di vigilanza, di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), costituiscono le aree strategiche di intervento individuate dal medesimo Piano.

Con specifico riferimento all'ambito "Cambiamenti climatici", e più specificatamente alle linee guida nazionali per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro, l'Istituto proseguirà nel 2026 il potenziamento del progetto *Worklimate*, sviluppato con l'obiettivo di fornire indicatori previsionali e strumenti operativi per la valutazione del rischio da stress termico per i lavoratori.

Nel 2026 in collaborazione con il Ministero della salute e in continuità con le iniziative realizzate negli anni precedenti, saranno sviluppate specifiche campagne di comunicazione dedicate ai lavoratori, focalizzate, con particolare attenzione alle ondate di calore e ai comportamenti corretti da adottare nei diversi contesti lavorativi. Le campagne saranno realizzate tramite l'integrazione di materiali multimediali, sistemi di allerta semplificati e messaggi brevi mirati ai lavoratori più esposti, con l'obiettivo di favorire una comunicazione immediata ed efficace.

Parallelamente, l'Inail sta completando il processo di internalizzazione del nuovo sistema di allerta del rischio caldo specifico per i lavoratori, che sarà integrato nei sistemi informativi istituzionali. Tale

sistema permetterà di fornire segnalazioni tempestive di rischio, differenziate per settore produttivo e area geografica, a supporto dei datori di lavoro e dei responsabili della sicurezza nella pianificazione delle attività lavorative, nella gestione delle esposizioni e nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

Proseguirà la realizzazione degli interventi formativi destinati ai lavoratori e ai preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) . Tale Accordo, prevede, da parte dell'Inail, un finanziamento per un valore complessivo pari a circa euro 10.000.000 alle Regioni che, aderendo allo stesso, hanno già pubblicato avvisi specifici coerenti con l'iniziativa.

In relazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), proseguiranno le attività di sviluppo del progetto Banca dati vigilanza nell'ambito del Gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, e partecipato da Inail, INL e dal Coordinamento tecnico interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro; al riguardo, verrà attivato un tavolo dedicato che si occuperà di approfondire gli aspetti di carattere giuridico connessi alla trasmissione dei flussi informativi, con particolare riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.

Riguardo alla promozione di iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che l'Istituto attiva con risorse finanziarie annualmente stanziare in bilancio, si procederà alla pubblicazione di un ulteriore Avviso di finanziamento destinato alle figure prevenzionali, su ambiti tematici definiti sulla base delle rilevazioni dei bisogni formativi oggetto di indagini e della evidenza dei settori produttivi che presentano indici di rischio maggiori per frequenza e gravità.

Con apposita delibera del Consiglio di amministrazione sono stati approvati i criteri generali per l'attivazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione aggiuntiva, per un importo complessivo di euro 50.000.000.

Nel corso del 2026 verrà data piena attuazione al Progetto SI.IN.PRE.SA. , presentato il 21 ottobre 2025 in occasione della Giornata della salute e sicurezza sul lavoro svoltasi presso la sede centrale dell'Istituto.

Tale Progetto rappresenta un'iniziativa innovativa, finalizzata al coinvolgimento diretto del sistema delle imprese, con la finalità di fornire servizi concreti sul territorio.

Il progetto si rivolge principalmente ai settori economici più esposti agli incidenti sul lavoro, quali agricoltura, costruzioni, trasporti e logistica, particolarmente vulnerabili e che rappresentano una parte significativa degli infortuni con esito grave o mortale.

L'iniziativa, inoltre, pone un'attenzione particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) che hanno maggiori difficoltà ad implementare adeguate misure di sicurezza a causa di risorse limitate e di una carente cultura della sicurezza.

L'iniziativa ha già visto, nel 2025, la realizzazione di 6 giornate suddivise in tre tappe. La terza tappa è stata dedicata al settore dell'edilizia e si è svolta a L'Aquila.

Nel 2026 si prevede la realizzazione di circa 50 giornate da suddividere presumibilmente in 25 tappe.

L'INL attiverà campagne straordinarie di vigilanza ed individuerà i settori da attenzionare non sulla base della mera classificazione del rischio secondo i codici ATECO, ma partendo da un'analisi dei dati concreti riguardanti gli infortuni gravi e mortali, ossia sulla scorta di

quanto emerge dai dati INAIL, fermo restando che anch'essi confermano la sussistenza di particolari criticità in edilizia e agricoltura.

Secondo l'analisi per settore di attività economica riportato nella Relazione annuale di INAIL per il 2024, quasi un quarto (24%) degli infortuni in occasione di lavoro del 2024 è concentrato nel **Comparto manifatturiero**, seguito dalle **Costruzioni** (13%). Inoltre, i settori in cui nel 2024 si registra il maggior numero di decessi in occasione di lavoro sono: le **Costruzioni** (182 casi, 13 in meno rispetto al 2023), il **Trasporto e magazzinaggio** (132, un caso in più) e il **Comparto manifatturiero** (118, come nel 2023). Anche i dati sulle malattie professionali confermano l'opportunità di un focus a livello ispettivo nei suddetti settori.

Inoltre, dal Rapporto Inail – Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi (c.d. sistema INFOR.MO) pubblicato nel 2025, che analizza i dati relativi agli infortuni mortali nel periodo 2013-2022, emerge che, tra i principali incidenti che causano gli infortuni mortali, si evidenzia una percentuale del 30,8% di casi di **cadute dall'alto o in profondità** dell'infortunato seguita dal 19% di eventi per **variazione nella marcia di un veicolo (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento, investimento, ecc.)** e dalle **cadute dall'alto di gravi** (12,7%). Solo queste tre modalità incidentali descrivono oltre il 60% del cluster in esame.

Le cadute dall'alto sono connesse all'utilizzo delle attrezzature per il lavoro in quota (32,5%) e, a seguire, da lavori su tetti/coperture (25,9%).

Le più frequenti tipologie di veicolo/mezzo di cui si perde il controllo sono le macchine agricole e forestali (58,9%) e le macchine di sollevamento/trasporto (16,2%).

L'ultimo capitolo del Piano disciplina il sistema di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un controllo strutturato delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, sia in termini di iniziative avviate e partecipazione ai programmi formativi, sia in termini di utilizzo delle risorse e raggiungimento degli obiettivi programmati. L'INAIL e l'INL, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di trasmettere un report informativo contenente le iniziative intraprese, nonché lo stato dell'arte di quelle già avviate, e della loro rispondenza agli obiettivi prefissati.

In un'ottica di coordinamento interistituzionale, potrà essere prevista la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un tavolo operativo, deputato alla valutazione, con periodicità regolare, dello stato di avanzamento delle azioni di competenza del suddetto Ministero, di INAIL e di INL, contribuendo, così, a rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di governance del Piano integrato medesimo.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo del Piano integrato, riportato di seguito.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante *“Nomina dei Ministri”*, ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”*;
- VISTA** la Strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027 *“Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027”*, che prescrive di *“migliorare la prevenzione degli infortuni sullavoro e delle malattie professionali”* ne itre obiettivi fondamentali e trasversali per i prossimi anni;
- RICHIAMATO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2025, n. 11, con il quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2025, tra le quali è annoverato il consolidamento delle misure di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- RICHIAMATA** altresì la Convenzione Triennale per gli Esercizi 2025-2027, sottoscritta in data 3 febbraio 2025 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che disciplina i rapporti tra le due Amministrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n. 195, di adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2025, volto a promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso concrete iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO di proseguire a consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente una cultura della sicurezza finalizzata alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici;

RILEVATA pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica del rafforzamento della sicurezza sul lavoro, con un *focus* particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa

DECRETA

Articolo 1

1. E' adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026, di seguito Piano integrato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano integrato di cui al precedente comma 1 decorre dalla data del presente decreto, e sino al 31 dicembre 2026.
3. Dall'attuazione del Piano integrato di cui al comma 1 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti vigilati

Roma, 12 febbraio 2026

Marina Elvira Calderone
(firmato)



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**PIANO INTEGRATO
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ANNO 2026**



INDICE

1. PREMESSA	3
2. FINALITA'	5
3. DESTINATARI	6
4. DURATA	7
5. ATTUAZIONE	7
5.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali	8
5.1.1 Campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione.....	8
5.1.2 Decretazione attuativa del Decreto- Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e le finalità del Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Anno 2026.....	9
5.1.3 Sensibilizzazione e formazioni di giovani e lavoratori: Protocollo d'Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ministero dell'Istruzione e del merito, Inail, INL, per la promozione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro.....	13
5.1.4 Patente a crediti.....	15
5.2. Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	15
5.2.1 Premessa	16
5.2.2 Attività in prosecuzione	16
5.2.3 Iniziative, attività ed interventi programmati dall'INAIL per l'annualità 2026	20
5.2.3.1 Iniziative di prevenzione e promozione	21
5.2.3.2 Sostegno alle imprese	27
5.2.3.3 Campagne informative.....	42
5.2.3.4 Iniziative rivolte ai giovani.....	45
5.2.3.5. Ulteriori misure programmabili in attuazione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159	48
5.3 Ispettorato nazionale del lavoro	49
6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI	50

Indice delle figure

Figura 1 - 5 Attuazione	7
Figura 2 - 5.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali	8
Figura 3 - 5.2 Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	15



Figura 4 - 5.2.2 INAIL: Attività in prosecuzione.....	16
Figura 5 – 5.2.3 INAIL: Interventi per il 2026	20
Figura 6 - 5.2.3.1 INAIL: Iniziative di prevenzione e promozione	21
Figura 7 - 5.2.3.2 INAIL: Sostegno alle imprese.....	27
Figura 8 - 5.2.3.3 INAIL: Campagne informative	42
Figura 9 - 5.2.3.4 INAIL: Iniziative rivolte ai giovani	45
Figura 10 - 5.2.3.5 INAIL: Attuazione D.L. 159/2025.....	48
Figura 11 - 5.3 Ispettorato Nazionale del Lavoro: Campagne straordinarie di vigilanza	49

1. PREMESSA

Con il presente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2026 si intende proseguire - nel solco ed in linea con quanto contenuto nel precedente Piano integrato 2025 - a consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente una "cultura" della sicurezza finalizzata alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

Invero, la tutela di un lavoro sano e sicuro non costituisce solo un obbligo morale ed etico, ma è una necessità imprescindibile per il benessere individuale e collettivo, per la produttività delle imprese e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), come previsti dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La rilevanza della materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova peraltro conferma non soltanto nella copiosa produzione normativa, ma anche in tutta una serie di atti di indirizzo e documenti programmatici, predisposti dalle diverse Amministrazioni competenti, quali: la Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che - partendo da quelle che sono le indicazioni di cui alla Strategia Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 - tiene conto dello specifico contesto nazionale di riferimento, e del ruolo delle singole istituzioni e parti sociali, coinvolte ognuna per quanto di competenza, in un approccio integrato e partecipato alla



realizzazione della tutela in questione; il Piano nazionale della prevenzione e i Piani regionali della prevenzione; il Piano triennale della prevenzione; il Documento di programmazione dell'attività di vigilanza.

Il presente Piano integrato anno 2026 risulta anche coerente con le novità da ultimo introdotte dal **decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198**, che ha visto il recepimento delle proposte formulate al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intese a rafforzare la sicurezza sul lavoro, con un *focus* particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa.

Pertanto, tenuto conto della normativa di settore, il presente Piano integrato anno 2026 è stato elaborato secondo una visione prospettica, volta a prendere in considerazione non solo i lavoratori di oggi, ma anche quelli di domani, mediante la previsione di attività trasversali e di immediata applicazione che guardino al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola e che siano improntate alla prevenzione e alla formazione, alla sensibilizzazione e alle azioni concrete di contrasto alle irregolarità.

Gli interventi ivi contemplati sono così diretti a dare un segnale forte sia a quei datori di lavoro che pensano di poter eludere il sistema delle regole a tutela dei lavoratori, sia agli stessi lavoratori che sono tenuti a fornire il proprio contributo per far implementare la cultura della sicurezza in ambito lavorativo.

La definizione delle azioni e delle attività riportate nel presente Piano integrato anno 2026 trova quindi origine nella consapevolezza che la garanzia della sicurezza sul lavoro richieda la costruzione di un sistema integrato e composto di molteplici elementi: l'aggiornamento continuo rispetto alle forme del lavoro che cambia; la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri; l'individuazione di regole



comportamentali chiare e precise; l'accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro affinché tali regole vengano rispettate.

L'utilizzo delle nuove tecnologie, in questo contesto, rappresenta senza dubbio un valido e necessario alleato, offrendo strumenti sempre più adeguati e sofisticati per monitorare e gestire i rischi in modo puntuale ed efficace.

In aderenza a quanto tracciato nel precedente documento in relazione all'annualità 2025, anche il presente Piano integrato anno 2026 valorizza dunque un approccio integrato e partecipato alla realizzazione di una reale tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ispirata alla «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa all'espletamento dell'attività lavorativa.

Il Piano integrato anno 2026 si sviluppa su due direttrici principali, che si snodano nelle seguenti attività:

- attività promozionali e azioni di prevenzione e protezione: comprendono le iniziative mirate a sensibilizzare sull'importanza di adottare comportamenti responsabili e a implementare misure preventive efficaci;
- attività di vigilanza: concernono le iniziative di vigilanza poste in essere dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità di più grave allarme sociale, e degli illeciti di carattere sostanziale.

2. FINALITA'

La finalità del presente Piano integrato anno 2026 è quella di proseguire nel rafforzamento dell'azione di prevenzione e protezione nell'ottica dell'approccio *Vision Zero*, contrastando il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali tramite adeguate ed efficaci campagne di vigilanza, nonché la promozione di una cultura della sicurezza diffusa e radicata.



Pertanto, in continuità con quanto già posto in essere nel corso dell'annualità 2025, si confermano, anche in relazione al presente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026, i seguenti **obiettivi**:

- ✓ **Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori**
- ✓ **Sostegno alle imprese**
- ✓ **Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo**
- ✓ **Attuazione di controlli mirati e coordinati**

che avranno riguardo alle **aree strategiche di intervento** sottoelencate:

- **Iniziative di prevenzione e promozione**
- **Campagne informative**
- **Iniziative rivolte ai giovani**
- **Campagne straordinarie di vigilanza**
- **Interscambio banche dati vigilanza**

3. DESTINATARI

Il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 continua ad essere rivolto non soltanto a lavoratori e imprese, ma anche a popolazione giovanile, parti sociali, Enti pubblici e privati e in generale ai diversi *stakeholders*, per far sì che la salute e la sicurezza diventino patrimonio di tutti, da proteggere ed attuare in ogni contesto della quotidianità.

4. DURATA

Il Piano integrato anno 2026 decorre dalla data del relativo decreto di adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sino al 31 dicembre 2026, e potrà essere oggetto di revisione/aggiornamento in caso di sopravvenute esigenze.

5. ATTUAZIONE



Figura 1 - 5 Attuazione

Tenuto conto della consistenza e diversità delle misure, azioni e interventi previsti, l'attuazione del Piano integrato anno 2026 continua a vedere il coinvolgimento, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), anche dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, compiti e funzioni.

L'attività di coordinamento è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La definizione delle modalità operative è rimessa alla autonoma determinazione delle Amministrazioni interessate, che individueranno di volta in volta quelle ritenute più consone e adeguate rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzeranno il contesto.

Si riportano di seguito le principali misure, azioni e interventi di attuazione del presente Piano integrato, distinti in relazione alle Amministrazioni partecipanti.

5.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Figura 2 - 5.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

5.1.1 Campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un ambito privilegiato di competenza istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è oggetto di costante impegno per la piena tutela della salute, dell'integrità e della dignità di ogni persona, mediante la diffusione di una cultura della sicurezza e della prevenzione che riservi ampio spazio a tutte le attività e iniziative in grado di contribuire a promuovere comportamenti virtuosi, volti alla incolumità propria e degli altri, nonché alla



individuazione di strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coadiuvato dal confronto costante con gli attori sociali che lavorano quotidianamente sul terreno dell'applicazione concreta delle regole della sicurezza, nell'ambito del presente Piano integrato anno 2026 attuerà **campagne di comunicazione ed iniziative di sensibilizzazione**, anche avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni di volta in volta coinvolte - in particolare INAIL e INL - mediante la costituzione di un Tavolo di lavoro dedicato, diretto alla definizione delle strategie più adeguate ed opportune per la realizzazione delle suddette iniziative.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si adopererà affinché venga veicolata, tra il maggior numero di destinatari possibile, la conoscenza delle misure per la tutela della salute e della sicurezza, in un'ottica di responsabilizzazione dell'agire quotidiano, e di rafforzamento della cultura della prevenzione degli eventi infortunistici.

[5.1.2 Decretazione attuativa del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e le finalità del Piano integrato per la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Anno 2026](#)

Come noto il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "**Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile**" mira al rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, un provvedimento che si aggiunge ai precedenti interventi in materia e finalizzato, come ricordato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, a mettere in sicurezza il futuro.



Resta inteso che nell'annualità 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà interessato dalla **decretazione attuativa** derivante dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, disposizioni che richiamano direttamente le stesse finalità del Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi pg 5).

"Sostegno delle imprese"

Diverse le disposizioni del DL sicurezza volte ad incentivare la **premialità delle imprese**: Di rilevante interesse è la previsione in merito agli incentivi economici per le aziende, riguardo alle quali, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, proprio al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura. (art.1, comma 1 DL 159/2025);

Sempre nell'ottica di valorizzare la responsabilità e la correttezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, vengono stabiliti nuovi e più stringenti requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo la preclusione alla partecipazione alla Rete in parola, già istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche alle imprese che abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle imprese destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per le medesime violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 2 comma 3 DL 159/2025).



Sempre nell'ambito di una visione di premialità alle imprese virtuose si inserisce la previsione di modalità di esclusione dal riconoscimento del bonus delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1, comma 4 DL 159/2025).

“Iniziative di prevenzione e promozione

Sono soprattutto le disposizioni in materia di prevenzione e formazione a rivestire un ruolo preminente: all'art. 5, lettera b) punto 1 si prevede che INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a **35 milioni di euro** (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al **finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro**, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sempre in un'ottica di rafforzamento della cultura della prevenzione **occorre fare accenno a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Decreto-legge 159/2025** in materia **di rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni**, “Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento



e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese”

Da ultimo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato contatti con il Presidente dell'INAIL e dell'UNI per dare concreta attuazione alle previsioni di cui all'art. 10 del DL 159/2025 per promuovere la **stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI)**, per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto sicurezza e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte dell'UNI di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI.

“Attuazione controlli mirati e coordinati”

Non manca la previsione di un rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti. (art. 3, comma 3 DL 159/2025)

“Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo”

In un'ottica di rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo vanno annoverati i provvedimenti attuativi volti all'individuazione degli ambiti di attività a rischio più



elevato secondo la classificazione adottata dall'INAIL (art. 3, comma 6 del DL 159/2025) e individuazione delle imprese con attività a rischio più elevato che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato (art. 3, comma 2 del DL 159/2025).

Peraltro, la richiamata normativa di settore interviene altresì nella **composizione delle due Commissioni** di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo, sia per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sia per la Commissione per gli interpellati, la presenza di un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro in seno alle Commissioni in questione.

Ne consegue che si provvederà all'aggiornamento della composizione delle due Commissioni in parola, nel rispetto del relativo disposto normativo.

[5.1.3 Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori: Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Inail e Inl per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro.](#)

E' in via di definizione la sottoscrizione del nuovo Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Inail e Inl per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro. Tale nuovo Protocollo consentirà alle Parti di proseguire nelle attività già avviate in attuazione del precedente documento di intesa del 26 maggio 2022, di durata triennale, già finalizzato alla promozione e alla diffusione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei Percorsi per le competenze



trasversali e per l'orientamento (PCTO), ora ridenominati percorsi "Formazione Scuola-Lavoro".

Il nuovo Protocollo presenta alcune novità rispetto a quello del 2022:

- è stata data una **nuova impostazione al testo**, prevedendo l'elaborazione di un unico articolo (articolo 3, rubricato *“Ambiti di collaborazione e impegni delle Parti”*) ove sono contenuti gli impegni delle Parti in maniera complessiva, eliminando, dunque, la precedente distinzione dei compiti di ciascuna Amministrazione firmataria;
- si è provveduto a sostituire la dicitura *“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO”* con *“Formazione Scuola-Lavoro”*, in aderenza alla recente modifica intervenuta al riguardo con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127;
- è stata **aggiornata la composizione del Comitato di coordinamento** (art. 5), aumentando i componenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da 1 a 2, con conseguente modifica del numero complessivo dei componenti, da 5 a 6;
- è stata **prevista la durata quadriennale**, anziché triennale del Protocollo (art. 6).
- Per quanto concerne gli impegni previsti tra gli ambiti di collaborazione (art. 3) è stato previsto l'avvio di *“iniziative volte a supportare i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della tematica relativa a fornire conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h-ter) della legge 20 agosto 2019, n. 92”*, alla luce dell'introduzione della materia in parola nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica avvenuta con la legge 17 febbraio 2025, n. 21.
- È stato inserito nel preambolo anche il riferimento al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*.

5.1.4 Patente a crediti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato, con l'Inl e gli altri attori interessati, nella definizione dei requisiti per l'assegnazione di crediti aggiuntivi ai fini del rilascio della Patente a crediti, in attuazione dell'articolo 5 del DM 18 settembre 2024, n. 132, recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili"

In particolare, si è in dirittura di arrivo circa la declinazione dei requisiti di cui al nn. 13 22 definiti della tabella "Assegnazione crediti aggiuntivi" allegata al DM 18 settembre 2024, n. 132,

5.2. Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

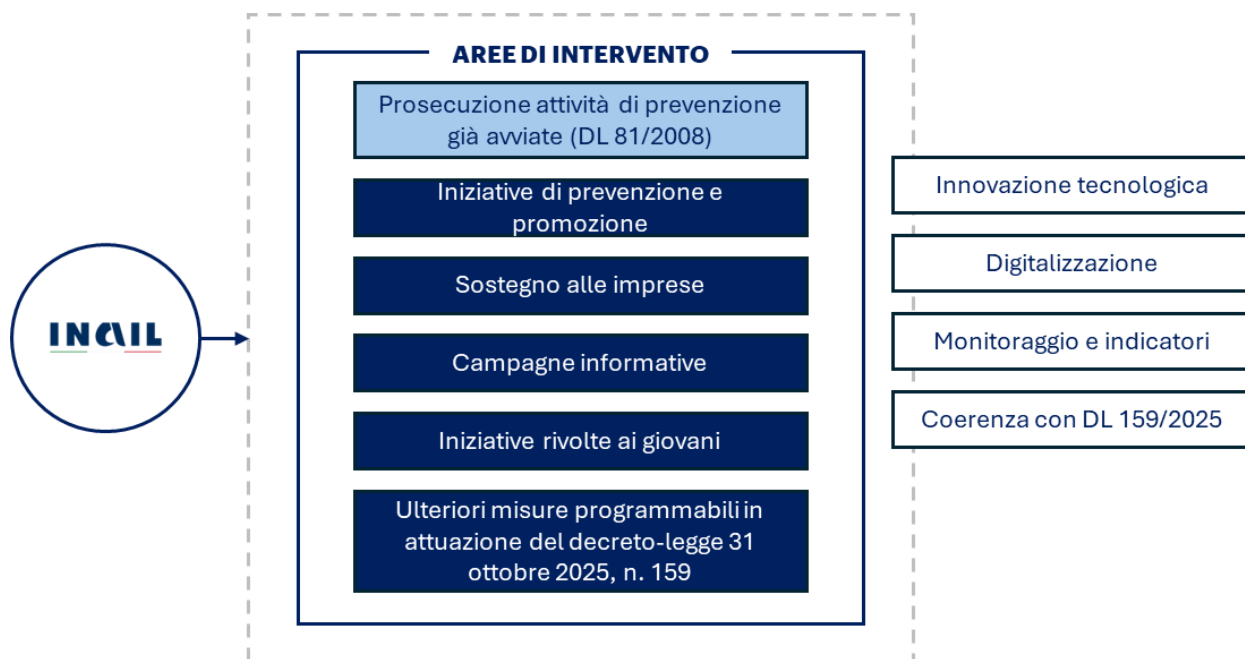


Figura 3 - 5.2 Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

5.2.1 Premessa

Per l'attuazione del Piano integrato 2026 l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sarà interessato dalle iniziative di prevenzione e promozione, dalle campagne informative, dalle iniziative rivolte ai giovani e dall'interscambio banche dati vigilanza che, insieme alle campagne straordinarie di vigilanza, di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), costituiscono le aree strategiche di intervento individuate dal medesimo Piano.

Nel corso dell'annualità 2026, l'INAIL proseguirà altresì nello sviluppo delle misure e delle azioni già avviate nell'ambito delle suindicate aree strategiche nonché, più in generale, delle attività di prevenzione, in coerenza con il ruolo riconosciutogli dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.2.2 Attività in prosecuzione

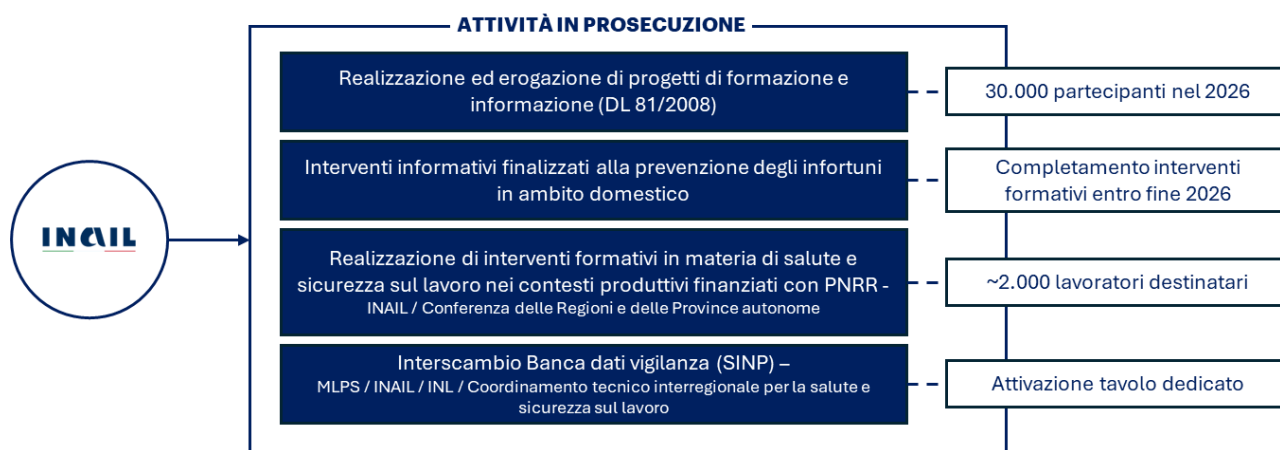


Figura 4 - 5.2.2 INAIL: Attività in prosecuzione

- Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (pubblicato il 9 luglio 2024)



Nel 2026 si procederà nella gestione delle attività funzionali all'avvio delle iniziative formative da parte dei Soggetti proponenti risultati assegnatari delle risorse finanziarie previsti dall'Avviso relativamente ai seguenti quattro ambiti tematici individuati:

- Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione;
- Ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale;
- Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica).

La rendicontazione delle attività formative realizzate rispetto alle domande di partecipazione pervenute sui summenzionati ambiti tematici terrà conto del *target* a cui sono state rivolte, inteso come numero e tipologia di destinatari, nonché delle ore di formazione erogate. Si prevede che le attività formative che verranno realizzate nel 2026 coinvolgano oltre 30.000 partecipanti.

In coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 24 maggio 2025, n. 119, che tra le sue novità ribadisce l'importanza della valutazione delle iniziative formative, sia in termini di apprendimento che di efficacia, l'Avviso pubblico prevede l'individuazione, da parte dei soggetti proponenti, di specifici indicatori e criteri di rilevanza costruiti in modo coerente rispetto agli obiettivi formativi e ai contenuti affrontati, affinché le variazioni in termini di conoscenze, abilità e comportamenti dei destinatari dell'azione formativa, siano effettivamente verificabili a posteriori.

Con specifico riferimento all'ambito "Cambiamenti climatici", e più specificatamente alle linee guida nazionali per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro, l'Istituto proseguirà nel 2026 il potenziamento del progetto *Worklimate*, sviluppato con



l'obiettivo di fornire indicatori previsionali e strumenti operativi per la valutazione del rischio da stress termico per i lavoratori. Il progetto, basato su modelli biometeorologici e su un sistema informativo fruibile dalle imprese, costituisce oggi un riferimento nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo estremo sui lavoratori.

Parallelamente, l'Inail sta completando il processo di internalizzazione del nuovo sistema di allerta del rischio caldo specifico per i lavoratori, che sarà integrato nei sistemi informativi istituzionali. Tale sistema permetterà di fornire segnalazioni tempestive di rischio, differenziate per settore produttivo e area geografica, a supporto dei datori di lavoro e dei responsabili della sicurezza nella pianificazione delle attività lavorative, nella gestione delle esposizioni e nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

- Avviso pubblico 2024 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico (pubblicato il 26 novembre 2024)

Verrà completata nel corso del 2026 la realizzazione degli interventi informativi previsti dal bando, finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché a fornire elementi di conoscenza riguardanti l'assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse. Questa iniziativa si affianca alla campagna di comunicazione sulla tematica, svolta annualmente dall'Istituto in occasione della scadenza del premio assicurativo (v. paragrafo *"Campagne informative"*).

- Accordo quadro di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con PNRR (sottoscritto il 13 luglio 2023)



Proseguirà la realizzazione degli interventi formativi destinati ai lavoratori e ai preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale Accordo, prevede, da parte dell'Inail, un finanziamento per un valore complessivo pari a circa euro 10.000.000 alle Regioni che, aderendo allo stesso, hanno già pubblicato avvisi specifici coerenti con l'iniziativa.

In tale prospettiva, il 10 dicembre 2025 è stato sottoscritto un Addendum che ha prorogato l'Accordo di dodici mesi a valere sul 2026, con la finalità di ampliare la partecipazione delle imprese agli avvisi pubblici regionali e di completare i percorsi formativi, favorendo la diffusione delle conoscenze e l'adozione delle corrette misure di prevenzione.

Il monitoraggio delle attività formative realizzate prevede l'indicazione della tipologia di corsi erogati, del *target* a cui sono rivolti, tra lavoratori e preposti, e del quantitativo raggiunto. Si stima che le attività formative previste per il 2026 potranno coinvolgere circa 2.000 destinatari.

- Interscambio Banca dati vigilanza

In relazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), proseguiranno le attività di sviluppo del progetto Banca dati vigilanza nell'ambito del Gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, e partecipato da Inail, INL e dal Coordinamento tecnico interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro; al riguardo, verrà attivato un tavolo dedicato che si occuperà di approfondire gli aspetti di carattere giuridico connessi alla trasmissione dei flussi informativi, con particolare riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.

Ciò, in esito alla conclusione delle attività di sviluppo del tracciato del prototipo Sinp, che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inail, l'INL, e le Regioni che hanno risposto al questionario mirato a verificare i canali di interoperabilità disponibili e utilizzati (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Veneto, Puglia e Marche).

5.2.3 Iniziative, attività ed interventi programmati dall'INAIL per l'annualità 2026



Figura 5 – 5.2.3 INAIL: Interventi per il 2026

Posto quanto sopra, si riportano le iniziative programmate dall'INAIL, in coerenza con quanto espresso nel Piano triennale della prevenzione dell'Istituto 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 7 del 13 maggio 2025, riguardanti le aree strategiche di intervento del presente Piano integrato, fermi restando ulteriori e più puntuali elementi che potranno derivare dall'aggiornamento 2026 del citato Piano triennale.

Inoltre, ulteriori attività programmabili saranno determinate anche in funzione del nuovo quadro normativo, come venutosi a delineare sulla base delle disposizioni

contenute nel decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

5.2.3.1 Iniziative di prevenzione e promozione

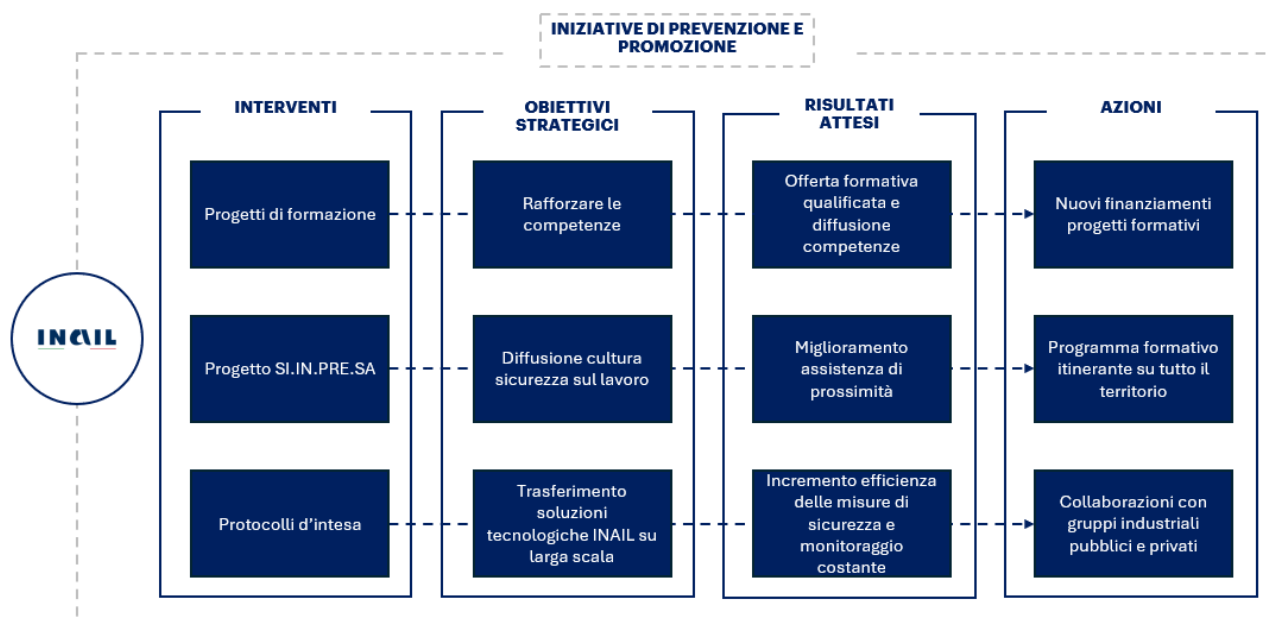


Figura 6 - 5.2.3.1 INAIL: Iniziative di prevenzione e promozione

- Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Riguardo alla promozione di iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che l'Istituto attiva con risorse finanziarie annualmente stanziare in bilancio, si procederà alla pubblicazione di un ulteriore Avviso di finanziamento destinato alle figure prevenzionali, su ambiti tematici definiti sulla base delle rilevazioni dei bisogni formativi oggetto di indagini e della evidenza dei settori produttivi che presentano indici di rischio maggiori per frequenza e gravità.

Con apposita delibera del Consiglio di amministrazione sono stati approvati i criteri generali per l'attivazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione ed



erogazione di progetti di formazione aggiuntiva, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per un importo complessivo di euro 50.000.000.

Al fine di intercettare in modo capillare le diverse esigenze formative dei lavoratori, espressione di settori produttivi differenti e operanti in vari territori, e di incrementare le attività formative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di salute e sicurezza delle diverse figure prevenzionali, si è ritenuto di ampliare la categoria dei Soggetti formatori qualificati, prevedendo l'inserimento tra gli stessi dei Fondi interprofessionali, organismi associativi, gestiti da organizzazioni datoriali e sindacali, che promuovono la formazione continua dei lavoratori (legge n. 388 del 2000).

L'Avviso pubblico finanzierà progetti formativi aventi per oggetto azioni di sensibilizzazione ai nuovi rischi su specifici ambiti tematici, alcuni in continuità con la precedente campagna di formazione e informazione, altri propri dei settori ad alta incidentalità, nonché al fenomeno delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro e sulle loro conseguenze. Il nuovo Avviso richiederà ai soggetti proponenti l'individuazione di indicatori di efficacia, analogamente a quanto previsto dal precedente Avviso 2024.

- Progetto "SI.IN.PRE.SA - Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute"

Nel corso del 2026 verrà data piena attuazione al Progetto SI.IN.PRE.SA., presentato il 21 ottobre 2025 in occasione della Giornata della salute e sicurezza sul lavoro svoltasi presso la sede centrale dell'Istituto.

Tale Progetto rappresenta un'iniziativa innovativa, finalizzata al coinvolgimento diretto del sistema delle imprese, con la finalità di fornire servizi concreti sul territorio e per diffondere in maniera capillare la cultura della sicurezza sul lavoro in Italia,



concentrandosi sui settori a maggior rischio infortunistico attraverso il coinvolgimento diretto dei principali stakeholders dell'Inail.

L'unicità dell'iniziativa risiede nella possibilità di raggiungere località strategiche per il sistema produttivo (distretti industriali e consorzi agricoli), in tutto il territorio nazionale, mediante l'uso di strutture mobili, ciascuna costituita da una stazione mobile trasportata da truck e da una tendostruttura esterna collocata in prossimità, entrambe appositamente attrezzate per erogare i servizi appresso descritti.

L'Inail può diventare un interlocutore privilegiato, in grado di raccogliere direttamente i bisogni delle imprese e dei lavoratori e dunque rispondere alle istanze di supporto e consulenza in modo tempestivo ed efficace per un'assistenza di prossimità.

Questa modalità dinamica e indipendente di trasporto permette di raggiungere e coinvolgere nella realizzazione del progetto le diverse realtà produttive presenti sui territori che verranno individuate in accordo e su proposta delle stesse Direzioni regionali e provinciali dell'Istituto, in ragione della rilevanza dei consorzi e dei distretti agricoli e industriali insistenti su quella provincia a maggior rischio infortunistico, al fine di creare un'esperienza estremamente coinvolgente, in modo efficace e diretto e garantendo una presenza continua e diffusa.

Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono:

- promozione della cultura della sicurezza favorendo un cambiamento nell'approccio alla gestione della sicurezza nelle pratiche quotidiane aziendali;
- attività formativa (anche con rilascio dei relativi crediti) sulle normative vigenti e sulle migliori pratiche per prevenire incidenti e malattie professionali;
- coinvolgimento degli Stakeholder mediante un dialogo diretto con associazioni di categoria, enti locali, organizzazioni dei lavoratori e istituzioni per sostenere politiche efficaci sulla sicurezza;



- assistenza alle imprese e puntuale informazione riguardante le diverse iniziative di incentivazione messe a disposizione dall'Istituto (Bandi ISI, OT23);
- erogazione di servizi di assistenza sanitaria e di consulenza specialistica in ambito protesico;
- promozione di progetti di reinserimento lavorativo.

Il progetto si rivolge principalmente ai settori economici più esposti agli incidenti sul lavoro, quali agricoltura, costruzioni, trasporti e logistica, particolarmente vulnerabili e che rappresentano una parte significativa degli infortuni con esito grave o mortale.

L'iniziativa, inoltre, pone un'attenzione particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) che hanno maggiori difficoltà ad implementare adeguate misure di sicurezza a causa di risorse limitate e di una carente cultura della sicurezza.

Il progetto "SI.IN.PRE.SA.", finalizzato come detto a erogare servizi di consulenza, formazione e informazione nei diversi ambiti istituzionali, presso distretti industriali e consorzi agrari a maggior rischio infortunistico e tecnopatologico, si articolerà in un programma che prevede la realizzazione a livello territoriale di cento giornate distribuite nell'arco di ventiquattro mesi.

L'iniziativa ha già visto la realizzazione di 6 giornate suddivise in tre tappe: la prima ad Ancona, dedicata alla prevenzione dei rischi del sistema produttivo della cantieristica navale e dei servizi portuali. È poi proseguita in Umbria, a Foligno, con un *focus* specifico sulla prevenzione dei rischi nei settori dell'industria aeronautica e aerospaziale. La terza tappa, dedicata al settore dell'edilizia si è svolta nella città dell'Aquila.

Per ciascuna delle tre tappe, all'interno dell'unità mobile sono stati offerti consulenze specialistiche, sessioni formative e informative e incontri di assistenza personalizzata, rispondendo alle richieste dei cittadini e delle realtà produttive locali con il coinvolgimento di Rspp, Aspp e Formatori per la sicurezza (con rilascio dei crediti



formativi ove previsti), tecnici della prevenzione delle aziende, studenti e rappresentanti delle aziende.

Nel 2026 si prevede la realizzazione di circa 50 giornate da suddividere presumibilmente in 25 tappe.

In relazione ad indicatori di risultato dell'iniziativa verranno verificati: numero giorni/persona per la formazione erogata a lavoratori/Rspp; numero giorni/persona per la formazione rivolta agli studenti.

- Protocolli d'intesa con grandi gruppi industriali

Nell'ottica di favorire il trasferimento tecnologico di soluzioni o sistemi sviluppati in seno all'Istituto o presso aziende selezionate per consentire alle micro-piccole e medie imprese di adottare approcci innovativi e maggiormente efficaci per ridurre il rischio infortunistico, l'Istituto ha in corso protocolli sottoscritti con grandi gruppi industriali pubblici e privati - Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, ENEL ENI - aventi ad oggetto l'esecuzione dei singoli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tale contesto, si evidenzia che l'Inail, coerentemente con quanto espresso nei piani nazionali della prevenzione e della ricerca, è da tempo impegnato nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che, in un'ottica di integrazione tra ricerca e prevenzione, favoriscono il trasferimento dei risultati della ricerca applicata al contesto operativo, affinché l'innovazione diventi uno strumento concreto per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, nell'ambito dei predetti protocolli, sono state sviluppate una serie di iniziative sperimentali basate su tecnologie digitali e sensori per la prevenzione degli incidenti di seguito riportate:



- *Monitoraggio dei DPI:* Implementazione di sensori e tecnologie avanzate per il monitoraggio dell'uso, dell'efficienza e dello stato di deterioramento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- *Ispezione con droni:* Uso di droni per l'ispezione visiva delle attrezzature di lavoro (a pressione e di sollevamento). Analisi automatizzata delle immagini per rilevare anomalie tramite algoritmi di intelligenza artificiale con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza delle ispezioni, non esponendo il lavoratore a situazioni di particolare e alto rischio.
- *Piattaforma digitale per infrastrutture:* Sviluppo di una piattaforma digitale evoluta per il monitoraggio continuo dello stato di integrità strutturale delle infrastrutture industriali e civili: Utilizzando sensori multifunzione e tecniche di big data analytics, questo progetto mira a prevenire incidenti attraverso un monitoraggio costante e dettagliato.
- *Sistemi di segnalazione e allarme:* Sistemi di segnalazione e allarme in contesti lavorativi in cui l'operatore lavora in spazi condivisi con numerose macchine autonome e auto-evolutive. Detti sistemi utilizzano tecnologie in grado di acquisire ed elaborare i dati di campo provenienti dai dispositivi indossabili e quelli già disponibili sulle macchine, per stimare gli scenari di maggior rischio.

5.2.3.2 Sostegno alle imprese

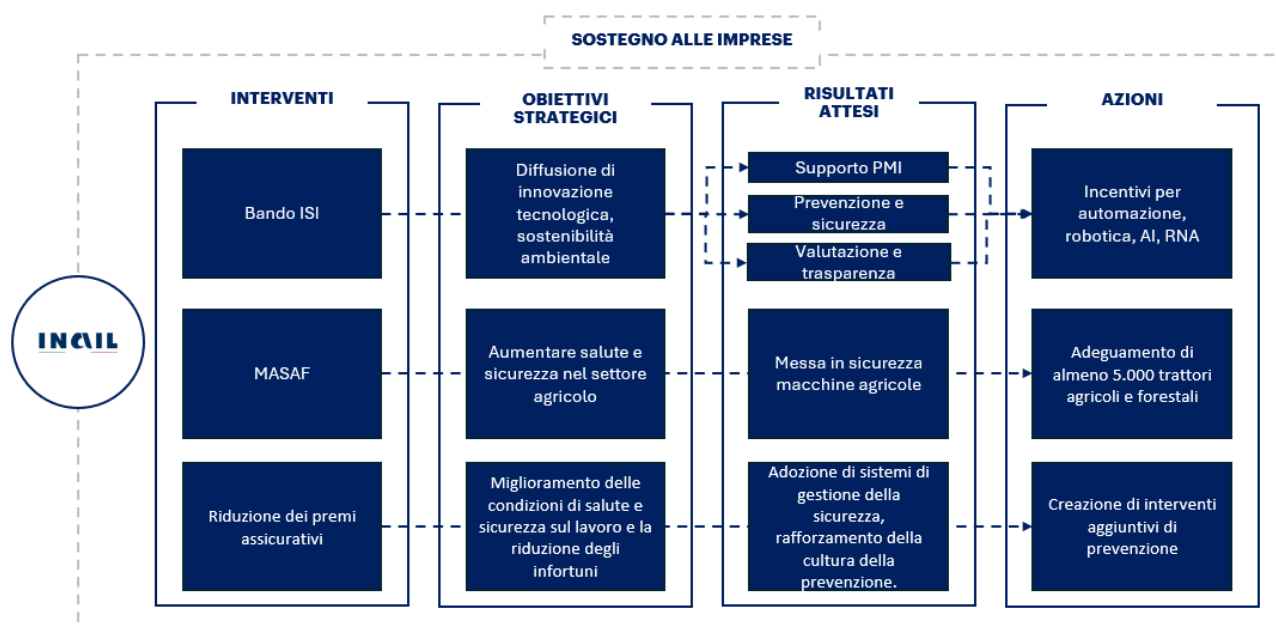


Figura 7 - 5.2.3.2 INAIL: Sostegno alle imprese

- Bando ISI

L'impianto del bando ISI 2025 scaturisce da un preventivo allineamento con le strutture tecniche centrali e legali dell'INAIL, assumendo una rinnovata valenza strategica in virtù dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice degli incentivi"). La piena coerenza con la riforma si manifesta nei criteri di accesso e nelle premialità, promuovendo una sinergia operativa con le altre amministrazioni pubbliche finalizzata a superare la frammentazione degli strumenti agevolativi.

In tale prospettiva, il nuovo bando, pubblicato il 18 dicembre 2025, recepisce i principi di razionalizzazione e digitalizzazione del Codice, implementando un sistema di monitoraggio avanzato che, oltre alla raccolta dati, assicura la piena interoperabilità con le banche dati nazionali. Mediante l'integrazione con il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", il portale incentivi.gov.it viene alimentato con informazioni rilevanti, quali la dimensione delle imprese beneficiarie, i settori produttivi e le risorse stanziare. Ciò



garantisce un aggiornamento costante e la massima trasparenza lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo: dalla programmazione all'attuazione, fino alla valutazione.

Sul piano operativo e gestionale, il bando si avvale di uno strumento interno di monitoraggio (Dashboard) che consente il controllo in tempo reale dell'andamento della misura tramite l'accesso ai dati relativi alla partecipazione delle imprese, alla tipologia di rischi affrontati e alla distribuzione territoriale delle risorse, offrendo una visione immediata del raggiungimento dei target previsti.

Infatti, la nuova configurazione del bando ISI 2025 prevede meccanismi che non solo permettono una gestione efficiente degli interventi, codificati e standardizzati in un catalogo che ne riporta caratteristiche, requisiti e condizioni di attuazione, ma anche il monitoraggio continuo degli obiettivi raggiunti. In particolare, l'introduzione di obiettivi chiari e misurabili, accompagnati da indicatori di risultato definiti in fase di progettazione, consente di tracciare l'efficacia delle azioni intraprese, garantendo così maggiore trasparenza e rendicontabilità per tutte le parti coinvolte.

In continuità con questa logica di specializzazione, monitoraggio continuo e copertura mirata dei rischi, il bando mantiene la sua strutturazione nei consolidati Assi di finanziamento, ciascuno dedicato a specifici obiettivi di prevenzione:

- **Asse 1.1** - progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici
- **Asse 1.2** - adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- **Asse 2** - progetti per la riduzione dei rischi infortunistici
- **Asse 3** - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- **Asse 4** - dedicato a progetti per micro e piccole imprese operanti in settori specifici;
- **Asse 5** - riservato a progetti per le micro e piccole imprese della produzione agricola primaria.



Obiettivo: Favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese.

Indicatore: numero di imprese ammesse negli elenchi definitivi con dimensione non superiore a 50 addetti, rispetto al totale delle domande presentate (tasso di soddisfacimento).

L'obiettivo centrale dell'iniziativa è sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto, le micro e piccole imprese, circa il 90% del tessuto produttivo italiano, che desiderano investire nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori. Per tale finalità, la progettazione del bando, oltre ad attribuire maggior punteggio alle micro e piccole imprese per gli Assi 1-3, destina gli Assi 4 e 5 esclusivamente alle micro e piccole imprese.

Inoltre, l'Istituto nelle ultime edizioni del bando ha più che raddoppiato le risorse stanziare, rispetto alle edizioni precedenti; infatti, le domande di finanziamento presentate a valere sul bando Isi 2024, Assi 1-4, sono state tutte ammesse al finanziamento.

Il target atteso è quello di mantenere la quota di finanziamento delle microimprese intorno al 50-60% e per tutte le micro e piccole imprese intorno all'80-90%, percentuali calcolate sul totale delle domande finanziate.

Quanto all'Asse 5 già a partire dal bando ISI 2023, sono state introdotte maggiori risorse economiche per il sostegno delle imprese operanti nell'agricoltura primaria che intendono investire nella sicurezza dei luoghi di lavoro con progetti innovativi e di ammodernamento dei trattori e macchine agricole, con effetti positivi sulla sostenibilità ambientale e l'incremento del rendimento globale dell'azienda agricola.

L'analisi dell'andamento delle risorse destinate a tale settore mette in luce una tendenza significativa di crescita, a conferma della centralità strategica del settore per l'Istituto. Si



è passati, infatti, da uno stanziamento di 35 milioni di euro per il bando 2022 ai 90 milioni nel 2023, fino a raggiungere un risultato senza precedenti per l'edizione 2024.

Per quest'ultima annualità, in applicazione del meccanismo virtuoso di redistribuzione (art. 4 del bando), le risorse eccedenti sono state trasferite all'Asse 5 Agricoltura, al fine di soddisfare integralmente le domande ammissibili e garantire la piena utilizzazione dei fondi disponibili a livello nazionale. Tale operazione ha generato un incremento di circa 158 milioni di euro, rispetto allo stanziamento iniziale di € 90 milioni, portando il budget complessivo a oltre 248 milioni di euro.

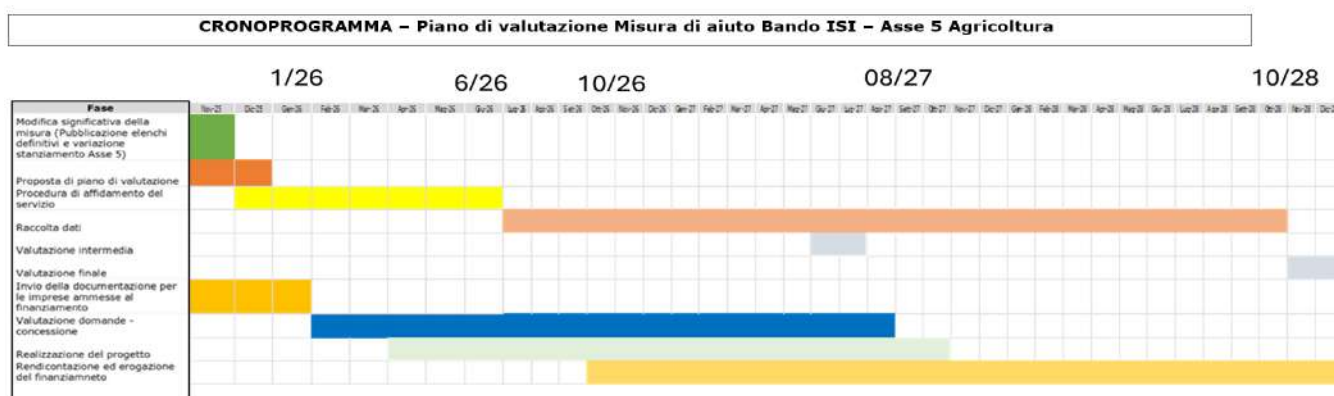
In particolare, l'incremento delle risorse derivante dalla redistribuzione degli avanzi di budget ha portato il numero totale delle domande ammesse a 2.731 su 4.864 presentate, raggiungendo la percentuale di ammissione intorno al 56%.

A fronte di questa iniziativa divenuta nel complesso sempre più importante per le ingenti risorse messe a disposizione e progressivamente più vantaggiosa per le imprese, l'Istituto, in accordo con il Ministero dell'agricoltura (MASAF) e in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2022/2472, ha avviato un piano di valutazione e di monitoraggio degli effetti e del reale beneficio che la misura di aiuto (SA.111660) offre alle imprese agricole. Tale piano di valutazione già presentato alla Commissione europea sarà reso esecutivo non appena approvato.

Questo processo valutativo si articola in un percorso graduale che inizia con un'analisi di tipo "Simple Difference" su un campione rappresentativo di imprese (1.000) che hanno rottamato vecchi macchinari, con lo scopo di monitorare e confrontare le caratteristiche tecniche e operative (sicurezza, emissioni, costi) tra la situazione antecedente e quella successiva all'investimento, verificando la stabilità dei benefici nel triennio obbligatorio.

Per misurare l'effettivo impatto causale della misura, il processo integra successivamente un approccio controfattuale, in base al quale attraverso metodologie statistiche (come il Propensity Score Matching e la Difference-in-Differences) vengono confrontate le imprese beneficiarie con un gruppo di controllo simile ma non finanziato, isolando così l'effetto dell'incentivo su infortuni e performance aziendali da fattori esterni. Poiché la struttura del bando non consente di applicare questo metodo a tutti gli indicatori, la valutazione è supportata trasversalmente da audit indipendenti e verifiche preventive di conformità, che garantiscono trasparenza ed economicità monitorando il rispetto delle norme tecniche e internazionali.

Di seguito il cronoprogramma del piano riferito all'Asse 5



Obiettivo: Sostenere l'adozione di tecnologie innovative (DPI intelligenti e sistemi automatizzati) per migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Indicatore: Numero di progetti ammessi al finanziamento (o importo delle risorse erogate) per l'acquisto di DPI intelligenti o strumentazioni avanzate (es. robot, droni) rispetto al totale del numero complessivo dei progetti dell'Asse 2.

In conformità alla normativa vigente, già a partire dal bando Isi 2025 è previsto il finanziamento di interventi di sostegno per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione



aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (smart-dpi). Tali beni sono individuabili sulla base dei seguenti criteri:

- efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- univocità di identificazione;
- disponibilità sul mercato;
- carattere innovativo.

In particolare, sono stati introdotti progetti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) intelligenti certificati, ove con tale espressione si intende la combinazione di DPI tradizionali con componenti che rispondono in modo attivo a segnali, sollecitazioni o modifiche dell'ambiente circostante anche avvalendosi di software e sistemi di rilevamento. Tali dispositivi permettono una gestione avanzata della salute e sicurezza dei lavoratori, consentendo la raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati derivanti dal loro impiego per una prevenzione più efficace dei rischi.

Il sostegno alle imprese promosso dall'Inail è sempre caratterizzato dall'attenzione ai progetti innovativi. Tutti gli interventi che prevedono la sostituzione di macchine possono introdurre automatismi e innovazioni volti alla mitigazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, compatibilmente con le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. In tale ottica, da diverse edizioni è stata prevista una specifica tipologia di Intervento per la riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento con la quale si finanzia l'acquisto di strumentazioni avanzate come sistemi automatizzati, robot e droni per l'accesso, le ispezioni e l'esecuzione di lavori in tali ambienti.

Obiettivo: Contrasto al cambiamento climatico



Indicatore: numero di interventi finanziabili specificamente mirati al rischio calore/clima.

Parallelamente all'innovazione tecnologica, la sfida dei cambiamenti climatici ha assunto un ruolo centrale; infatti, se in passato i Bandi Isi sostenevano l'installazione di impianti di climatizzazione nei trattori e macchine con conducente a bordo e di moduli fotovoltaici integrati nella nuova copertura con contestuale rimozione di amianto, la nuova edizione del bando amplia questo raggio di azione. Sono infatti ammessi interventi specifici, come l'acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici, e l'installazione di impianti fotovoltaici anche non integrati nella copertura, misura quest'ultima volta a ridurre la dipendenza delle imprese da fonti fossili.

L'impatto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici diventa misurabile grazie all'introduzione di voci di spesa specifiche. Questi interventi saranno documentati attraverso indicatori chiari, la superficie protetta da moduli prefabbricati o quella destinata a tetti verdi o impianti fotovoltaici. Questo sistema di rendicontazione fornisce un quadro trasparente e facilmente comprensibile dell'efficacia delle misure adottate, non solo per l'Istituto, ma anche per le imprese stesse, offrendo una visione complessiva degli investimenti destinati alla mitigazione dei rischi climatici.

Obiettivo: Diffusione dei Sistemi di gestione (SGSL).

Indicatore: Numero di aziende che attivano questo modulo aggiuntivo rispetto al totale dei progetti.

L'adozione di sistemi di gestione rappresenta un indicatore chiave per il miglioramento degli standard di sicurezza aziendale, che può essere misurato attraverso la percentuale di imprese che implementano sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificati, come ad esempio il sistema UNI EN ISO 45001:2023.



L'importanza attribuita agli strumenti organizzativi è testimoniata dalla crescita delle risorse e dei progetti finanziati, passati da 50 nel 2017 a circa 1.000 nel 2024.

Per incentivare ulteriormente questo standard l'Inail ha incrementato l'intensità degli aiuti individuali (80%), ampliato il budget assegnato (12-13 milioni di euro), e previsto meccanismi premianti, riconoscendo un punteggio bonus per le imprese che hanno adottato un tale sistema. Infine, all'incremento di budget si affianca per ISI 2025 la possibilità di finanziare negli Assi 1.1 e 4 un progetto SGSL in aggiunta al progetto principale.

Studi condotti in collaborazione con università e centri di ricerca confermano che l'adozione di tali sistemi migliora concretamente la qualità gestionale e riduce l'andamento infortunistico.

Obiettivo: Promozione della sicurezza e legalità in agricoltura, aumentare la quota di aziende virtuose finanziate.

Indicatore: Percentuale di imprese agricole finanziate che appartengono alla Rete.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e la promozione della legalità in agricoltura. In questo caso, l'introduzione della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) come requisito premiante offre un parametro facilmente verificabile per monitorare la compliance delle imprese beneficiarie agli standard etici e di sicurezza. L'assegnazione di un punteggio specifico per l'adesione alla RLAQ crea un incentivo concreto per le aziende agricole a conformarsi a criteri di qualità elevati, permettendo al sistema di misurare e incrementare l'impatto positivo delle politiche di legalità nel settore agricolo. In questo contesto, infatti, l'Inail non si limita a concedere incentivi economici per la realizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma agisce anche come supporto diretto alle politiche di contrasto al lavoro irregolare, promosse



dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl). Così, si crea un circolo virtuoso che connette la vigilanza e il sostegno economico: mentre l'Inl si concentra sull'attività ispettiva e sulla verifica delle condizioni di legalità, l'Inail incentiva economicamente le imprese che aderiscono a pratiche di compliance e miglioramento continuo in ambito di sicurezza sul lavoro.

Obiettivo: Incrementare costantemente il livello di digitalizzazione dei processi connessi con l'erogazione dei finanziamenti.

Indicatore: Numero degli adempimenti o attività digitalizzate e servizi a valore aggiunto nell'integrazione delle informazioni.

Proseguiranno inoltre anche le azioni di semplificazione e di potenziamento dell'interfaccia con le imprese, nonché di digitalizzazione dell'intero processo di erogazione del finanziamento. Questo è un passaggio fondamentale soprattutto in considerazione dell'aumento stimato dei progetti ISI 2024, circa il 30% in più rispetto all'edizione 2023 (oltre 8.100 domande), con ricadute gestionali che, a parità di risorse stanziare, si ripresenteranno verosimilmente anche per l'Avviso ISI 2025.

A queste iniziative si affiancano ulteriori interventi strategici, attualmente in fase di progettazione e realizzazione. Tra questi, la creazione di un Osservatorio dei casi tipo, strumento prezioso per aiutare le imprese a definire i propri progetti, analizzando lo storico dei bandi e tipologie di domande accolte o respinte e le motivazioni connesse, ma anche per supportare e orientare le strutture centrali nella progettazione dei nuovi Bandi.

La riprogettazione degli applicativi di riferimento per il Bando ISI tende a favorire, anzitutto, la totale digitalizzazione delle informazioni trasmesse dalle imprese nelle diverse fasi in cui si articola il bando. Inoltre, a livello operativo-gestionale, il disegno applicativo per le attività istruttorie di sede introduce una maggiore qualità e



completezza delle informazioni trattate e prevede soluzioni di interoperabilità con i sistemi interni all'Istituto e con quelli di altre amministrazioni.

È stata avviata e programmata una soluzione evoluta per l'integrazione, online ed in tempo reale, della procedura di gestione ISI-BO con la piattaforma RNA del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato quale sinergia e rappresentazione operativa del meccanismo di condivisione, online ed in tempo reale, dei dati tra Amministrazioni. Tale interconnessione non solo automatizza i controlli tramite algoritmi per la verifica dei massimali, ma costituisce il presupposto tecnico per l'alimentazione di dashboard condivise che permetteranno in futuro di mappare con precisione i flussi di investimento e le aree di intervento.

La base di conoscenza disponibile con la digitalizzazione consentirà l'adozione di soluzioni di analisi predittiva ai vari livelli di analisi. Infatti, gli sviluppi in atto prevedono l'introduzione di assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale a supporto della compilazione della domanda e la digitalizzazione integrale della fase di perizia tecnica e rendicontazione, consentono la raccolta di dati strutturati e granulari, indispensabili per l'elaborazione di quei modelli predittivi necessari a individuare i cluster aziendali a maggior rischio e a orientare le azioni di prevenzione.

Inoltre, è in fase di sviluppo un sistema di scoring (punteggio) delle perizie, basato su specifici indicatori, che valuterà la completezza e congruenza delle proposte rispetto ai requisiti del bando, oltre a una fase di prefattibilità della domanda da effettuare prima dell'avvio della compilazione vera e propria, per verificare preventivamente la rispondenza del progetto ai criteri richiesti.

Questo approccio integrato non solo tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma semplifica e rende più trasparenti le procedure, incentivando un'innovazione costante e condivisa. In tal modo, le imprese possono affrontare con efficacia i nuovi



scenari e le trasformazioni del mondo produttivo, valorizzando al contempo la prevenzione come leva strategica per la competitività e la sostenibilità.

Per misurare l'avanzamento del piano di digitalizzazione è possibile fare riferimento a diverse evidenze. In primo luogo, si considera il numero di stati intermedi che una pratica attraversa tra l'inizio e la conclusione dell'istruttoria, indicatore utile a valutare la semplificazione del processo. Un altro elemento significativo è rappresentato dalla quantità di controlli digitalizzati tramite check-list, che consente di comprendere il grado di strutturazione e automazione delle valutazioni tecniche, elemento che aggiunge trasparenza amministrativa.

Rileva inoltre il numero di informazioni inserite automaticamente nel fascicolo della pratica grazie all'acquisizione da banche dati interne ed esterne, poiché questo parametro misura l'integrazione delle fonti informative. A ciò si aggiunge la valutazione delle operazioni automatizzate, insieme alla conseguente riduzione dei tempi di intervento dell'operatore, utile per verificare l'effettivo efficientamento delle attività.

Un ulteriore indicatore è rappresentato dalle registrazioni generate tramite interoperabilità con il sistema RNA (MIMIT) che riflettono il livello di connessione tra sistemi informativi.

Infine, è importante osservare il numero di interazioni online effettuate tramite il punto di contatto durante l'istruttoria e la rendicontazione, poiché tali interazioni - legate a richieste di chiarimenti o integrazioni documentali - permettono di valutare il grado di digitalizzazione della comunicazione con gli utenti.

Cronoprogramma Bando ISI

Per garantire una governance efficace e trasparente dell'intervento, la gestione del Bando ISI è articolata secondo un cronoprogramma essenziale che definisce in modo

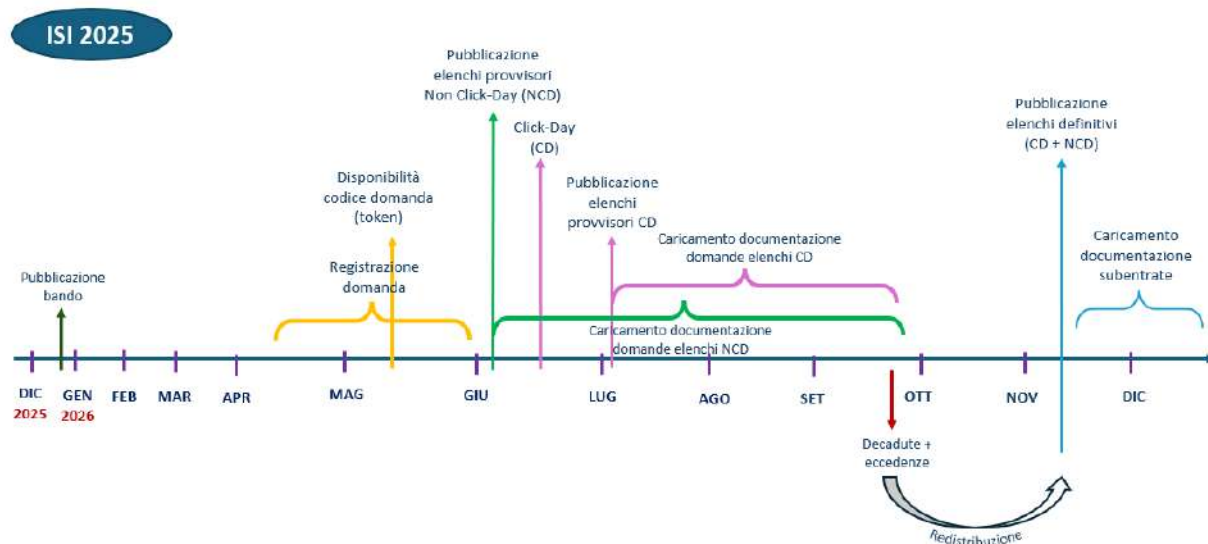


chiaro le scansioni temporali e le relative responsabilità attuative, superando la logica della mera elencazione delle attività.

Il processo prende avvio con la pubblicazione dell'Avviso pubblico (dicembre 2025), segnando l'inizio formale della procedura. Successivamente, nel primo trimestre dell'anno seguente, vengono avviate le attività propedeutiche all'attivazione della fase operativa di presentazione delle domande. In questa fase preistruttoria, il Bando ISI prevede che le imprese abbiano superato la preselezione dei progetti sulla base di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'intervento e con le tipologie di iniziativa. Le imprese devono aver raggiunto la soglia minima di ammissibilità (130 punti), così come previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/98, e aver registrato la propria domanda.

La prima fase si conclude entro il primo semestre del 2026 con la pubblicazione degli elenchi provvisori delle imprese ammissibili al finanziamento. Segue poi la fase di perfezionamento delle domande, che prevede il caricamento della documentazione richiesta. Al termine di questa fase, inizia l'istruttoria vera e propria, finalizzata alla verifica tecnico-amministrativa dei requisiti di ammissibilità. Questo step garantisce che le risorse siano destinate esclusivamente alle imprese che rispettano gli obblighi normativi e i criteri di selezione.

Le imprese che superano positivamente questa fase riceveranno il provvedimento di concessione del finanziamento e avranno 365 giorni di tempo per realizzare l'investimento. La verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dalla sua ricezione. Trascorso tale termine, una volta espletata la verifica, la Sede Inail competente comunicherà l'esito della stessa all'impresa richiedente.



Lato progettazione e sviluppi applicativi, l'attuale piano di digitalizzazione prevede le seguenti tappe:

2025-26	Digitalizzazione	Introdurre gli stati intermedi della pratica Isi Esplicitare i controlli in valutazione (Check-list) Rendicontazione online
	Soluzioni di IA	Assistente virtuale online
2026-27	Sistemi integrati	ISI-BO → RNA MIMIT
	Integrazione Banche dati	Integrazione Casellario
	Soluzioni di IA	Valutazione tecnica assistita (versione base)
2027	Soluzioni di IA	Scoring perizia in fase di compilazione
	Digitalizzazione	Potenziamento punto di contatto con utente
	Integrazione Banche dati	Integrazione Catasto e/o Motorizzazione



Convenzione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)

Obiettivo: incrementare i livelli di salute e sicurezza nel settore agricolo attraverso l'ammodernamento del parco macchine vetusto

Indicatore: Numero di trattori agricoli o forestali messi in sicurezza/adeguati (almeno 5000 trattori)

Nell'ambito del rafforzamento delle politiche di prevenzione del settore agricolo, l'Inail, in accordo con il Masaf, nel valutare l'efficacia degli interventi di cui all'Asse 5, ha avviato uno studio che ha riguardato i rischi derivanti dall'utilizzo dei trattori agricoli e forestali. Dall'analisi congiunta condotta da Inail, Masaf, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) è emersa la presenza di circa 1.000.000–1.200.000 trattori immatricolati da oltre 25 anni e privi dei dispositivi di protezione contro il rischio di capovolgimento. Considerata l'insostenibilità economica di un rinnovo integrale del parco macchine, l'aggiornamento dei mezzi esistenti rappresenta una soluzione rapida, efficace e sostenibile a un problema strutturale del settore.

Pertanto, in linea di coerenza con l'ambito di collaborazione di cui al Protocollo d'intesa Masaf–Inail del dicembre 2024, è stato sottoscritto un accordo attuativo tra Masaf, Inail, Ismea e Crea che, per la citata finalità, prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul bilancio Inail per l'esercizio 2025. Tale iniziativa è destinata alle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo a sostegno degli interventi di ammodernamento dei trattori agricoli o forestali, pari all'80% del costo di progetto, fino a un importo massimo concedibile di 2.000 euro per beneficiario e sarà gestita dall'Ismea nelle fasi attuative.



- Sostegno alle imprese sotto forma di riduzione dei premi assicurativi

L'INAIL sostiene le imprese "virtuose" anche attraverso due strumenti di riduzione dei premi assicurativi:

- a) l'oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole dopo i primi due anni di attività, in base all'Indice di sinistrosità aziendale;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che premia le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa (riduzione per prevenzione).

Come già riportato in premessa, la materia del sostegno alle imprese risulta particolarmente interessata dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 in tema di revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In merito alle prospettive future, si conferma la previsione già contenuta nella specifica sezione del modello OT23 di promozione dell'adozione di SGSL e MOG validi ai fini della riduzione del tasso di tariffa, sulla base delle evidenze emerse dagli studi condotti anche recentemente dall'Istituto in collaborazione con Accredia in merito alla riduzione del fenomeno infortunistico, sia per frequenza che per gravità.

5.2.3.3 Campagne informative

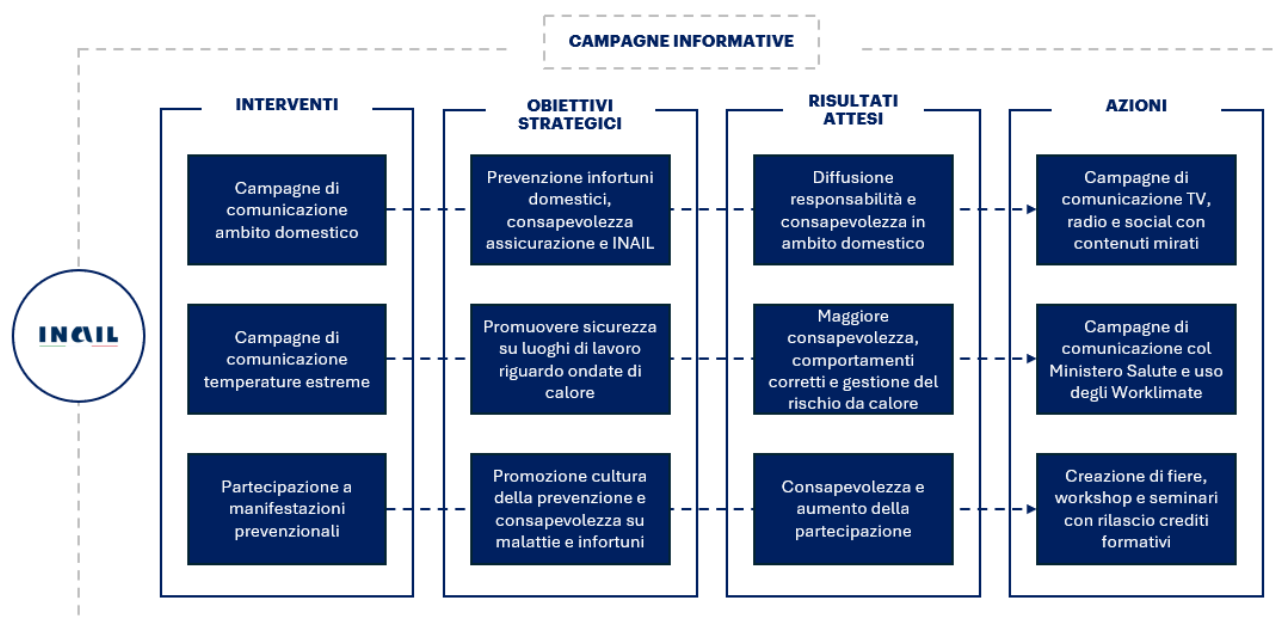


Figura 8 - 5.2.3.3 INAIL: Campagne informative

Ai fini della promozione delle misure di prevenzione volte al contenimento del rischio in ambienti di vita, lavoro, studio, ci si avvale di campagne comunicative (a mezzo canali tradizionali quali stampa, spot radio, televisione, affissione, etc.) e di specifiche iniziative di promozione, sia nell'ambito di avvisi pubblici di finanziamento di carattere complementare, che integrano i contenuti che si vogliono diffondere, sia nell'ambito dei protocolli d'intesa sottoscritti con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale con i quali l'Inail realizza iniziative congiunte di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione in materia degli infortuni e malattie professionali.

Si riportano di seguito le iniziative programmate per il 2026 volte alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Campagna promo informativa finalizzata alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico.



Trattasi di una iniziativa di comunicazione con contenuti di carattere prevenzionale finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per prevenire gli infortuni in ambito domestico.

La campagna, che ricalca la precedente andata *“on air”* a inizio 2025, sarà incentrata sui rischi più ricorrenti in ambito domestico, nonché sulle misure e gli accorgimenti da adottare per evitare infortuni nell’abitazione e nelle sue pertinenze, mettendo in evidenza il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria e delle prestazioni fornite dall’Istituto.

L’iniziativa di comunicazione, oltre a utilizzare i canali mainstream – quali stampa, televisione nazionale e locale, radio nazionali e locali e affissioni – prevede, in questa seconda edizione, un rafforzamento significativo della componente digitale, con un potenziamento della presenza sul web e sulle piattaforme social.

L’obiettivo è favorire, attraverso le interazioni sui social media e mediante modalità, strumenti e stili comunicativi più vicini alle giovani generazioni, una più efficace diffusione delle informazioni necessarie a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in materia di prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

Tale strategia mira altresì ad avvicinare le nuove generazioni al tema dell’assicurazione, superando la diffusa percezione secondo cui il rischio di infortunio domestico riguarderebbe esclusivamente le fasce di età più avanzate e che, conseguentemente, la polizza sia da correlare unicamente al fattore anagrafico.

Come già avvenuto in passato per altre campagne di comunicazione dell’Istituto, è stata inoltre ottenuta la messa in onda degli spot radio/video negli spazi di comunicazione sociale della Rai.

- Campagne di comunicazione sul rischio derivante dall’esposizione a temperature estreme



Nel 2026 in collaborazione con il Ministero della salute e in continuità con le iniziative realizzate negli anni precedenti, saranno sviluppate specifiche campagne di comunicazione dedicate ai lavoratori, focalizzate, con particolare attenzione alle ondate di calore e ai comportamenti corretti da adottare nei diversi contesti lavorativi. Le campagne saranno realizzate tramite l'integrazione di materiali multimediali, sistemi di allerta semplificati e messaggi brevi mirati ai lavoratori più esposti, con l'obiettivo di favorire una comunicazione immediata ed efficace.

La campagna derivata dall'attività di ricerca "Workclimate" promuoverà inoltre l'utilizzo degli strumenti previsionali messi a disposizione dall'Istituto, per consentire una migliore gestione del rischio e una maggiore tutela della salute nei luoghi di lavoro.

- Partecipazione a manifestazioni prevenzionali

L'Istituto promuove la cultura della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale dedicate ai temi della sicurezza, dell'ambiente e della formazione, con un proprio spazio espositivo/stand oppure in collaborazione istituzionale.

Per ciascun evento vengono organizzati convegni/seminari/workshop, sulle tematiche oggetto delle singole manifestazioni, per i quali è generalmente previsto il rilascio di crediti formativi per Rspp/Aspp.

Le manifestazioni dedicate al tema della salute e sicurezza sul lavoro sono scelte in relazione all'importanza degli eventi e ai target di interesse (datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, professionisti, addetti ai lavori, organizzazioni in rappresentanza dei lavoratori, ecc.).

Tenuto conto che nel corso del 2025 l'Istituto ha partecipato alle seguenti manifestazioni: Ambiente Lavoro a Bologna, Expo Training a Milano, Meeting di Rimini e Job&Orienta a Verona (le ultime due in collaborazione con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali), verrà quindi definita la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche del settore.

In relazione all'individuazione di indicatori di risultato riferiti a tali attività di partecipazione verranno verificati: numero di partecipanti ai seminari formativi; numero di seminari/convegni/workshop organizzati nell'ambito delle manifestazioni; numero di crediti formativi complessivamente rilasciati.

Fermo restando quanto sopra, sul presupposto che la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro sia parte integrante delle azioni prevenzionali volte a contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, l'Inail si rende disponibile ad eventuali iniziative congiunte di sensibilizzazione, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vorrà intraprendere nel corso del 2026, mirate a promuovere il valore della prevenzione e volta ad accrescere un senso diffuso di responsabilità.

5.2.3.4 Iniziative rivolte ai giovani



Figura 9 - 5.2.3.4 INAIL: Iniziative rivolte ai giovani

In considerazione dei risultati positivi perseguiti nell'ambito del Protocollo sottoscritto il 26 maggio 2022, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Inail e l'Ispettorato nazionale del lavoro, è stata rinnovata, da parte dell'Istituto, la collaborazione con le predette Amministrazioni finalizzata alla



promozione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei contesti scolastici, anche nell'ambito dei percorsi di Formazione scuola-lavoro.

In attuazione del precedente Protocollo, nel corso del primo trimestre 2026 sarà erogata la seconda fase del percorso formativo di aggiornamento triennale per i docenti formatori nelle aree tematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013. Nello specifico, verrà reso disponibile sulla piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito il modulo di 16 ore di formazione da usufruire in modalità asincrona, composto da seminari di approfondimento curati da esperti Inail e rivolto ai circa 800 docenti delle scuole che hanno già completato le 8 ore di formazione sincrona nel 2025.

L'Istituto inoltre valuterà le modalità più adeguate a rispondere alle esigenze educative in materia di salute e sicurezza rispetto a quanto previsto dalla legge 17 febbraio 2025, n. 21, che prevede l'inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Tra queste, si segnala che è attualmente in corso la progettazione di un pacchetto didattico di formazione aggiuntiva rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, tra cui quelli inseriti nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che si avvarrà anche di testimonianze di persone infortunate e che coinvolgerà anche le Strutture Inail a livello territoriale.

Nell'ambito delle iniziative rivolte ai giovani, si segnala altresì la partecipazione dell'Istituto alla terza edizione del bando di concorso *"Salute e sicurezza...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola"* promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.



Per quanto attiene alle iniziative per il mondo della scuola, nel 2026 si procederà a valorizzare l'esperienza che l'Inail ha maturato negli anni nella progettazione e realizzazione di azioni informative e formative, con un'attenzione crescente ai bisogni emergenti rispetto ai contenuti trattati e alle metodologie didattiche utilizzate.

Una selezione delle iniziative che l'Inail svolge a livello territoriale e centrale per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola confluiranno all'interno del Dossier scuola, pubblicato annualmente in occasione della "Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole", istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e prevista il 22 novembre.

Anche in vista del Dossier scuola 2026, il monitoraggio delle iniziative e la raccolta dei dati effettuata a livello centrale e regionale avverrà tenendo conto di alcuni indicatori, quali la metodologia didattica adottata, la tematica in materia di salute e sicurezza esaminata e il target coinvolto, in termini di tipologia di scuola interessata e numero di destinatari raggiunti. In considerazione dei dati rilevati per l'anno precedente, anche per il 2026 si prevede la partecipazione di almeno 10.000 studenti.

In relazione ai programmi specifici di formazione rivolti ai giovani, l'Istituto sta portando avanti una serie di progetti innovativi dedicati alle scuole, con l'intento di diffondere tra i giovani la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo principale di queste iniziative è individuare e sperimentare strumenti e metodologie che mettano i ragazzi al centro del loro percorso formativo, valorizzando il bagaglio di conoscenze ed esperienze già posseduto e integrando quanto appreso in materia di SSL nel loro contesto cognitivo e pratico.

A tal fine, verranno adottati approcci basati sul learning by doing e sul problem solving, impiegando strumenti innovativi, esercitazioni pratiche e il coinvolgimento diretto di testimoni privilegiati. Questo permetterà di stimolare aspetti fondamentali come la

dimensione relazionale, la motivazione e le attitudini personali, che rappresentano il vero motore dell'apprendimento e del cambiamento.

Particolare attenzione sarà rivolta all'utilizzo dei canali comunicativi e degli spazi di aggregazione (sia reali che virtuali) più frequentati dai giovani, come i social network, le escape room e i parchi avventura, allo scopo di offrire esperienze formative coinvolgenti che insegnino a riconoscere i pericoli e a gestire i rischi in modo consapevole e responsabile.

5.2.3.5. Ulteriori misure programmatiche in attuazione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159



Figura 10 - 5.2.3.5 INAIL: Attuazione D.L. 159/2025

Come già sopra riportato, ulteriori attività programmatiche potranno derivare dall'attuazione, nel corso del 2026, delle iniziative ascritte all'Istituto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che rafforza il ruolo dell'Inail quale soggetto promotore della cultura della prevenzione, con rilevanti ricadute sui lavoratori, sulle imprese e sul sistema produttivo nel suo complesso, oltre che in ambito scolastico, mediante la promozione di comportamenti responsabili sin dalla più giovane età.

5.3 Ispettorato nazionale del lavoro

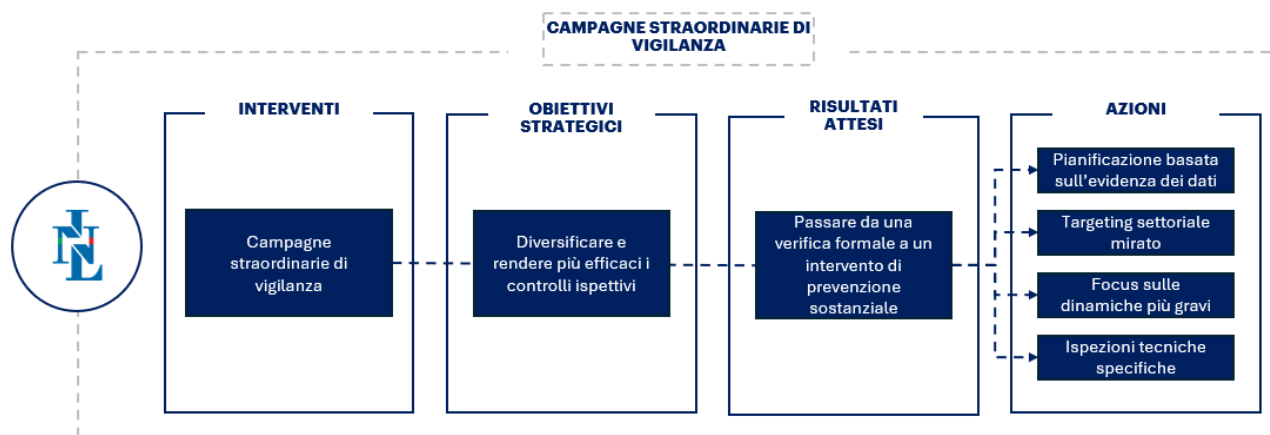


Figura 11 - 5.3 Ispettorato Nazionale del Lavoro: Campagne straordinarie di vigilanza

Con riferimento alle **campagne straordinarie di vigilanza**, anche al fine di diversificare i controlli, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) individuerà i settori da attenzionare non sulla base della mera classificazione del rischio secondo i codici ATECO, ma partendo da un'analisi dei dati concreti riguardanti gli infortuni gravi e mortali, ossia sulla scorta di quanto emerge dai dati INAIL, fermo restando che anch'essi confermano la sussistenza di particolari criticità in edilizia e agricoltura.

Secondo l'analisi per settore di attività economica riportato nella **Relazione annuale di INAIL per il 2024**, quasi un quarto (24%) degli infortuni in occasione di lavoro del 2024 è concentrato nel **Comparto manifatturiero**, seguito dalle **Costruzioni** (13%). Inoltre, i settori in cui nel 2024 si registra il maggior numero di decessi in occasione di lavoro sono: le **Costruzioni** (182 casi, 13 in meno rispetto al 2023), il **Trasporto e magazzinaggio** (132, un caso in più) e il **Comparto manifatturiero** (118, come nel 2023). Anche i dati sulle malattie professionali confermano l'opportunità di un *focus* a livello ispettivo nei suddetti settori: l'83,3% delle malattie professionali denunciate nel 2024 si concentra nella gestione assicurativa dell'Industria e servizi, il 15,8% in **Agricoltura**; nello specifico,



*nell'ambito dell'Industria e servizi oltre la metà delle denunce del 2024 si concentra in due settori: nelle **Costruzioni** (quasi 17 mila) con il 29% e nel **Comparto manifatturiero** (15 mila) con il 26%, ai primi posti la fabbricazione di prodotti in metallo e le industrie alimentari.*

Pertanto, oltre a **edilizia** e **agricoltura**, l'INL attenzionerà le **attività manifatturiere** e il settore della logistica, limitatamente al **magazzinaggio**.

Inoltre, dal **Rapporto Inail - Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi (c.d. sistema INFOR.MO)** pubblicato nel 2025, che analizza i dati relativi agli infortuni mortali nel periodo 2013-2022 individuando alcune caratteristiche ricorrenti, è possibile trarre informazioni utili circa gli aspetti su cui porre particolare attenzione sia nella pianificazione delle attività ispettive che durante le stesse.

Tra i principali incidenti che causano gli infortuni mortali, *si evidenzia una percentuale del 30,8% di casi di **cadute dall'alto o in profondità** dell'infortunato seguita dal 19% di eventi per **variazione nella marcia di un veicolo (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento, investimento, ecc.)** e dalle **cadute dall'alto di gravi** (12,7%). Solo queste tre modalità incidentali descrivono oltre il 60% del cluster in esame.*

- Le cadute dall'alto sono connesse all'utilizzo delle **attrezzature per il lavoro in quota** (32,5%) e, a seguire, da lavori su **tetti/coperture** (25,9%).
- Le più frequenti tipologie di veicolo/mezzo di cui si perde il controllo sono le **macchine agricole e forestali** (58,9%) e le **macchine di sollevamento/trasporto** (16,2%).

Pertanto,

6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, provvede al monitoraggio



delle attività poste in essere nell'ambito del presente Piano integrato per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 2.

L'INAIL e l'INL, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di trasmettere un **report informativo** contenente le iniziative intraprese, nonché lo stato dell'arte di quelle già avviate, e della loro rispondenza agli obiettivi prefissati.

Al riguardo, al fine di armonizzare il sistema di monitoraggio e rendicontazione del presente Piano integrato 2026 con i sistemi di monitoraggio e rendicontazione adottati da INAIL e INL, il citato *report* informativo avrà una **cadenza trimestrale**; invero, si ritiene che una attività reportistica trimestrale risulti ragionevolmente più adatta ad assicurare una visione il più possibile realistica e rappresentativa dell'operato dei soggetti partecipanti alla realizzazione del presente Piano integrato in ordine al trimestre di riferimento.

Il *report* in questione dovrà anche riportare le eventuali integrazioni e/o modifiche alle iniziative medesime che, in ragione della dinamica degli eventi, dovessero rendersi necessarie.

In un'ottica di coordinamento interistituzionale, potrà essere prevista la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un **tavolo operativo**, deputato alla valutazione, con periodicità regolare, dello stato di avanzamento delle azioni di competenza del suddetto Ministero, di INAIL e di INL, contribuendo, così, a rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di *governance* del Piano integrato medesimo.

Sulle iniziative attuate e sui risultati conseguiti nell'ambito del presente Piano integrato, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative potrà essere chiamata a rendere debita informativa.

F11-26 - Sismabonus acquisti: stop a cessione del credito e sconto in fattura per i rogiti 2025

Per i rogiti stipulati dal 2025 stop a cessione del credito e sconto in fattura per il Sismabonus acquisti. L'agevolazione resterà fruibile esclusivamente come detrazione in dichiarazione dei redditi, con un impatto diretto sulle operazioni di compravendita di immobili antisismici

Arriva un nuovo chiarimento sull'applicazione del Sismabonus acquisti. L'Agenzia delle Entrate (con la Risposta n. 30 del 10 febbraio 2026), conferma che l'agevolazione non può essere fruita dall'acquirente mediante cessione del credito o sconto in fattura se il rogito è stipulato e la spesa è sostenuta dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, in caso di vendita parziale degli appartamenti nell'immobile demolito e ricostruito, il costruttore non può fruire del Sismabonus su quelli invenduti, poiché non è possibile far valere due detrazioni sulla medesima spesa, dal momento che Sismabonus e Sismabonus acquisti hanno il medesimo presupposto.

In sostanza, per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito (art. 121 del DL 34/2020), è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Solo qualora gli interventi vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione diretta, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025 (art.121. co. 7-bis del DL 34/2020, legge 77/2020).

L'interpello prende le mosse dal caso di un'impresa che, a seguito della demolizione e ricostruzione di un edificio suddiviso in 61 unità immobiliari, ne aveva cedute 57 nel 2024, con attribuzione agli acquirenti del sismabonus "acquisti" di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, da fruire tramite sconto in fattura, prevedendo di cedere le restanti 4 unità, nel 2025.

In merito alla vendita di questi ultimi appartamenti, l'impresa chiede chiarimenti circa la possibilità per gli acquirenti che fruiscono del Sismabonus acquisti di poter optare, anche nel 2025, per lo sconto in fattura.

Laddove ciò non fosse possibile, chiede di poter fruire lei medesima dell'ordinario Sismabonus sui lavori effettuati. In sostanza l'impresa pone un ulteriore quesito relativo alla cumulabilità tra Sismabonus "acquisti" e Sismabonus "interventi".

L'impresa chiede, in particolare, se può beneficiare del Sismabonus "interventi" di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 su un ammontare di spese proporzionale alle unità immobiliari rimaste invendute, pari a quattro sessantunesimi delle spese detraibili complessivamente sostenute.

Anche su questo secondo profilo la risposta dell'Agenzia è negativa.

L'interpello, difatti, qualifica come assoluta l'alternatività tra il Sismabonus acquisti, di cui all'art. 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013, e il Sismabonus interventi , di cui al comma 1-bis dello stesso articolo.

Dunque, la circostanza che alcuni acquirenti delle singole unità immobiliari abbiano beneficiato del sismabonus acquisti sulle spese sostenute per acquistare l'unità preclude

totalmente la possibilità all'impresa di costruzione di fruire del Sismabonus di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del DL 63/2013, posto che le detrazioni in parola sono alternative in quanto hanno come presupposto lo stesso intervento edilizio di riduzione del rischio sismico.

In sostanza, l'intervento edilizio ha carattere unitario e, per l'effetto, l'agevolazione va parametrata alle spese sostenute per l'intervento antisismico nel suo insieme, senza possibilità di "suddividere" le spese per quote.

Risposta n. 30/2026

OGGETTO: Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell'intervento di riduzione del rischio sismico

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA s.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito alla possibilità, per gli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, di beneficiare dell'agevolazione del cd. *sismabonus acquisti*, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nella misura maggiorata del 50% prevista dal successivo comma 1-septies.1 e nelle forme alternative

della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In via subordinata, nel caso in cui venga negata agli acquirenti la possibilità sopra descritta, con l'istanza in esame, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per l'Istante di fruire dell'agevolazione del cd. *sismabonus* di cui all'articolo 16, commi 1-*bis* e seguenti, del d.l. n. 63 del 2013.

L'Istante rappresenta di essere un'impresa di costruzione e di ristrutturazione immobiliare, e di aver realizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su un edificio sito a [...], un intervento di ristrutturazione edilizia "*consistente nella demolizione integrale di un preesistente fabbricato uso uffici e sua ricostruzione, con cambio di destinazione d'uso (da direzionale a residenziale), con aumento del numero di unità immobiliari (da [...] uffici a [...] appartamenti, oltre u.i. pertinenziali), senza aumento di superficie utile né di volumetria*".

Inoltre, l'Istante rileva che:

- l'edificio interessato dall'intervento sopra descritto "*nella sua configurazione ante demolizione, era censito al catasto fabbricati del comune di [...] al foglio [...], particella [...], ed era composto da n. [...] unità immobiliari - di cui n. [...] uffici (cat. A/10), n. [...] posti auto (cat. C/6) e n. [...] cabina elettrica (cat. D/1) - oltre all'area scoperta circostante l'edificio comprendente ulteriori n. [...] posti auto esterni*";

- l'intervento edilizio in parola ha comportato un miglioramento di 2 o più classi sismiche ed è stato realizzato in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire presentata in data 14 marzo 2022.

- la data del suddetto titolo abilitativo è successiva (i) al termine iniziale della procedura autorizzatoria, previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, per poter beneficiare della detrazione del cd. *sismabonus* (cioè, al 1° gennaio 2017) e (ii) alla modifica della definizione di "ristrutturazione edilizia", operata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entrato in vigore il 17 luglio 2020, rilevando, pertanto, che, a seguito della modifica sopra riportata, tra le spese agevolate con il cd. *sismabonus* rientrano anche le spese riferibili all'ampliamento della volumetria preesistente.

L'Istante evidenzia, altresì, che la data del suddetto titolo edilizio è precedente al 17 febbraio 2023, vale a dire alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e richiama, in particolare, l'esimente sancita dall'articolo 2, comma 3, lettera c), di tale d.l., la quale esclude dall'ambito di operatività del divieto di esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sancito dal comma 1 dello stesso articolo 2, gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Ciò posto, in relazione alla fattispecie rappresentata, l'Istante sottolinea che i lavori sono stati conclusi il 3 agosto 2024 e dichiara di aver venduto, entro il 31 dicembre 2024, "*con regolari atti notarili n. 57 dei n. 61 appartamenti risultanti dalla ricostruzione dell'edificio*", concedendo agli acquirenti, che ne fanno fatto richiesta, il cd. sconto in fattura, ex articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, in misura pari alla detrazione del cd. *sismabonus acquisti* loro spettante, ritenendo sussistendo i requisiti previsti dal comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013.

In merito ai n. 4 restanti appartamenti invenduti, l'Istante, afferma che *"le trattative sono in fase avanzata ed è prevista la loro futura cessione entro la fine dell'anno 2025"*, precisando, altresì, che *"la relativa volumetria corrisponde al [...] dell'intero edificio"*.

Tanto premesso, l'Istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalle normative agevolative in esame, non oggetto dell'istanza di interpello in esame (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, annovera la presentazione nei termini delle asseverazioni prescritte dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (di seguito, "DM n. 58/2017"), l'acquisto delle unità immobiliari entro 30 mesi dalla fine dei lavori, la riduzione del rischio sismico di almeno una classe, il fatto che l'immobile sia situato in un comune classificato in zona sismica 1-2-3), pone i seguenti quesiti:

1) *"se gli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, in relazione ad uno o più dei n. 4 appartamenti ad oggi invenduti, potranno optare per lo "sconto in fattura" (ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2020) pari all'importo della suddetta agevolazione fiscale sismabonus acquisti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ad essi spettante nella loro dichiarazione dei redditi"* (di seguito, "**primo quesito**");

2) *"se i soggetti di cui sopra potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale sismabonus acquisti nella misura "maggiorata" del 50% (prevista dal comma 1-septies.1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, comma introdotto dall'art. 1, comma 55, lett. b) della Legge n. 207/2024), in luogo del 36%, nel caso in cui i medesimi soggetti dichiarino nell'atto di compravendita di voler destinare l'unità immobiliare a propria abitazione"*

*principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato stipulato il rogito di acquisto" (di seguito, "**secondo quesito**");*

3) in subordine, qualora ai primi due quesiti venga data risposta favorevole all'Istante, se "*ai fini*:"

- della concessione dello "sconto in fattura" per il sismabonus acquisti nella misura "maggiorata" del 50% [...] a ciascun acquirente che ne faccia richiesta;

- e degli adempimenti necessari al perfezionamento della citata opzione per lo sconto in fattura (sua indicazione nella fattura di saldo emessa [...], apposizione del visto di conformità, ecc...),

*sia sufficiente una dichiarazione resa nell'atto notarile di compravendita da parte dell'acquirente, contenente l'impegno di quest'ultimo ad adibire l'unità immobiliare acquistata quale sua abitazione principale entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato stipulato il rogito di acquisto" (di seguito, "**terzo quesito**");*

4) in subordine, nell'ipotesi in cui al **primo quesito** venga data risposta sfavorevole, se l'Istante possa "*in luogo dell'agevolazione sismabonus acquisti a favore degli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, [...] fruire della "ordinaria" agevolazione sismabonus, nella forma "tradizionale" della detrazione fiscale, detrazione determinata su quota parte dei costi sostenuti per i lavori antisismici effettuati nell'ambito dell'intervento edilizio, costi da considerarsi nei limiti del massimale di spesa agevolabile nonché successivamente ridotti in funzione del rapporto tra la volumetria degli appartamenti per cui non è stata*

fruita l'agevolazione sismabonus acquisti (al numeratore) rispetto alla volumetria totale del nuovo edificio ricostruito (al denominatore)" (di seguito, "quarto quesito").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al **primo quesito**, l'Istante ritiene che gli acquirenti, i quali stipuleranno nel corso dell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, in relazione a uno o più dei n. 4 appartamenti sopra indicati, potranno optare per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, in misura pari all'importo dell'agevolazione del *sismabonus acquisti*, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ad essi spettante.

A supporto della prospettata soluzione, l'Istante richiama un precedente [...], che avrebbe ammesso tale possibilità.

In relazione al **secondo quesito**, l'Istante non prospetta alcuna soluzione limitandosi a riportare la posizione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato nella guida *"Immobili e bonus fiscali 2025"*, secondo cui "[è] ragionevole ritenere che delle detrazioni Bonus Acquisti con aliquota agevolata possa fruire anche l'acquirente di immobile che lo stesso nell'atto di acquisto dichiara di voler destinare a propria abitazione principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato stipulato l'atto di acquisto".

Per quanto concerne il **terzo quesito**, subordinato alla circostanza che ai primi due quesiti venga data risposta affermativa, l'Istante ritiene di poter legittimamente riconoscere all'acquirente che ne faccia richiesta il cd. sconto in fattura per l'agevolazione

del cd. *sismabonus acquisti* nella misura "maggiorata" del 50% sulla base della sola dichiarazione della sussistenza dei relativi presupposti, resa dai singoli acquirenti nell'atto di compravendita.

A questo riguardo, l'Istante fa presente che *"non si conosce quale documento attestante la destinazione ad abitazione principale dell'immobile da parte dell'acquirente - o più in generale quale altro mezzo di prova - possa essere recuperato [dal medesimo Istante], prima della stipula dell'atto di compravendita"*.

L'Istante sostiene di non avere, al riguardo, alcun potere di controllare e nemmeno di verificare e/o di influenzare né la volontà dell'acquirente in merito alla scelta della destinazione dell'immobile ad abitazione principale, né le tempistiche di una simile scelta (che, peraltro, potrebbero non essere compatibili con i termini di legge per l'emissione della fattura, per l'apposizione del vizio di conformità e per l'invio telematico della comunicazione dell'opzione ex articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020).

Inoltre, l'Istante reputa che nell'eventualità in cui tale dichiarazione si riveli mendace, soltanto l'acquirente sarà chiamato a rispondere delle conseguenze in termini di recupero dell'agevolazione e delle conseguenti sanzioni e interessi, posto che il mendacio si realizzerebbe solo in data successiva alla compravendita dell'immobile e, in ogni caso, non sarebbe verificabile dall'Istante nemmeno a posteriori.

Con riferimento al **quarto quesito** (subordinato a una risposta negativa resa al **primo quesito**), l'Istante ritiene che debba adottarsi una soluzione affermativa. A sostegno della soluzione positiva, rappresenta che *"dai documenti di prassi consultati e dalle indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato emerge che:*

- *sismabonus ordinario (per l'impresa costruttrice) e sismabonus acquisti (per l'acquirente dell'unità immobiliare) sono tra loro alternativi, a scelta discrezionale delle parti, scelta che è opportuno venga esplicitata nell'atto di compravendita;*

- *la cumulabilità tra sismabonus ordinario (per l'impresa costruttrice) e sismabonus acquisti (per l'acquirente dell'unità immobiliare) è esclusa in quanto altrimenti si determinerebbe una duplicazione di agevolazioni a fronte di un medesimo presupposto, cioè il sostenimento di spese per interventi di riduzione del rischio sismico".*

L'Istante sottolinea come la questione sia stata già affrontata, senza però considerare la situazione "intermedia", in cui solo alcune delle unità immobiliari vendute beneficino del *sismabonus acquisti*, mentre altre no. Per queste ultime unità immobiliari che non beneficino del *sismabonus acquisti*, negare la possibilità all'impresa di accedere al *sismabonus ordinario* significherebbe negare la fruizione di agevolazioni fiscali in presenza di tutti i requisiti di legge.

In altri termini, l'Istante ritiene che la detrazione del *sismabonus ordinario* da parte dell'impresa costruttrice, nei limiti innanzi descritti, non comporti alcuna duplicazione di agevolazioni.

L'Istante evidenzia, inoltre, che "*è pacificamente riconosciuta dalla prassi la possibilità di cumulare detrazioni fiscali diverse, quando ciò non comporta la duplicazione di agevolazioni a fronte del medesimo presupposto [e che, quindi,] ad esempio, il sismabonus ordinario è compatibile con la detrazione IRPEF, di cui al terzo comma dell'articolo 16-bis del TUIR. nonché con l'ecobonus".* La propria scelta di fruire del *sismabonus ordinario*, ove possibile, ovviamente impedirebbe all'acquirente di beneficiare del *sismabonus acquisti*, specificando che ciò verrebbe chiaramente

esplicitato nell'atto notarile di compravendita, nel quale si farebbe propriamente sottoscrivere all'acquirente l'impegno a non fruire della detrazione in commento.

Pertanto, limitatamente alle unità immobiliari che non beneficiano del *sismabonus acquisti*, l'Istante reputa di poter fruire del *sismabonus* ordinario nella propria dichiarazione dei redditi, detrazione da calcolare secondo il procedimento di seguito riportato:

- *"determinando secondo il cd. "criterio di competenza" l'importo dei costi (netto iva) sostenuti [dall'Istante] per i lavori antisismici effettuati nell'ambito dell'intervento edilizio, nei limiti dei valori asseverati dal [d]irettore dei lavori strutturali;*

- *selezionando il minore tra l'importo sopraindicato e il massimale di spesa agevolabile conteggiato sul numero di unità immobiliari ante operam;*

- *riducendo il valore selezionato al punto precedente in funzione del rapporto tra la volumetria degli appartamenti per cui non è stata fruita l'agevolazione sismabonus acquisti (al numeratore) rispetto alla volumetria totale del nuovo edificio ricostruito (al denominatore);*

- *moltiplicando il valore ottenuto al punto precedente per l'aliquota del 85% prevista negli anni di sostenimento dei costi in caso di interventi che comportano un miglioramento di 2 o più classi sismiche".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che la presente risposta esula e non implica alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalle discipline agevolative qui in commento, né alla correttezza degli importi e dei

calcoli riportati nell'istanza. In particolare, il presente parere riguarda esclusivamente i quesiti interpretativi posti e non implica, né presuppone alcuna valutazione o giudizio sulla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni *sismabonus acquisti* e *sismabonus* ordinario richiamate nell'istanza, diversi da quelli sui quali vertono i quesiti dell'Istante.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai predetti aspetti.

Per quanto attiene al cd. *sismabonus*, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 "[p]er le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi [...]".

Il comma 1-quater del citato articolo 16 dispone che la misura della detrazione è aumentata al 70 per cento o all'80 per cento qualora dagli interventi attuati derivi una

diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio, rispettivamente, a una o a due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al DM n. 58/2017.

Si rammenta, inoltre, che per gli interventi in parola la procedura autorizzatoria deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2017.

Con riferimento al cd. *sismabonus acquisti*, giova sottolineare che, ai sensi del successivo comma 1-*septies*, agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore spetta una detrazione commisurata al prezzo di acquisto degli immobili medesimi.

La norma di cui al citato comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è inserita nel contesto del più generale complesso di disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti con riferimento alle spese sostenute per interventi antisismici (il cd. *sismabonus* di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies.1* del medesimo articolo 16) e si caratterizza per il fatto che i beneficiari dell'agevolazione non sono i soggetti che hanno sostenuto le spese per gli interventi in questione, ma gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate tramite interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con ampliamenti consentiti dalle vigenti norme) dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, che le abbiano poi cedute entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.

Dunque, pur mutuando le regole applicative del *sismabonus*, il richiamato comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile (nella

misura del 75 o dell'85 per cento a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiore), entro l'importo massimo di 96.000 euro (*cf.*, sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 70 del 2021 e la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E).

La detrazione del *sismabonus* ordinario è parametrata, invece, al costo sostenuto (per gli interventi antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati ed è, quindi, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale (*cf.*, sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 437 del 2021).

Per quanto attiene all'ambito temporale di applicazione delle misure in esame si osserva che:

- i commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato articolo 16 fanno espresso riferimento alle *"spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024"*;

- il successivo comma 1-*septies.1*, introdotto dall'articolo 1, comma 55, lettera b), n. 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. legge di bilancio 2025), stabilisce che *"[l]e detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"*.

In relazione al **primo quesito**, per quanto concernente la possibilità, per gli acquirenti che stipuleranno il rogito di compravendita immobiliare nell'anno 2025, di fruire dell'agevolazione del *sismabonus acquisti* nelle forme alternative di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, si osserva che, per le agevolazioni edilizie diverse dal cd. *Superbonus* di cui all'articolo 119 del citato d.l. n. 34, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (*cfr.*, sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 107 del 2025).

Infatti, mentre il comma 1 dell'articolo 121 citato stabilisce che "[i] soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, [...]; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, [...], il successivo comma 7-bis estende l'ambito di applicazione di tale previsione con riferimento "ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119".

Ne deriva che, solo qualora gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del cd. *Superbonus* (disciplinato dall'articolo 119), il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025.

Per le suesposte motivazioni, con riferimento al **primo quesito**, deve ritenersi preclusa, per gli acquirenti che stipuleranno nel 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, la possibilità di beneficiare dell'agevolazione del cd. *sismabonus acquisti* nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.

In relazione al **secondo quesito**, concernente la possibilità per gli stessi acquirenti che stipuleranno il rogito definitivo di compravendita immobiliare nell'anno 2025 di beneficiare della detrazione del cd. *sismabonus acquisti* nella misura maggiorata del 50% prevista dal comma *1-septies.1* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, si osserva che la circolare 19 giugno 2025, n. 8/E ha precisato che la maggiorazione di cui al comma *1-septies.1* dell'articolo 16 spetta a condizione che:

"- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale".

Al riguardo, nella citata circolare n. 8/E è stato evidenziato che, *"per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente".*

Con riferimento al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, la circolare n. 8/E menzionata ha chiarito che *"in linea con quanto*

evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata». Si ritiene, inoltre, che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori" (cfr., al riguardo le precisazioni fornite con la circolare n. 13/E del 2023, paragrafo 1.1.3.).

Con specifico riferimento al cd. *sismabonus acquisti*, la circolare n. 8/E del 2025 ha inoltre ribadito che *"la misura della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Ciò posto, ai fini della fruizione dell'aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies.1 del medesimo articolo 16, si ritiene che l'unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione".*

Pertanto, al ricorrere delle predette condizioni - la cui verifica non è oggetto della presente risposta - i soggetti acquirenti potranno beneficiare del *sismabonus acquisti*

nella misura maggiorata del 50%, fermo restando che, per le ragioni indicate nella risposta al **primo quesito**, i medesimi acquirenti non potranno fruire dell'agevolazione in parola nelle forme alternative della cessione del credito e/o dello sconto in fattura.

Relativamente al **terzo quesito**, si osserva che ai fini della fruizione dell'agevolazione nella misura maggiorata di cui al citato comma 1-*septies.1*, è necessario che l'unità immobiliare oggetto di compravendita venga adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione, non essendo dunque rilevante a tal fine la sola dichiarazione eventualmente resa nel contratto di compravendita.

Per quanto concerne, infine, il **quarto quesito**, riguardante la possibilità per il medesimo Istante di fruire, in relazione ai n. 4 appartamenti invenduti, del *sismabonus* ordinario, di cui all'articolo 16, commi 1-*bis* e seguenti, del d.l. n. 63 del 2013, si ricorda che è principio di prassi consolidato quello secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa (*cfr.* circolare del 18 maggio 2016, n. 20/E, par. 10.2).

Dunque, è possibile cumulare detrazioni fiscali diverse, solo laddove ciò non comporti una duplicazione di agevolazioni (*cfr.* sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 70 del 2021).

Tanto premesso, nel caso in esame, l'Istante ha realizzato n. 61 appartamenti, per n. 57 dei quali gli acquirenti hanno già fruito del *sismabonus acquisti*.

Pertanto, stante l'unitarietà dell'intervento edilizio di riduzione del rischio sismico realizzato dall'Istante nel caso in esame e considerato che l'agevolazione del cd. *sismabonus* ordinario è parametrata alle spese sostenute per la realizzazione degli

interventi antisismici nel loro insieme, deve ritenersi preclusa la possibilità per l'Istante stesso di beneficiare dell'agevolazione in parola per la quota parte dei costi sostenuti dell'intervento parametrati ai restanti n. 4 appartamenti.

Ne deriva che l'avvenuta fruizione dell'agevolazione del *sismabonus acquisti* da parte degli acquirenti dei n. 57 appartamenti già venduti nell'ambito del medesimo complesso immobiliare, impedisce all'Istante di fruire del *sismabonus* ordinario in relazione ai restanti n. 4 appartamenti, posto che le detrazioni in parola sono alternative in quanto hanno come presupposto lo stesso intervento edilizio di riduzione del rischio sismico.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

F12-26 - Isa e e Concordato: oltre ai ricavi contano anche le rimanenze **Per l'applicazione dell'ISA per le costruzioni si devono considerare sia i ricavi che la** **variazione delle rimanenze risultante dal bilancio. Così l'Agenzia delle Entrate nella** **Risposta 39/2026, specifica per il settore edile**

Nel settore delle costruzioni l'assenza di ricavi in un determinato periodo d'imposta non implica automaticamente l'esclusione dall'Isa (Indice sintetico di affidabilità fiscale) né preclude l'accesso al Concordato Preventivo Biennale. Ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente, infatti, occorre considerare non solo l'ammontare dei ricavi, ma anche la variazione delle rimanenze risultante dal bilancio.

Il principio è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39 dell'11 febbraio 2026, che fornisce indicazioni di particolare interesse per le imprese edili.

Pertanto, è assoggettata all'Isa per le costruzioni (DG69U 2025 per il periodo d'imposta 2024 e EG69U 2026 relativo al 2025), potendo aderire al Concordato Preventivo Biennale, anche l'impresa che, in linea generale, svolge attività con codice Ateco 41.00.00 (Costruzioni edifici residenziali e non residenziali) che, nel periodo di riferimento, abbia indicato in bilancio ricavi pari a zero (dovuti all'assenza di vendite nella medesima annualità) e, al contempo, una variazione positiva delle "rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinate alla rivendita", riferita a progetti immobiliari in corso di sviluppo.

Il chiarimento dell'Amministrazione finanziaria fornisce precisazioni di rilevanza specifica per il settore delle costruzioni, confermando che l'attività edile può comportare, fisiologicamente, l'assenza di ricavi da indicare al n.1 della Voce A) "Valore delle produzioni" del Conto Economico e, di contro, un incremento delle rimanenze relative a immobili in corso di costruzione, iscritte sempre nella voce A) del Conto Economico, tenuto conto che, in un medesimo periodo d'imposta, l'impresa potrebbe non conseguire ricavi da vendite immobiliari, ma possedere fabbricati in corso di costruzione destinati alla successiva vendita.

Proprio in quanto caratteristica tipica dell'attività edile, l'assenza di ricavi e l'incremento del valore delle rimanenze non sono elementi indicativi di un "non normale svolgimento dell'attività" che costituirebbe una causa di disapplicazione degli Isa (ai sensi dell'art. 9-bis, co.6, lett.a, del DL 50/2017 – legge 96/2017), cosicché, anche nel periodo d'imposta in cui si rilevano tali elementi contabili, l'impresa è comunque soggetta all'Isa per le costruzioni e, conseguentemente, può eventualmente decidere di aderire al Concordato Preventivo Biennale (che sarebbe invece escluso in caso di non applicabilità dell'Isa).

Allo stesso modo, la variazione delle rimanenze, insieme ai ricavi, rileva anche per la determinazione del limite dei 5.164.569 euro, superato il quale opera l'esclusione dall'applicazione degli Indici stessi. Infatti, con preciso riferimento, tra l'altro, all'Isa per le costruzioni DG69U relativo al periodo d'imposta 2024, l'art.3, co.2, del DM 18 marzo 2024 specifica che, per il calcolo del suddetto limite, "i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico" (DPR 917/1986).

Per completezza, si ricorda infine che, dal periodo d'imposta 2025 (quindi con effetto dalle dichiarazioni da presentare nel 2026), si applica il nuovo Indice per le costruzioni Isa

EG69U, che costituisce l'evoluzione del precedente DG69U.

Risposta n. 39/2026

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – applicazione – attività prevalente – individuazione– concordato preventivo biennale – d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA s.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta ad avere chiarimenti sulle modalità per individuare l'attività prevalente ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, "ISA") per la successiva opzione per il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 202[4], n. 13 (di seguito, "CPB").

L'Istante riferisce di esercitare quale attività prevalente la costruzione e lo sviluppo di edifici residenziali e non residenziali (riconducibile al codice ATECO

2025 41.00.00) e che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 risultano iscritti, esclusivamente, i seguenti componenti positivi nella voce A del conto economico:

- ricavi di vendita, pari a zero euro;
- incremento delle rimanenze immobiliari per euro [...], riferito a progetti immobiliari di proprietà dell'Istante, in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita.

Evidenzia poi che le istruzioni al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli ISA relativi al periodo d'imposta 2024 (di seguito, "Istruzioni ISA 2025") dispongono che la scelta del modello ISA applicabile debba essere effettuata con riferimento all'attività prevalente dell'impresa, individuata come *"l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggior ammontare di ricavi [...]"* (così, le Istruzioni ISA 2025, parte generale, par. 2.2).

Inoltre, nelle Istruzioni ISA 2025, al paragrafo 2.3.1 in tema di multiattività, si precisa che l'importo da indicare nel campo ricavi corrisponde alla somma algebrica dei rigli $F01 + F02$ (campo 1) - $F02$ (campo 2) + $F07 - F06$ del quadro F.

Le istruzioni relative al quadro F chiariscono altresì che nel rigo F01 devono essere indicati i ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), vale a dire i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi inerenti all'attività tipica, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili non strumentali.

Nel caso in esame, pur non avendo conseguito *"ricavi di vendita"* (i.e., derivanti dalla cessione di immobili), l'Istante rappresenta che ha rilevato un significativo

incremento delle rimanenze relative agli immobili in corso di costruzione destinati alla successiva rivendita. Tale componente, in conformità ai principi contabili nazionali (OIC 13), è stata iscritta nella voce A.2 "*variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*" del conto economico.

Questa componente costituisce, a detta dell'Istante, la manifestazione effettiva della produzione caratteristica dell'impresa e concorre alla determinazione del reddito imponibile, ancorché non trovi formale collocazione nei righi "ricavi" del quadro F, previsti dalle Istruzioni ISA 2025.

Pertanto, l'Istante solleva un dubbio interpretativo in merito all'applicazione delle Istruzioni ISA 2025 e, in particolare, al criterio per individuare l'attività prevalente ai fini degli ISA, dal momento che, da un lato, l'applicazione meramente letterale delle Istruzioni ISA 2025 parrebbe condurre all'impossibilità di individuare un'attività prevalente in assenza di ricavi e, dall'altro lato, un'interpretazione logico-sistematica, coerente con i principi contabili e con la concreta operatività delle imprese edili, indurrebbe a qualificare la costruzione quale attività prevalente, posto che le variazioni delle rimanenze rappresentano il vero indicatore dell'attività tipica del settore.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di dover individuare come attività prevalente la costruzione e lo sviluppo di progetti immobiliari di proprietà, atteso che l'assenza di ricavi di vendita nell'esercizio 2024 è imputabile esclusivamente alla fase fisiologica di realizzazione degli immobili ancora in corso. Aggiunge, inoltre, che in tali circostanze non possa essere invocata la causa di esclusione dagli ISA per "*non normale svolgimento dell'attività*",

posto che la costruzione costituisce fase tipica e fisiologica del ciclo produttivo proprio delle imprese edili.

Conseguentemente, in assenza di ricavi, l'individuazione del modello ISA da applicare debba essere effettuata sulla base del codice attività prevalente comunicato al Registro delle Imprese, ossia quello delle imprese di costruzione (ATECO 41.00.00), con applicazione dell'apposito modello ISA 2025 DG69U.

In tal modo, l'Istante ritiene di poter aderire al CPB per il biennio 2025-2026, applicando l'ISA relativo alle imprese di costruzione, quale strumento maggiormente idoneo a rappresentare in maniera fedele e coerente la reale operatività aziendale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e non implica alcuna valutazione sull'attività in concreto svolta dall'Istante né sulla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per l'applicazione degli ISA e/o per l'adesione al CPB. Inoltre, il presente parere prescinde da ogni valutazione sulla riconduzione dell'attività (in concreto) svolta dall'Istante a quelle indicate nell'ambito del codice ATECO 2025 indicato nell'istanza, riguardando tale analisi profili di fatto che esulano dall'ambito dell'interpello tributario.

La risposta qui di seguito riportata è resa sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione del contenuto. Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili.

Nel caso in esame, occorre evidenziare che l'Istante dichiara che, per l'esercizio 2024, la propria attività rientra tra quelle di cui al codice ATECO 2025 41.00.00 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali), per la quale trova applicazione, in linea generale, l'ISA DG69U (*cfr. l' "Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2024 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025)"*, riportato come tabella 1 delle Istruzioni ISA 2025).

Al riguardo, giova sottolineare che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024, di approvazione - tra l'altro - dell'ISA DG69U, all'articolo 3, comma 2, prevede che "[p]er gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi".

Pertanto, la circostanza - evidenziata dall'Istante alla base del quesito formulato - che i ricavi dell'attività caratteristica indicati al n. 1 *"ricavi delle vendite e delle produzioni"*, della voce A) *"Valore della produzione"* del conto economico dell'Istante dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, siano pari a zero non è di per sé idonea a escludere la possibilità di applicare il modello ISA DG69U. Nel caso rappresentato in istanza, l'assenza di ricavi - come sottolineato dallo stesso Istante - è *"imputabile esclusivamente alla fase fisiologica di realizzazione degli immobili ancora in corso"*, considerato che, nello stesso esercizio, l'Istante ha indicato, come variazioni delle *"rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinate alla rivendita"* iscritte nella voce A) del medesimo conto economico, l'importo di circa [...] di euro *"riferito*

a progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita".

Inoltre, va rilevato che l'assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze (nei termini sopra detti) non concorrono a configurare nel caso in esame un'ipotesi di *non normale svolgimento* dell'attività ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l'attività prevista dall'oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d'imposta di inizio attività, nel 2024 l'Istante non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (*i.e.*, "*progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita*").

Pertanto, in base al quadro delineato dall'Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l'Istante possa optare per l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge (non oggetto del presente parere).

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

F13-26 - Bonus ristrutturazioni: online la guida aggiornata con le novità della Legge di Bilancio 2026

Aggiornata con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 la Guida 'Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali' dell'Agenzia delle Entrate. Il documento è disponibile, come sempre, nella sezione del portale dedicata alle pubblicazioni

Aggiornata con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 la Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" dell'Agenzia delle Entrate. Il documento è disponibile, come sempre, nella sezione del portale dedicata alle pubblicazioni.

La legge n. 199/2025 ha esteso al 2026 la possibilità di applicare le maggiori aliquote di detrazione riconosciute in origine, per tutti i bonus ordinari, dalla legge n. 207/2024 per il solo anno 2025.

Oramai tutti i bonus edili – Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni, e Bonus sugli acquisti – risultano uniformati sotto il profilo delle aliquote di detrazione applicabili. Pertanto, come spiegato nella Guida aggiornata al mese di febbraio, anche il cosiddetto Bonus "Ristrutturazioni", fruirà nel 2026, così come nel 2025:

- -della maggiore aliquota del 50% per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità stessa
- della minore aliquota del 36% negli altri casi.

Resta confermato, in entrambi i casi, anche il limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, la Guida ricorda che per il 2027 le aliquote del Bonus Ristrutturazioni si ridurranno al 36% per gli interventi sull'abitazione principale e al 30% per gli altri interventi con un limite di spesa massimo di 96.000 euro. Mentre negli anni dal 2028 al 2030 la detrazione si uniformerà per tutti gli interventi al 30% con riduzione del limite di spesa a 48.000 euro, per poi tornare dal 2034 al 36% sempre con il medesimo limite di spesa.

Nessuna novità in merito all'impostazione tradizionale della Guida che, include i seguenti argomenti:

- detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio;
- agevolazioni Iva;
- detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche applicabile sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e non prorogato nel 2026.
- agevolazioni per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- detrazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati;
- detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni FISCALI:

chi può richiederle e
per quali interventi

Le maggiori detrazioni
per l'abitazione principale

Le agevolazioni per acquisto
posti auto e
immobili ristrutturati



RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

(FEBBRAIO 2026)

INTRODUZIONE	2
1. LA DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.....	3
1.1 In cosa consiste.....	3
1.2 Chi può usufruirne	4
1.3 La misura della detrazione e i limiti di detraibilità.....	8
1.4 Per quali interventi.....	13
1.5 Le regole da rispettare per avere le agevolazioni fiscali.....	22
1.6 Quando si trasferisce la detrazione.....	29
2. L'AGEVOLAZIONE IVA.....	32
2.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	32
2.2 Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione	33
3. LA DETRAZIONE DEL 75% PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	34
3.1 In cosa consiste.....	34
3.2 I beneficiari della detrazione	35
3.3 Per quali interventi.....	35
3.4 Pagamento delle spese	36
4. LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI BOX E POSTI AUTO	37
4.1 Costruzione del box pertinenziale.....	37
4.2 Acquisto di box pertinenziale	38
5. LA DETRAZIONE PER ACQUISTO O ASSEGNAZIONE IMMOBILI GIÀ RISTRUTTURATI.	40
5.1 In cosa consiste.....	40
5.2 A chi spetta.....	41
5.3 Quando può essere richiesta	42
5.4 Come pagare e quali documenti conservare	43
6. LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER RISTRUTTURARE CASA	44
6.1 In cosa consiste.....	44
6.2 A chi spetta.....	44
6.3 Le condizioni per richiederla	45
7. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI.....	47

INTRODUZIONE

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, di manutenzione ordinaria.

L'agevolazione è prevista, inoltre, per l'acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Come è noto, sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio si sono succeduti negli ultimi anni numerosi interventi legislativi. Le ultime novità sono quelle introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha modificato l'articolo 16-bis del Tuir e introdotto il nuovo articolo 16-ter, prevedendo un limite agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro.

La stessa legge ha previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027 benefici più elevati quando gli interventi sono effettuati sull'abitazione principale dal proprietario dell'immobile o da chi detiene su di esso un diritto reale di godimento.

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), infine, ha prorogato al 2026 le maggiori detrazioni prima previste fino al 2025.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l'Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l'abitazione principale.

La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

1. LA DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

1.1 In cosa consiste

È possibile detrarre dall'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

L'agevolazione fiscale è stata introdotta dalla legge n. 449/1997 (articolo 1, comma 1) e resa permanente nel nostro ordinamento tributario mediante l'inserimento nel Tuir, da parte del decreto legge n. 214/2011, dell'articolo 16-bis.

Le norme attuative e le procedure di controllo della detrazione sono state individuate, invece, con il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998.

La detrazione spetta anche per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile (cap. 5).

La detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese (anche se il pagamento è avvenuto in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati).

Essa va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Per quanto riguarda la percentuale di detrazione e il limite di spesa agevolabile, la normativa attuale prevede misure diverse a seconda del periodo d'imposta in cui sono effettuati i pagamenti e dell'utilizzo dell'immobile oggetto degli interventi (vedi paragrafo *"La misura della detrazione e i limiti di detraibilità"*).

1.2 Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

In particolare, la detrazione può essere richiesta da:

- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detentori (locatari o comodatari) dell'immobile, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell'immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato. La convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
- il convivente di fatto del possessore o detentore dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Come prevede l'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà), per conviventi di fatto si intendono *“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non*

vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". Per l'accertamento della "stabile convivenza", la citata legge richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (Dpr n. 223/1989); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile.

Il possesso di un titolo idoneo e la disponibilità dell'immobile, richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

Futuro acquirente

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), anche il **futuro acquirente** dell'immobile ha diritto all'agevolazione, a condizione che:

- sia stato immesso nel possesso dell'immobile
- esegua gli interventi a proprio carico
- il compromesso sia stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

La detrazione al futuro acquirente spetta anche nel caso in cui non si perfezioni l'acquisto.

Lavori eseguiti in proprio

Può richiedere la detrazione anche **chi esegue in proprio i lavori** sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche prima dell'inizio dei lavori.

INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano **a ogni singolo condomino** in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di più proprietari. Per l'individuazione delle

parti comuni interessate dall'agevolazione, occorre far riferimento all'articolo 1117 del codice civile:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Per gli interventi sulle parti condominiali il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio o di altro soggetto incaricato.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.

Nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell'immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale delle spese, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Condominio minimo

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condòmini che non hanno nominato un amministratore, non avendo l'obbligo di farlo, e che non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. È necessario, tuttavia, che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche

e di Poste Italiane SPA, dell'obbligo di operare la prevista ritenuta d'acconto al momento dell'accredito del pagamento.

Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

1. il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta)
2. in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In assenza del codice fiscale del condominio minimo, le fatture possono essere emesse nei confronti del condomino che effettua i necessari adempimenti. Per richiedere la detrazione, i condòmini devono indicare nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico (o il proprio codice fiscale, se ogni condomino effettua il bonifico per la propria quota di competenza).

In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

Unico proprietario di un intero edificio

Le indicazioni per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e ci siano in esso parti comuni alle stesse unità immobiliari.

Questo in quanto per "parti comuni" devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 167/2007). In questo caso, quindi, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

1.3 La misura della detrazione e i limiti di detraibilità

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa di seguito specificati.

I. Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024:

detrazione del **50%**, con limite massino di spesa agevolabile di **96.000 euro**, a prescindere dall'utilizzo dell'immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi.

II. Spese sostenute negli anni 2025 - 2026:

- detrazione del **50%** (con limite massino di spesa agevolabile di **96.000 euro**), per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità stessa
- **detrazione del 36%** (con limite massino di spesa agevolabile di **96.000 euro**) negli altri casi in cui spetta l'agevolazione.

III. Spese sostenute nel 2027:

- **detrazione del 36%** (con limite massino di spesa agevolabile di **96.000 euro**), per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità stessa
- **detrazione del 30%** (con limite massino di spesa agevolabile di **96.000 euro**) negli altri casi in cui spetta l'agevolazione.

IV. Spese sostenute dal 2028 al 2033:

detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di **48.000 euro**, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.

V. Spese sostenute dal 2034:

detrazione del **36%**, con limite massino di spesa agevolabile di **48.000 euro**, a prescindere dall'utilizzo dell'abitazione su cui sono effettuati gli interventi.

È sempre pari al 50% la detrazione delle spese relative a interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione** (comma 3-bis dell'articolo 16-bis del Tuir).

Dal 2025, invece, non è più ammessa la detrazione per interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili** (caldaie a condensazione e generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).

PERCENTUALI DI DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA

SOSTENIMENTO DELLA SPESA	IMMOBILE INTERESSATO ALLA RISTRUTTURAZIONE	PERCENTUALE DETRAZIONE	LIMITE SPESA
entro il 2024	TUTTE LE ABITAZIONI	50%	96.000 euro
anni 2025-2026	ABITAZIONE PRINCIPALE e se la spesa è pagata dal proprietario dell'immobile o da chi è titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso	50%	96.000 euro
	ALTRI CASI in cui è ammessa la detrazione	36%	96.000 euro
anno 2027	ABITAZIONE PRINCIPALE e se la spesa è pagata dal proprietario dell'immobile o da chi è titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso	36%	96.000 euro
	ALTRI CASI in cui è ammessa la detrazione	30%	96.000 euro
anni 2028-2033	TUTTE LE ABITAZIONI nei casi in cui è ammessa la detrazione	30%	48.000 euro
dal 2034	TUTTE LE ABITAZIONI nei casi in cui è ammessa la detrazione	36%	48.000 euro

QUANDO E A CHI SPETTANO LE DETRAZIONI MAGGIORI

Per usufruire delle percentuali più elevate di detrazione (50% per le spese del 2025 e 2026 e 36% per quelle del 2027) sono richiesti i seguenti **due requisiti**:

1. è necessario che il contribuente sia titolare, **al momento di inizio dei lavori** (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un **diritto di PROPRIETÀ** (o **NUDA PROPRIETÀ** o **PROPRIETÀ SUPERFICIARIA**) o di un **diritto reale di godimento** sull'unità immobiliare (**usufrutto, uso, abitazione**).

La maggiorazione dell'aliquota di detrazione non si applica, pertanto, al familiare convivente o al detentore dell'immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario). Questi ultimi potranno quindi richiedere, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% delle spese sostenute nel 2027.

2. occorre, inoltre, che l'unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi sia adibita ad **abitazione principale**. Per "abitazione principale" deve intendersi *quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente*.

Per l'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Nei casi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

Inoltre, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 19 giugno 2025:

- quando l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiore detrazione spetta a condizione che lo stesso immobile sia **adibito ad abitazione principale al termine dei lavori**
- la maggiore detrazione spetta, inoltre, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su **pertinenze o su aree pertinenziali**, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione
- se gli interventi agevolati riguardano **parti comuni degli edifici**, la maggiorazione va applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, se quest'ultimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Come per le singole unità immobiliari, tali circostanze vanno verificate all'inizio dei lavori, per quanto riguarda la titolarità dell'immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell'immobile ad abitazione principale
- per usufruire dell'aliquota maggiorata per la detrazione per l'**acquisto** o la **costruzione di box o posti auto pertinenziali**, l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui richiede per la prima volta la detrazione
- per usufruire dell'aliquota maggiorata prevista dal cosiddetto "**Sismabonus acquisti**" (comma 1-septies.1 dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013), l'unità immobiliare acquistata deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione

- anche per gli **interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati** (previsti dal comma 3 dell'articolo 16-bis del Tuir), per usufruire dell'aliquota maggiorata, l'unità immobiliare acquistata deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Infine, in presenza di tutti i requisiti richiesti per poter richiedere la maggiorazione dell'aliquota di detrazione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.

CONTRIBUENTI CON REDDITO SUPERIORE A 75.000 EURO

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, della legge n. 207/2024) ha introdotto per i possessori di redditi elevati un limite agli oneri e alle spese detraibili.

In particolare, a decorrere dall'anno di imposta 2025, l'articolo 16-ter del Tuir prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall'Irpef, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fino a un determinato importo.

Tale importo va calcolato moltiplicando un "importo base" (che decresce all'aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico).

L'importo base è pari a:

- a) **14.000** euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro
- b) **8.000** euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare è invece pari a:

- a) **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico
- b) **0,70**, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico
- c) **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico
- d) **1,00**, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata (articolo 3 della legge n. 104/1992).

Nel calcolo dell'importo massimo detraibile si considerano anche le spese per gli interventi edilizi. Restano escluse soltanto le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno. Se, per esempio, nel 2025 si sostengono spese di manutenzione straordinaria per 20.000 euro, detraibili in 10 anni, nel calcolo dell'importo massimo detraibile va considerata solo la rata dell'anno, pari a 2.000 euro.

Sono esclusi, in ogni caso, dal calcolo del plafond le rate residue di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.

Con la [circolare n. 6/E](#) del 29 maggio 2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio **non è cumulabile** con l'agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (attualmente disciplinata dall'art. 14 del decreto legge n. 63/2013).

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per il recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può richiedere, per le medesime spese, soltanto uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.

Per espressa previsione normativa (articolo 16-bis, comma 6, del Tuir), le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono invece **cumulabili** con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio - decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), anche se ridotte nella misura del 50%.

Pertanto, sulle spese sostenute per gli immobili vincolati:

- è possibile calcolare sia la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio sull'intera spesa, nel limite massimo previsto, che quella del 19% (articolo 15, comma 1, lett. g, del Tuir) sulla spesa ridotta alla metà
- oltre il limite massimo di spesa previsto per la detrazione per interventi di recupero edilizio la detrazione del 19% è calcolata sull'intero importo.

1.4 Per quali interventi

L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per interventi effettuati su **singole unità immobiliari residenziali** e su **parti comuni di edifici residenziali** situati nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Sono inclusi tra gli interventi agevolati quelli realizzati sulle pertinenze dell'unità immobiliare principale.

Per l'individuazione degli interventi edilizi agevolabili, il legislatore rimanda alla legge quadro sull'edilizia. In particolare, l'agevolazione spetta per gli interventi definiti dall'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI

Per i lavori effettuati sulle **parti comuni**, la detrazione spetta per le spese relative agli interventi elencati alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e **d)** dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001:

- **manutenzione ordinaria** (lettera a)
- **manutenzione straordinaria** (lettera b)
- **restauro e risanamento conservativo** (lettera c)
- **ristrutturazione edilizia** (lettera d).

Per il calcolo della detrazione, è possibile considerare solo le spese che riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, facenti parte dell'edificio, è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. In caso contrario, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio.

La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.

INTERVENTI SULLE SINGOLE ABITAZIONI

Per le **singole unità immobiliari e le relative pertinenze**, la detrazione è riconosciuta per gli stessi interventi agevolati eseguiti sulle parti comuni, tranne quelli di manutenzione ordinaria (lettere **b)**, **c)** e **d)** dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001):

- **manutenzione straordinaria** (lettera b)
- **restauro e risanamento conservativo** (lettera c)
- **ristrutturazione edilizia** (lettera d).

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali (facenti parte di edifici esistenti) situati nel territorio dello Stato, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), e sulle loro pertinenze.

Quando per il completamento di un intervento di manutenzione straordinaria sono necessari lavori che rientrerebbero in quella ordinaria (per esempio, opere di pittura), per l'individuazione esatta degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore" (circolare n. 57/1998, paragrafo 3.4).

GLI INTERVENTI DEFINITI DALL'ARTICOLO 3 DEL DPR N. 380/2001

Manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lett. a)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico)
- l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere
- lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche
- la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori
- il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
- il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali
- la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni
- le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni
- la riparazione delle recinzioni
- la sostituzione di elementi di impianti tecnologici
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lett. b)

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Esempi di manutenzione straordinaria:

- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi quelli per la costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio.

Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lett. c)

Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.

La norma descrive due gruppi di interventi:

- quelli di **restauro**, che consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico e storico - artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare
- quelli di **risanamento conservativo**, che si riferiscono all'insieme delle opere finalizzate ad adeguare a una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.

Ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d)

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi e impianti che possono portare a un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di "trasformazione urbanistica" e, come tale, soggetto al relativo titolo abilitativo.

La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (*"unità collabenti"*) o F/4 (*"unità in corso di definizione"*), purché dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di "nuova costruzione" e che, al termine degli stessi, l'immobile sia accatastato come residenziale.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l'altro, che:

- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria esistente, effettuata fino al 16 luglio 2020, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Se gli interventi di demolizione e ricostruzione non sfruttano l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscono solo una quota parte (volumetria inferiore rispetto a quella preesistente), le relative spese potranno invece beneficiare della detrazione
- per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, rientrano nella *"ristrutturazione edilizia"* gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di *"ristrutturazione edilizia"* soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/2022)
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).

ALTRI LAVORI AGEVOLABILI

Tra i lavori ammessi all'agevolazione rientrano gli altri interventi indicati nell'art. 16-bis del Tuir. Si tratta, in particolare, delle seguenti opere:

- A.** Interventi necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell'evento.
- B.** I lavori finalizzati:
- all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione)
 - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a **favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, per esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole in vigore alla data di sostenimento delle spese, se possono configurarsi come interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell'edificio) o straordinaria.

Per esempio, non è agevolabile come intervento diretto all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche indicate nel decreto ministeriale n. 236/1989.

La detrazione delle spese sostenute per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione, spetta unicamente per quelle effettuate per la realizzazione degli interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Installazione di montacarichi e ascensori nei condomini

Per l'installazione di un montascale la detrazione spetta interamente al condomino con disabilità che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile solo da lui.

Nell'ambito degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, i costi di installazione di un ascensore in un condominio sono detraibili anche quando i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune (risoluzione n. 264/2008).

Se viene installato un ascensore nel cavedio condominiale e la spesa è sostenuta per intero da un solo condomino, è a lui che spetta la detrazione. Essa si applica, entro il limite massimo consentito dalle disposizioni in vigore al momento dell'installazione, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base ad altre modalità stabilite dall'assemblea dei condòmini. In tali casi, infatti, l'ascensore diviene "di proprietà comune", essendo utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.

C. Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell'agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

D. Gli interventi finalizzati alla **cablatura degli edifici** e al **contenimento dell'inquinamento acustico**.

E. Gli interventi effettuati per il **conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'abitazione.

Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Rientrano, inoltre, tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale o nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste per richiedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).

ATTENZIONE

Dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di **sostituzione** (o di **nuova installazione**) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tali interventi sono quelli che riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Restano agevolabili, invece:

- gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche quando sono alimentati da combustibili fossili
- i generatori a biomassa
- le pompe di calore ad assorbimento a gas
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

F. Gli interventi per l'adozione di **misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati

strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

G. Gli interventi di **bonifica dall'amianto e di esecuzione di **opere volte a evitare gli infortuni domestici**.**

Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in discarica.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spengimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano:

- l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l'installazione del corrimano.

H. Gli interventi, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla **messa a norma degli edifici.**

Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di dichiarazione di conformità rilasciata da soggetti abilitati, anche se di entità minima e indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio.

La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

I. I lavori di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per questi interventi la detrazione spetta sempre nella misura del 50% (art. 16-bis, comma 3.bis del Tuir).**

ALTRE SPESE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali, comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per l'acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Non è agevolabile, inoltre, il compenso straordinario dell'amministratore di condominio, non trattandosi di un costo caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio.

Diverso è il caso, invece, in cui l'amministratore del condominio sia nominato responsabile dei lavori. In tale situazione, infatti, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione, in quanto strettamente correlate all'esecuzione degli interventi agevolabili.

1.5 Le regole da rispettare per avere le agevolazioni fiscali

ADEMPIMENTI

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

Negli ultimi anni gli adempimenti sono stati semplificati e ridotti. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per i lavori avviati **dal 28 maggio 2022** di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che gli interventi edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, in relazione all'esecuzione dei lavori, non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, a patto che tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

COME PAGARE I LAVORI

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico)
- numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In applicazione del principio di cassa, la spesa pagata con bonifico bancario/postale si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca/posta, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

Per il riconoscimento della detrazione, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

Questo vale anche per la TOSAP (tassa per l'occupazione del suolo pubblico), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "Istituti di pagamento", cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.

In questi casi, però, per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che l'istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d'acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se l'ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare, nei confronti del destinatario del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Per i bonifici effettuati a partire dal 1° marzo 2024 tale ritenuta è pari all'**11%**.

Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all'applicazione di questo adempimento.

La compilazione non completa del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico correttamente compilato.

Se, per errore, non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d'impresa. Questa documentazione va

esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al Caf o al professionista abilitato in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare n. 11/2014, risposta 4.5).

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi e ai relativi provvedimenti legislativi, per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune. Sarà sufficiente indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta.

Spese pagate tramite finanziamento

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
- il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA

Se vi sono più contribuenti titolari del diritto alla detrazione, l'agevolazione può spettare anche a chi non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui ha sostenuto le spese e a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario del bonifico e/o della fattura.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo della persona che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Queste integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio. Non è più possibile, infatti, modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.

Questo vale anche per chi ha un titolo idoneo a richiedere la detrazione (comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, eccetera), il quale può usufruire dell'agevolazione se ha sostenuto le spese, anche se non è intestatario del bonifico e/o della fattura, a condizione che integri i documenti di spesa.

COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell'intervento da realizzare
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell'intervento di recupero.

La comunicazione preventiva non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo. Tale situazione, esclusivamente nei casi di interventi per i quali non è richiesto titolo abilitativo, può essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'omissione della predetta comunicazione all'ASL comporta la decadenza dalla detrazione solo quando risulta che per la tipologia di lavori eseguiti, o per le modalità di svolgimento degli stessi, il contribuente vi era tenuto (sulla base della legislazione extra fiscale vigente). L'omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la cosiddetta "remissione in bonis".

Nella Provincia di Bolzano la comunicazione preventiva deve essere inviata esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro.

COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web dedicato (<https://bonusfiscali.enea.it>) **entro 90 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.

Gli interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea

COMPONENTI E TECNOLOGIE	INTERVENTO
STRUTTURE EDILIZIE	- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno - riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi - riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
INFISSI	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
IMPIANTI TECNOLOGICI	- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti - sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto (<i>detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 31/12/2024</i>) - sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto (<i>detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 31/12/2024</i>) pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto microcogeneratori (Pe<50kWe) scaldacqua a pompa di calore generatori di calore a biomassa - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation teleriscaldamento - installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019)

Una [guida rapida](#) per la trasmissione dei dati è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Enea.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

- domanda di accatastamento, se l'immobile non è ancora censito
- ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell'immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Titoli abilitativi

Con il decreto legislativo n. 222/2016, è stato attuato un riordino dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi e previsto un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

Tale decreto individua gli interventi realizzabili "in edilizia libera", senza alcun titolo abilitativo, e quelli "in attività libera", realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

Il decreto è corredato, inoltre, dalla Tabella "A" che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Infine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018, al quale è allegato il "Glossario Unico" delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

QUANDO SI POSSONO PERDERE

Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato" o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d'acconto. Per usufruire dell'agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d'impresa

- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.

1.6 Quando si trasferisce la detrazione

Se cambia la titolarità dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, nei casi più frequenti è previsto il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.

Per determinare chi possa richiedere la quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

Le quote residue di detrazione non si trasferiscono quando la detrazione spetta al detentore dell'immobile (per esempio, all'inquilino o al comodatario), che conserva il diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa. Questo vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche se l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi viene ceduta.

VENDITA DELL'IMMOBILE

Se l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare (se persona fisica).

In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile.

Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all'acquirente dell'immobile.

Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine "vendita", la disposizione trova applicazione in tutti i casi di cessione dell'immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione. Si applica, inoltre, anche nel caso di permuta dell'immobile, considerato che secondo l'articolo 1555 del codice civile le norme stabilite per la vendita si applicano, in quanto compatibili, anche alla permuta.

In mancanza di uno specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Il trasferimento di una quota dell'immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell'immobile, la residua detrazione si trasmette all'acquirente.

IMMOBILE IN USUFRUTTO

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruita dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

IMMOBILE IN EREDITÀ

In caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la "detenzione materiale e diretta dell'immobile". In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Secondo il criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso, anche nel caso in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.

Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Se, per esempio, l'erede che deteneva direttamente l'immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

Analogamente, se al momento dell'apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l'immobile (perché, per esempio, è concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell'anno del decesso. Tuttavia, se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), essi potranno detrarre le eventuali quote annuali residue.

Resta comunque necessario che l'erede detenga direttamente l'immobile per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento. Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile in corso d'anno e in un momento

successivo all'apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d'imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell'immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (Agenzia delle entrate - Principio di diritto n. 7/2025).

In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell'eredità.

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (*de cuius*) era il conduttore dell'immobile, purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.

La detrazione non si trasferisce, invece, agli eredi dell'usufruttuario, poiché il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell'usufruttuario.

Tuttavia, se l'erede dell'usufruttuario è il nudo proprietario dell'immobile che consolida l'intera proprietà dello stesso immobile oggetto degli interventi (per estinzione naturale del diritto di usufrutto), questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, comunque, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in questo caso, per continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al *de cuius*, l'erede deve avere la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

2. L'AGEVOLAZIONE IVA

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

2.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle **prestazioni di servizi** relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'Iva ridotta al **10%**.

Sui **beni**, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO

a) costo totale dell'intervento: **10.000 euro**

b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): **4.000 euro**

c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): **6.000 euro**

L'Iva al **10%** si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi ($a - c = 10.000 - 6.000 = 4.000$).

Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

I "beni significativi" sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.

La legge di bilancio 2018 fornisce un'interpretazione della norma che prevede l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l'intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell'**autonomia funzionale** delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, come l'Agenzia delle entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l'intervento deve specificare, oltre all'oggetto della prestazione, anche il valore dei "beni significativi" forniti con lo stesso intervento.

QUANDO NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE

Non si può applicare l'Iva agevolata al 10%:

- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

2.2 Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

- A.** delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
- restauro
 - risanamento conservativo
 - ristrutturazione
- B.** dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.

L'aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti **beni finiti**, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

3. LA DETRAZIONE DEL 75% PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

3.1 In cosa consiste

Per le spese effettuate entro il **31 dicembre 2025**, l'articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un'apposita detrazione del **75%** per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tali interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

L'agevolazione si è aggiunta alla detrazione Irpef già prevista dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (vedi paragrafo 1.4).

La detrazione d'imposta del **75%** spetta per le spese sostenute nel periodo **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025** e va ripartita tra gli aventi diritto:

- in **cinque quote** annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
- in **dieci quote** annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- **50.000 euro**, per gli **edifici unifamiliari** o per le **unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari** che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- **40.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti da due a otto unità immobiliari**
- **30.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti da più di otto unità immobiliari**.

Per esempio, se l'edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).

Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, quando l'intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del

Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici "già esistenti", l'agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

3.2 I beneficiari della detrazione

I **beneficiari** della detrazione sono:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)

che possiedono o detengono l'immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi.

La detrazione non si trasferisce neanche quando l'immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate.

3.3 Per quali interventi

Prevista inizialmente per molteplici categorie di interventi (per esempio, per la sostituzione di finiture, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici), **dal 30 dicembre 2023** la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto:

- **scale**
- **rampe**
- **ascensori**
- **servoscala**
- **piattaforme elevatrici.**

Tali interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). Il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita **asseverazione** rilasciata da un tecnico abilitato.

Inoltre, per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Per le spese sostenute fino al 29 dicembre 2023, questa detrazione poteva essere richiesta anche per gli **interventi di automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Questa possibilità è poi stata abrogata dal decreto legge n. 212/2023.

Con la legge di bilancio 2023 è stato precisato, inoltre, che per le delibere condominiali che approvano questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

3.4 Pagamento delle spese

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando le stesse modalità previste per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del Tuir (si veda il paragrafo 1.5). In pratica, i versamenti vanno effettuati mediante bonifici bancari o postali (anche on line), dai quali risultino:

- causale di versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico)
- numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

4. LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI BOX E POSTI AUTO

La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta (nella stessa misura e con regole simili a quelle descritte nel capitolo 1) anche per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta:

- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Per "realizzazione" di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di "*nuova costruzione*". La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso

- per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

ATTENZIONE

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell'atto di vendita.

In assenza di tale indicazione nell'atto, l'acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

4.1 Costruzione del box pertinenziale

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l'unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

4.2 Acquisto di box pertinenziale

La detrazione per l'acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

La concessione dell'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione
- è necessario che l'impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).

ACQUISTO CONTEMPORANEO DI CASA E BOX

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E DI BOX AUTO PERTINENZIALI

Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d'imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato.

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo pertinenziale, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

I DOCUMENTI E GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Per usufruire della detrazione **per l'acquisto del box auto**, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l'abitazione
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell'anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che:

- il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione
- dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

La condizione dell'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell'ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l'atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

Spese pagate senza bonifico

Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell'acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l'apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.

In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

- il pagamento avvenga in presenza del notaio
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

5. LA DETRAZIONE PER ACQUISTO O ASSEGNAZIONE IMMOBILI GIÀ RISTRUTTURATI

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche quando si acquistano immobili a uso abitativo facenti parte di edifici sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta:

- se sono stati realizzati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria
- e se tali interventi hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, **entro 18 mesi** dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

5.1 In cosa consiste

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef calcolata su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile, a nulla rilevando chi ha sostenuto la spesa.

Per gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al **50%**, da calcolare su un importo complessivo non superiore a **96.000 euro**.

Per gli acquisti effettuati negli anni 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio 2025 ha rimodulato le aliquote di detrazione, prevedendo benefici più elevati per le spese sostenute per acquistare l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha modificato l'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, è attualmente riconosciuta:

- per le spese effettuate negli anni **2025 e 2026**, una detrazione del **50%** (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) quando si acquista l'**abitazione principale**.
La detrazione è pari al **36%** (sempre con limite di spesa di 96.000 euro) per l'acquisto di altri immobili
- per le spese effettuate nel **2027**, una detrazione del **36%** (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) quando si acquista l'**abitazione principale** e del **30%** (sempre con limite di spesa di 96.000 euro) per l'acquisto di altri immobili.

Dal 2028 al 2033 la percentuale di detrazione sarà, per tutte le abitazioni, del **30%** (con limite massimo di spesa di 48.000 euro). Dal 2034 si tornerà ad una percentuale del 36% e limite di spesa di 48.000 euro.

Con riferimento al concetto di abitazione principale, anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati (previsti dal comma 3 dell'articolo 16-bis del Tuir) valgono le stesse considerazioni indicate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi paragrafo 1.3).

La detrazione deve essere sempre ripartita in **10 rate** annuali di pari importo.

Il limite massimo di spesa ammissibile deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa.

Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all'agevolazione.

Va ricordato, infine, che la stessa legge di bilancio 2025 ha introdotto il nuovo articolo 16-ter nel Tuir, prevedendo un limite agli oneri e alle spese detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario: **25%** del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Il prezzo comprende anche l'Iva addebitata all'acquirente.

ESEMPIO

Un contribuente acquista un'abitazione principale nel 2025 al prezzo di **200.000** euro.

Il costo forfettario di ristrutturazione (25% di 200.000 euro) è di **50.000** euro.

La detrazione (50% di 50.000 euro) è pari a **25.000** euro.

Se con lo stesso atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito a ogni singolo immobile.

5.2 A chi spetta

L'agevolazione spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito.

Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione).

Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.

Se l'immobile acquistato sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare (se persona fisica).

Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nel caso in cui la detrazione non sia stata usufruita dal precedente acquirente. Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d'imposta in cui ha acquistato l'immobile.

5.3 Quando può essere richiesta

Per riepilogare, le condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:

- l'unità immobiliare deve essere ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi
- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire **entro 18 mesi** dalla data del termine dei lavori
- l'immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo** o di **ristrutturazione edilizia** riguardanti l'intero edificio. L'agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante). Non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria
- il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.

È possibile usufruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In questo caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere richiesta solo dall'anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati.

Nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno il contribuente usufruirà della detrazione a partire dalla prima rata, indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia art. 3, comma 1, del Dpr n. 380/2001 - lettere c) e d)

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	
sono quelli fatti per la conservazione dell'edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari)	sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

5.4 Come pagare e quali documenti conservare

Per avere l'agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.

Il contribuente deve però essere in possesso dell'atto di acquisto, di assegnazione o del preliminare di vendita registrato, da cui risulti il rispetto dei termini prima indicati.

Se questi atti non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all'impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti le condizioni richieste per avere l'agevolazione.

ATTENZIONE

L'acquirente dell'immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende usufruire della detrazione.

Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

6. LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER RISTRUTTURARE CASA

6.1 In cosa consiste

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale.

In particolare, è possibile portare in detrazione il **19%** degli interessi pagati, indicandone l'importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L'importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a **2.582,25** euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Per **costruzione** e **ristrutturazione** si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell'articolo 3, comma 1 - lettera d), del Dpr n. 380/2001.

La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Per **abitazione principale** si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

6.2 A chi spetta

La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell'unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell'abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l'autorizzazione riguarda i lavori indicati nell'articolo 3, comma 1 - lettera d), del Dpr n. 380/2001.

In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

A prescindere dal requisito della dimora abituale, la detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Per avere l'agevolazione il contribuente deve essere in possesso:

- delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo
- della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione
- della copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.

6.3 Le condizioni per richiederla

È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni:

- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.

La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Comporta la perdita del diritto alla detrazione, inoltre, la mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa. In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono stati ultimati nei termini indicati nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato la costruzione.

Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell'immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori.

La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.

L'agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.

7. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

NORMATIVA

[Dpr n. 633/72](#) - [Tabella A](#) (aliquote dell'imposta sul valore aggiunto)

[Dpr n. 917/1986](#) - Testo unico delle imposte sui redditi - [articolo 16-bis](#) (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) - [articolo 16-ter](#) (riordino delle detrazioni) - [articolo 15](#) (detrazioni per oneri)

[Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989](#) (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

Legge n. 449/1997 - [articolo 1](#) (legge istitutiva della detrazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

[Dm n. 41/1998](#) (regolamento per l'attuazione delle disposizioni sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)

[Dm n. 311/1999](#) (regolamento per le modalità e le condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui per la costruzione dell'abitazione principale)

[Dm 29 dicembre 1999](#) (individuazione dei beni significativi soggetti a Iva con aliquota del 10%)

[Dpr n. 380/2001](#) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Decreto legge n. 78/2010 - [articolo 25](#) (obbligo di banche e Posta di effettuare una ritenuta d'acconto sui bonifici)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010](#) (ritenute sui pagamenti con bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili detraibili)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011](#) (semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti)

Decreto legge n. 63/2013 - [articolo 16](#) (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia)

[Decreto legislativo n. 222/2016](#) (procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione - definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti)

[Legge n. 76/2016](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

[Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 marzo 2018](#) ("Glossario Unico" delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera)

Decreto legge n. 34/2020 - [articolo 119-ter](#) (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - [articolo 1, comma 37](#) (proroga dell'agevolazione) - [articolo 1, comma 43-bis](#) (indicazione nell'atto di affidamento dei lavori del contratto collettivo applicato dai datori di lavoro)

Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - [articolo 1, comma 365](#) (proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

[Decreto legge n. 212/2023](#) (misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Legge n. 213/2023 - [articolo 1, comma 88](#) (aumento all'11% della ritenuta d'acconto)

[Decreto legge n. 39/2024](#) (misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

[Legge n. 207/2024](#) - articolo 1, commi [54](#) e [55](#) (modifica dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Legge n. 199/2025 - [articolo 1, comma 22](#) (modifiche al decreto legge n. 63/2013 in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2026)

PRASSI

Circolare del Ministero delle Finanze [n. 57 del 24 febbraio 1998](#) (primi chiarimenti sulle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Circolare del Ministero delle Finanze [n. 121 dell'11 maggio 1998](#) (ulteriori chiarimenti sulle detrazioni)

Circolare [n. 122/1999](#) (risposte a quesiti vari)

Risoluzione [n. 166/1999](#) (acquisto di un box di pertinenza realizzato su area pubblica)

Circolare [n. 95/2000](#) (risposte a quesiti vari)

Circolare [n. 7/2001](#) (risposte a quesiti vari)

Circolare [n. 13/2001](#) (risposte a quesiti su detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio)

Circolare [n. 55/2001](#) (risposte a quesiti vari)

Risoluzione [n. 136/2002](#) (chiarimenti sulla situazione di convivenza e la qualità di comodatario)

Risoluzione [n. 184/2002](#) (chiarimenti in merito alle fattispecie di familiare convivente, limiti di spesa e cumulabilità)

Circolare [n. 50/2002](#) (risposte a quesiti vari)

Risoluzione [n. 350/2002](#) (chiarimenti relativi a lavori per la realizzazione dei tronchi di collegamento tra una singola abitazione e la rete pubblica)

Circolare [n. 15/2003](#) (paragrafi 2 e 3 – proroga e modificazioni della detrazione per interventi di recupero edilizio su unità abitative e acquisto di immobili ristrutturati)

Circolare [n. 24/2004](#) (risposte a quesiti su detrazioni per ristrutturazione edilizia)

Risoluzione [n. 14/2005](#) (chiarimenti sull'applicazione della detrazione dall'Irpef quando i lavori comportano un cambio di destinazione d'uso dell'immobile ristrutturato)

Risoluzione [n. 1/2007](#) (chiarimenti in merito a questioni varie)

Circolare [n. 36/2007](#) (paragrafo 8 - cumulabilità con altre agevolazioni)

Risoluzione [n. 124/2007](#) (chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni relative alla detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia)

Risoluzione [n. 152/2007](#) (chiarimenti sulla cumulabilità con altre agevolazioni)

Risoluzione [n. 167/2007](#) (edificio costituito da una sola unità abitativa)

Risoluzione [n. 206/2007](#) (coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti comuni)

Risoluzione [n. 18/2008](#) (ristrutturazione edilizia su immobile adibito a B&B)

Risoluzione [n. 19/2008](#) (tetto massimo di spesa per ristrutturazione edilizia riferito all'abitazione)

Risoluzione [n. 38/2008](#) (realizzazione di box pertinenziali)

Risoluzione [n. 45/2008](#) – (applicazione delle ritenute)

Risoluzione [n. 73/2008](#) (detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'abitazione principale)

Risoluzione [n. 181/2008](#) (interventi di ristrutturazione edilizia su abitazioni e pertinenze distintamente accatastate - limite di spesa su cui calcolare la detrazione)

Risoluzione [n. 264/2008](#) (installazione ascensore condominiale)

Risoluzione [n. 282/2008](#) (assegnazione di box pertinenziali)

Risoluzione [n. 314/2008](#) (detrazione in caso di comunione indivisa di beni immobili)

Risoluzione [n. 336/2008](#) (detrazione spese per installazione di un montascale)

Risoluzione [n. 353/2008](#) (pagamento fatture tramite bonifico on line)

Risoluzione [n. 457/2008](#) (vendita immobile ristrutturato acquistato da persona fisica da società di ristrutturazioni)

Risoluzione [n. 77/2009](#) (trasferimento del diritto di detrazione residua in caso di cessione di una quota di proprietà)

Risoluzione [n. 229/2009](#) (detrazione della tassa occupazione suolo pubblico)

Risoluzione [n. 7/2010](#) (detrazione delle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni degli edifici)

Circolare [n. 40/2010](#) (istruzioni sull'applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici)

Risoluzione [n. 3/2011](#) (pagamento oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati)

Risoluzione [n. 4/2011](#) (lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del "Piano Casa")

Risoluzione [n. 7/2011](#) (acquisto di box pertinenziali)

Circolare [n. 20/2011](#) (Parte 2 - risposte a quesiti su detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Circolare [n. 19/2012](#) (Parte 1 - risposte a quesiti su detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo)

Risoluzione [n. 55/2012](#) (dati del bonifico per l'applicazione della ritenuta d'acconto)

Circolare [n. 25/2012](#) (trasferimento detrazione - risposte 1.2 e 1.3)

Risoluzione [n. 22/2013](#) (detrazione per acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica)

Circolare [n. 13/2013](#) (Parte 1 - risposte a quesiti su detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Circolare [n. 29/2013](#) (Parte 2 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Circolare [n. 11/2014](#) ((Parte 4 - risposte a quesiti su recupero del patrimonio edilizio)

Circolare [n. 17/2015](#) (chiarimenti su varie questioni interpretative)

Circolare [n. 3/2016](#) (chiarimenti su varie questioni interpretative)

Circolare [n. 12/2016](#) (chiarimenti su varie questioni interpretative)

Circolare [n. 18/2016](#) (risposte a quesiti vari)

Circolare [n. 20/2016](#) (capitolo I - paragrafo 10 - acquisto immobili residenziali)

Risoluzione [n. 64/2016](#) (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente *more uxorio*)

Circolare [n. 43/2016](#) (acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario)

Risoluzione [n. 9/2017](#) (validità dei pagamenti mediante bonifici su conti accesi presso un istituto di pagamento)

Risoluzione [n. 34/2018](#) (interventi di demolizione e ricostruzione)

Risoluzione [n. 46/2019](#) (mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea)

Circolare [n. 19/2020](#) (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

Circolare [n. 7/2021](#) (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

Circolare [n. 28/2022](#) (par. "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio")

Circolare [n. 17/2023](#) (par. "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio")

Circolare [n. 6/2025](#) (novità in tema di detrazioni - legge di bilancio 2025)

[Circolare n. 8/2025](#) (novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus - legge di bilancio 2025)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili sul sito [Documentazione economica e finanziaria](#), a cura del CERDEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze), o sul sito dell'[Agenzia delle entrate](#).



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: ***Sergio Mazzei***

Capo Ufficio: ***Vito Rossi***

Coordinamento Editoriale: ***Paolo Calderone, Anna d'Angelo***

Progetto grafico: ***Claudia Iraso***

In collaborazione con ***la Divisione Contribuenti***
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali
Settore Consulenza

Segui l'Agenzia su:

Fisco
PORTALE ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE **Oggi**

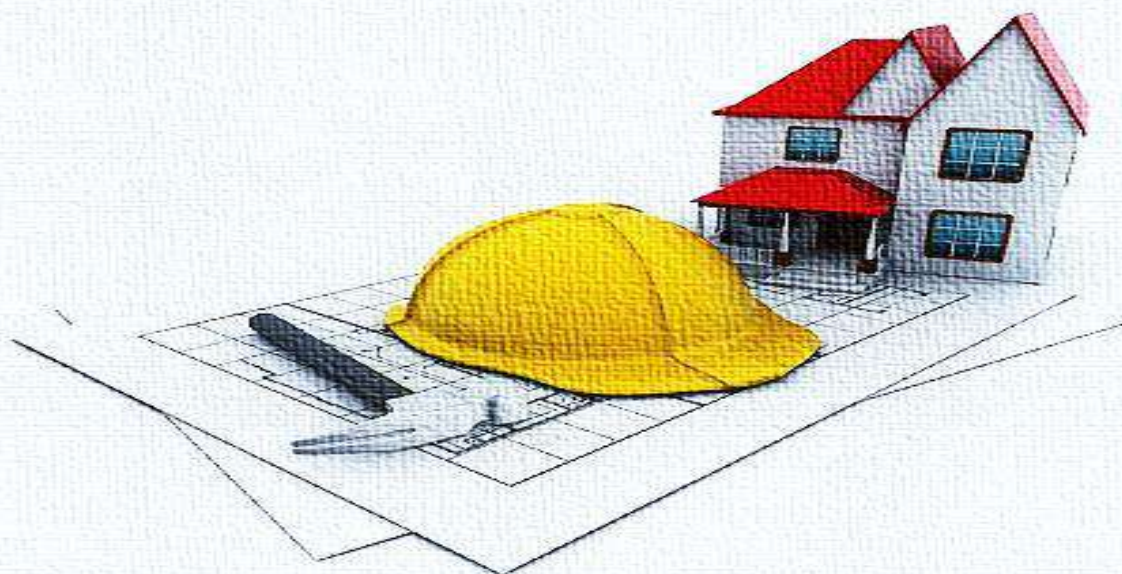


U19-26 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza

L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.

Di seguito la rassegna settimanale dal 9 al 13 febbraio 2026



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

13 febbraio 2026

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Tolleranze di cantiere	Le c.d. tolleranze di cantiere di cui all'art. 34-bis Dpr 380/2001 riguardano l'ipotesi di scostamenti dalle misure indicate nel progetto in sede di esecuzione di un intervento e non certo, come accaduto nel caso in esame, opere nuove ed ulteriori, completamente diverse rispetto al progetto originario e in esso non previste, con modifica della sagoma dell'edificio, effettuate in assenza di titolo legittimante.	Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2026, n. 2054
Cessione di cubatura	La ratio sottesa all'istituto dell'asservimento del terreno per scopi edificatori (ovverosia della cd. cessione di cubatura) è di natura perequativa, è cioè quella di accrescere la potenzialità edilizia di un'area che ne è urbanisticamente sprovvista. Ne consegue che, escludendo l'ammissibilità di una cessione di cubatura nel caso di esaurita capacità edificatoria del fondo di destinazione, ossia per l'esaurimento della volumetria con riferimento al lotto del proprietario acquirente della cubatura stessa, si addiverrebbe ad una tacita abrogazione dell'istituto in parola, in quanto il relativo acquisto serve proprio ad attribuire la capacità edificatoria, ovvero una maggiore volumetria, al lotto dell'acquirente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di verificare se la cessione di cubatura vada o meno ad alterare l'equilibrio urbanistico della zona.	Consiglio di stato, sez. II, 18 dicembre 2025, n. 2151
Condono edilizio – Silenzio assenso DL Salva-Casa - Irretroattività	Il titolo abilitativo tacito (silenzio assenso) per l'istanza di condono edilizio si forma solo in caso di deposito da parte dell'istante di tutta la documentazione richiesta. La domanda di condono deve, pertanto, essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge che è indispensabile proprio ai fini del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi. ~~~~~ Il Decreto-legge n.69/2024 (c.d. "Salva Casa") non ha valore retroattivo per le istanze presentate	Tar Emilia-Romagna, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 17

	prima della sua entrata in vigore.	
Tettoia di copertura – Permesso di costruire	La costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un'opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata. Anche le tettoie di copertura necessitano, dunque, di permesso di costruire quando facciano parte integrante dell'edificio sulle quali vengono realizzate, essendo irrilevante che l'opera possa esprimere o meno una propria volumetria.	<i>Cassazione Penale, sez. III, 30 gennaio 2026, n. 03844</i>
Destinazione d'uso - Nozione	La destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale. Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è dunque solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico - contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria.	<i>Cassazione Penale, sez. III, 30 gennaio 2026, n. 03841</i>

U20-26 - Rentri: temporanea indisponibilità dei servizi, ecco le modalità operative alternative

Il MASE ha comunicato l'indisponibilità dei servizi RENTRI con conseguente applicazione delle procedure emergenziali per garantire la tracciabilità dei rifiuti

Dalle ore 9 del 13 febbraio u.s., i servizi del sistema Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) risultano indisponibili, o solo parzialmente disponibili come comunicato attraverso l'avviso ufficiale pubblicato nella sezione "Avvisi" del portale istituzionale.

Di conseguenza, trovano immediata applicazione le modalità operative previste dal Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio scorso, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Il provvedimento del Mase disciplina le procedure per la gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (Fir) in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi o di impossibilità di operare in modalità digitale, individuando le misure di emergenza e mitigazione attivabili in circostanze come quelle verificatesi oggi.

In sintesi, nei casi di indisponibilità del sistema è ammesso l'utilizzo del Fir in modalità cartacea. In tali circostanze, la tracciabilità dei rifiuti segue integralmente le regole previste per il sistema cartaceo e non sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai formulari emessi in formato cartaceo durante il periodo di indisponibilità. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla news dell'Ance del 9 febbraio 2026.

Per quanto riguarda il Registro di carico e scarico, il Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319, prevede modalità alternative di adempimento. Qualora non sia possibile trasmettere i dati annotati sul registro a causa dell'indisponibilità dei servizi, gli operatori possono effettuare la trasmissione il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche oltre le scadenze stabilite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, restando in ogni caso tracciata dal sistema la data effettiva di invio.

Si precisa che l'attivazione delle modalità operative di sicurezza decorre dalla pubblicazione dell'avviso di indisponibilità e resta efficace fino alla comunicazione di cessazione dell'evento. Il portale Rentri informa che sono in corso gli interventi tecnici necessari al ripristino della piena operatività e che la chiusura dell'evento sarà comunicata con un aggiornamento dell'avviso.

Si raccomanda pertanto agli operatori di monitorare costantemente il sito istituzionale Rentri, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni previste dai Decreti Direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026 ed evitare possibili irregolarità nella gestione degli adempimenti durante il periodo di indisponibilità del sistema.

U21-26 - Rentri, dal Mase l'aggiornamento dei servizi disponibili dopo lo stop

Il MASE ha comunicato il parziale ripristino dei servizi e l'aggiornamento delle modalità operative

A seguito dell'evento che venerdì 13 febbraio scorso ha determinato lo stop di molti servizi del sistema Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), lunedì 16 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha aggiornato l'avviso pubblicato sul sito istituzionale per comunicare che risultano attualmente funzionanti i seguenti servizi:

- servizio per l'iscrizione e il versamento del contributo;
- servizio per la validazione digitale dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) e dei Registri;
- servizi di supporto per la tenuta dei Registri di carico e scarico;
- servizi per la trasmissione al Rentri dei dati riferiti alle operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico.

A decorrere dalla mezzanotte del 18 febbraio, pertanto, non sarà più consentito l'utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall'Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025. Permane, invece, la possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR in formato digitale (previste dall'Allegato 1 al Decreto Direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026), sino a nuovo avviso.

Si precisa, in ogni caso, che, nelle more della pubblicazione dell'avviso di chiusura, la gestione dei FIR in formato digitale, secondo le modalità operative previste dall'articolo 7, comma 8, del DM 59/2023, deve ritenersi un'opzione pienamente vigente e valida ai fini di legge.

U22-26 - Sostenibilità, ASviS premia la Carbon Tool Ance: inserita nel Rapporto Buone pratiche dei territori

La Piattaforma Ance per la Carbon Footprint è stata inclusa come Buona Pratica territoriale nel Rapporto ASviS 2025/2026. Un attestato significativo che conferma l'impegno costante nel favorire la conoscenza e la sensibilità sui temi della sostenibilità

Dall'Asvis arriva un importante riconoscimento della Piattaforma Ance per il calcolo della impronta carbonica come leva strategica per la sostenibilità. Dopo l'assegnazione all'Ance dell'Attestato di buona pratica territoriale 2025 da parte dell'ASviS, l'iniziativa è stata selezionata per l'inserimento nel Rapporto "Buone Pratiche dei Territori 2025/2026", entrando così a far parte delle esperienze più virtuose a livello nazionale.

Il Rapporto, disponibile sul sito dell'ASviS, rappresenta uno strumento di riferimento per la valorizzazione delle progettualità territoriali orientate allo sviluppo sostenibile. Oltre a presentare un profilo dettagliato di ciascuna buona pratica selezionata nel 2025, il documento propone un'analisi trasversale delle iniziative mappate.

Il riconoscimento attribuito alla Piattaforma Carbon Tool rappresenta una conferma significativa del percorso intrapreso dall'Associazione negli ultimi anni. Un impegno costante orientato alla promozione della sostenibilità ambientale e alla diffusione di strumenti innovativi di sensibilizzazione e supporto alle imprese sui temi della responsabilità ambientale, con l'obiettivo di accompagnarle nel rafforzare la propria efficienza e competitività.

Si tratta di un risultato che valorizza non solo il lavoro svolto, ma anche la visione strategica dell'Associazione nel contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello territoriale e nazionale.

U23-26 - Sviluppo di competenze specialistiche per PMI: al via le domande dal 21 aprile per le agevolazioni del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sostiene l'attivazione di percorsi formativi, fino al 50% dei costi per progetti fino a € 60.000, finalizzati a sviluppare competenze nell'ambito della transizione digitale ed ecologica

Conto alla rovescia per usufruire degli incentivi messi in campo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lo sviluppo di competenze specialistiche destinati alle Piccole e Medie imprese. Dal 21 aprile prossimo, infatti, sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni previste dal dicastero di via Veneto, nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027". L'obiettivo è di sostenere le iniziative imprenditoriali finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione che possono sviluppare o consolidare competenze del personale nell'ambito della transizione tecnologica, digitale e verde.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione MIMIT le PMI che alla data di presentazione della domanda rispettano i seguenti requisiti:

- Regularmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
- Con almeno una unità locale ubicata nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Costi ammissibili

Il contributo in questione copre costi quali spese di personale dei formatori, costi di esercizio legati alla formazione (viaggi, alloggi, materiali, attrezzature), servizi di consulenza connessi al percorso formativo, costo del personale partecipante alle attività formative.

Temi oggetto della proposta Progettuale (almeno uno)

- Tecnologie di intelligenza artificiale (IA);
- Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio,
- Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali;
- Digitalizzazione dei processi produttivi e delle catene del valore, reti di sensori intelligenti, Internet of Things (IoT);
- Gestione e analisi dei dati per l'innovazione sostenibile

Come partecipare

E' possibile presentare domanda di ammissione al contributo esclusivamente in forma elettronica, tramite il sito web www.invitalia.it, a partire dalle 12:00 del 21 aprile 2026 ed entro le 12:00 del 23 giugno 2026.

DIHCUBE, il Polo di innovazione digitale coordinato da ANCE, può fornire chiarimenti in merito ai dettagli del bando, alle modalità e ai termini di partecipazione proposti.

Per ogni informazione aggiuntiva, potete contattare: info@dihcube.eu

Decreto ministeriale

Istituzione di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di
competenze specialistiche delle PMI



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica, anche favorendo sinergie e tra il mondo che genera conoscenza e innovazione e il sistema produttivo;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il Titolo XVIII “*Coesione economica, sociale e territoriale*” (articoli 174 – 178);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30.6.2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/1060, il quale, al paragrafo 2, lettera d), stabilisce che il Comitato di sorveglianza del programma approva le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 198/13 del 22.6.2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30.6.2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti in particolare, l'articolo 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l'articolo 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti alla formazione;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate di costi;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 recante gli orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);

Visto il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e, in particolare, l'articolo 2, che definisce gli obiettivi della STEP ed individua i settori nei quali sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche per l'Unione;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 maggio 2024 (C/2024/3209) recante *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”* e, in particolare, la sezione 2 della comunicazione che fornisce chiarimenti sulle tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP;

Visto il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027”* che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla *“Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale”*, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final*, del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e s.m.i.;

Vista la Priorità 1 *“Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”* del Programma sopra indicato, relativa all'Obiettivo Strategico 1 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il relativo Obiettivo Specifico 1.4 *“Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità”*, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, punto iv), del Regolamento (UE) 2021/1058;

Vista l'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale *“Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*;

Visto il documento relativo ai Criteri di selezione delle operazioni;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio *DNSH* nell'ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che inserisce nel decreto

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l'articolo 46-bis, recante “Certificazione della parità di genere”;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) “PMP”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER;
- c) “filiera automotive”: comprende le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori della progettazione, produzione, assemblaggio e distribuzione di veicoli e componenti. Include produttori di auto, fornitori di componenti, distributori e servizi post-vendita, con un crescente focus su innovazione e sostenibilità;
- d) “filiera della moda, del tessile e dell'arredamento”: comprende le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori della progettazione, produzione e commercializzazione di capi

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

d'abbigliamento, tessuti, accessori e arredi. Include la lavorazione delle materie prime, la manifattura industriale e artigianale, il design, la distribuzione e il riciclo, con un focus crescente su innovazione e sostenibilità;

e) “*Principio DNSH*”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

f) “*progetti integrati sovraregionali*”: due o più iniziative di formazione del personale, da realizzare presso le unità locali delle imprese proponenti, ubicate nei territori di almeno due *regioni meno sviluppate*, come definite alla successiva lettera g). I progetti integrati devono prevedere una finalità di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa;

g) “*regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

h) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

i) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

j) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

k) “*regolamento STEP*”: il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

l) “*Soggetto gestore*”: il soggetto di cui all’articolo 2, comma 5, al quale il *Ministero* può ricorrere, anche ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’intervento di cui al presente decreto;

m) “*Strategia nazionale di specializzazione intelligente*”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal *Ministero*, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto, aggiornata con il documento "La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027" adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione.

Art. 2.

Ambito operativo, risorse disponibili e gestione dell'intervento

1. Al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle *PMI* per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili risorse pari a euro 50.000.000,00 (*cinquantamiliioni/00*), a valere sull'Azione 1.4.1 "Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese" prevista nell'Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Una quota pari al 40% (*quaranta per cento*) delle risorse di cui al comma 2, è destinata al sostegno delle imprese operanti nella *filiera automotive* e nella *filiera della moda, del tessile e dell'arredamento*.

4. La dotazione di cui a comma 2 può essere incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

5. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'intervento di cui al presente decreto, il *Ministero* può ricorrere a soggetti individuati anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. Con apposita convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il *Ministero* e il *Soggetto gestore* connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie dell'Azione *Assistenza Tecnica* del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori delle *regioni meno sviluppate* ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

f) non operare nei settori esclusi dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;

g) relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". Per le imprese di micro e piccola dimensione il requisito si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* di cui al comma 1:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 3, finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell'ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale di cui al comma 1, devono:

a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (*diecimila/00*) e non superiori a euro 60.000,00 (*sessantamila/00*). Nel caso di *progetti integrati sovraregionali* tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al *progetto integrato sovraregionale*;

b) essere realizzate nell'ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all'articolo 3, ubicate nei territori delle *regioni meno sviluppate*;

c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all'impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di *Strategia nazionale di specializzazione intelligente* e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l'elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3-anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione;

d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;

e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:

- i. traiettorie tecnologiche della *Strategia nazionale di specializzazione intelligente*;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal *regolamento STEP*;
- iii. processi di transizione verde e digitale;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal *Ministero* e dal decreto di concessione di cui all'articolo 9.

3. Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall'offerta economica che il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

4. Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi, possono essere presentate anche nell'ambito di *progetti integrati sovraregionali*, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il *progetto integrato sovraregionale* può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.

5. Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti voci di costo:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all'iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

2. Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

3. I costi unitari di cui al comma 2 sono definiti sulla base delle opzioni *off-the-shelf* determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

4. Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027.

5. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili di cui al presente articolo.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del *regolamento de minimis*, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (*cinquanta per cento*) delle spese ammissibili indicate all'articolo 5.

2. Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato *progetti integrati sovraregionali* di cui all'articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 7.

Procedura di accesso

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal *Soggetto gestore*. I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del *Ministero*, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione relative ai *progetti integrati sovraregionali*. Il *Soggetto gestore* provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) una scheda descrittiva dell'iniziativa proposta, con indicazione degli ambiti formativi e del numero di dipendenti coinvolti nel percorso di formazione;

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- c) una scheda informativa relativa al fornitore di servizi di formazione e consulenza;
 - d) l'offerta relativa al percorso di formazione da agevolare;
 - e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
 - f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
 - g) un questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, *mainstreaming* di genere ed *empowerment* femminile.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento agevolativo.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.
5. Alle domande presentate è attribuito il codice unico di progetto (CUP) identificativo delle stesse.

Art. 8.

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazione presentate nei termini indicati dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell'ambito di una graduatoria formata secondo quanto specificato al comma 2; pertanto, l'ordine temporale di presentazione delle domande di agevolazione non determina alcun vantaggio o penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Nel caso in cui al termine del periodo di apertura dello sportello agevolativo la riserva finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, non dovesse essere esaurita, le rimanenti risorse finanziarie sono utilizzate per sostenere le iniziative di formazione presentate da imprese non operanti nelle filiere indicate al citato comma 3, dell'articolo 2.

2. La graduatoria di accesso alla fase istruttoria è formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 1 e tenuto conto dell'eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e). Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono fornite le necessarie specificazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche in riferimento al trattamento di eventuali casi di parità di punteggio tra più iniziative. La graduatoria è formata dal *Soggetto gestore* entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande ed

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

è pubblicata nel sito internet di cui all'articolo 7, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del *Ministero*.

3. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell'ambito della graduatoria di cui al comma 2, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

4. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 6.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 3, ivi compreso, ai fini del rispetto del *principio DNSH*, la conformità dell'attività dell'impresa rispetto agli ambiti di intervento esclusi di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 4, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 4. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, ovvero qualora, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, venga accertato il superamento del massimale di aiuti previsto dal *regolamento de minimis*, il *Soggetto gestore* procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 4, lettera b), il *Soggetto gestore* valuta le caratteristiche soggettive del fornitore del percorso di formazione proposto, nonché l'oggetto del percorso medesimo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dagli articoli 4 e 5 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

Concessione delle agevolazioni

1. In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 8, si procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni ed ai connessi adempimenti di

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

registrazione degli aiuti individuali sul *Registro Nazionale degli Aiuti* e a darne comunicazione alle imprese beneficiarie con le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 1, il calendario del programma di formazione oggetto delle agevolazioni e a dare tempestiva comunicazione in merito all'intervenuto avvio del medesimo programma di formazione che deve verificarsi, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del presente decreto.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di due quote, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato. Resta ferma la possibilità di richiedere l'erogazione delle agevolazioni in un'unica quota a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

2. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria in favore del *Soggetto gestore*, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al *Soggetto gestore*, secondo le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono definiti i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5 in tema di opzioni semplificate di costo.

4. Il *Soggetto gestore*, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 3, procede ad accertare la regolarità della documentazione trasmessa nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, il *Soggetto gestore* procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di cui al comma 1.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 11.

Controlli

1. In ogni fase del procedimento, anche tenuto conto del calendario di cui all'articolo 9, comma 2, il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Soggetto gestore* o dal *Ministero* e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative all'iniziativa oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate.

2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.

3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1, non siano state approvate dal *Soggetto gestore*.

4. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nell'ambito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 13.

Revoche

1. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

- a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento;
- c) non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni;
- d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 11;
- e) le prestazioni agevolate non si concludano entro i termini previsti dal presente decreto;
- f) siano rilevate variazioni delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 14.

Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto dei regolamenti, vincoli e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, e in particolare a:

- a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal *Ministero*;
- b) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese;
- c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
- d) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE). 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, all'integrazione di genere e

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

all'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;

e) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

f) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal *Ministero*;

g) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, è definito l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

FIRMATO URSO

Roma, 4 settembre 2025

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Allegato n. 1

(Articolo 8, comma 2)

La graduatoria di accesso alla fase istruttoria cui all'articolo 8, comma 2 è formata dal *Soggetto gestore* in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di seguito riportati, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1:

A. Base organica dell'impresa: da calcolare sulla base del personale impiegato nelle unità locali oggetto del programma di formazione alla data di presentazione della domanda;

B. Coinvolgimento del personale al percorso di formazione: da calcolare sulla base del rapporto tra il numero dei discenti coinvolti nel progetto di formazione e il personale impiegato nelle unità locali oggetto del programma di formazione alla data di presentazione della domanda di cui al criterio A;

C. Valorizzazione degli ambiti formativi oggetto dell'iniziativa di formazione: da valutare con riferimento agli ambiti ed alle tematiche coperte dal progetto di formazione;

D. Valorizzazione della filiera di appartenenza: da valutare con riferimento all'appartenenza del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, ad un contratto di rete che abbia come oggetto lo sviluppo e il rafforzamento della filiera di appartenenza.

E. Valorizzazione del settore produttivo: da valutare con riferimento allo svolgimento, alla data di presentazione della domanda, di un'attività economica primaria da parte del soggetto proponente, rientrante nella sezione C – *Attività manifatturiere*, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ad eccezione dei settori esclusi dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058.

Decreto direttoriale

Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 - Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”*



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025 che istituisce un regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese di micro, piccola e media dimensione, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, delle modalità di presentazione delle domande di erogazione, dei criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, degli oneri informativi a carico delle imprese e degli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dal predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono dirette al sostegno di iniziative cofinanziabili nell'ambito dell'Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese” del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 recante gli orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);

Visti, tra gli altri, gli articoli 49 e 69 del predetto regolamento (UE) 2021/1060, relativi, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione da parte dell'autorità di gestione dell'elenco contenente i dati delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e agli obblighi attinenti alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e, in particolare, l'azione dell'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico RSO1.4. *“Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)”*;

Visto il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027”* che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla *“Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale”*, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e, in particolare, l'articolo 2, che definisce gli obiettivi della STEP ed individua i settori nei quali sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche per l'Unione;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 maggio 2024 (C/2024/3209) recante *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)” e, in particolare, la sezione 2 della comunicazione che fornisce chiarimenti sulle tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

Visto il documento Criteri di selezione delle operazioni (versione n. 2.0), approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma l'8 gennaio 2025;

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio *DNSH* nell'ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, l’articolo 46-bis, recante “*Certificazione della parità di genere*”;

Visto, altresì, l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*”, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il decreto del Direttore Generale della DGIAI prot. n. 85 del 17 gennaio 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Anna Maria Fontana l’incarico di direzione della Divisione III – “*Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie*” della DGIAI”;

Considerata la determina n. 173 del 23 gennaio 2026 dell’Autorità di gestione che approva la Nota metodologica per l’adozione delle opzioni semplificate di costo, definite sulla base del Regolamento 1676/2023, recante le tariffe orarie per la determinazione e la rendicontazione delle spese, come riportate nell’allegato 3 al presente decreto direttoriale;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) “*decreto*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025, che istituisce un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle *PMI*, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale;

c) “*certificazione della parità di genere*”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e ss.mm.ii., i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

d) “*filiera automotive*”: comprende le micro, piccole e medie imprese (*PMI*) operanti nei settori della progettazione, produzione, assemblaggio e distribuzione di veicoli e componenti. Include produttori di auto, fornitori di componenti, distributori e servizi post-vendita, con un crescente focus su innovazione e sostenibilità;

e) “*filiera della moda, del tessile e dell’arredamento*”: comprende le micro, piccole e medie imprese (*PMI*) operanti nei settori della progettazione, produzione e commercializzazione di capi d’abbigliamento, tessuti, accessori e arredi. Include la lavorazione delle materie prime, la manifattura industriale e artigianale, il design, la distribuzione e il riciclo, con un focus crescente su innovazione e sostenibilità;

a) “*DSAN*”: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

b) “*piattaforma informatica*”: la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet del *Soggetto gestore*;

c) “*PMP*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del *regolamento GBER*;

f) “*Principio DNSH*”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

g) “*progetti integrati sovraregionali*”: due o più iniziative di formazione del personale, da realizzare presso le unità locali delle imprese proponenti, ubicate nei territori di almeno due *regioni meno sviluppate*, come definite alla successiva lettera i). I progetti integrati devono prevedere una finalità di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

h) “*rating di legalità*”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

i) “*regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

j) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

k) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

l) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

m) “*regolamento STEP*”: il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

n) “*Soggetto gestore*”: Invitalia S.p.A.;

o) “*Strategia nazionale di specializzazione intelligente*”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal *Ministero*, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto, aggiornata con il documento “La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027” adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- p) “*Carta di Identità Elettronica*”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
- q) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
- r) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 2.

(Ambito di applicazione e gestione dell’intervento)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto*, volto ad accrescere le competenze del capitale umano delle *PMI* per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
2. Gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza, l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni sono svolti dal *Soggetto gestore*, sulla base dell’articolazione di competenze prevista dal presente provvedimento e dalla convenzione con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

Art. 3.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione nel sito internet del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del **12 marzo 2026** e sino alle ore 12:00 del **14 maggio 2026**. Il *Soggetto gestore* provvede, entro 30 giorni dalla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
2. L’accesso alla *piattaforma informatica*:
 - a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente ovvero della *PMI* capofila di un *progetto integrato sovraregionale* tramite *SPID*, *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica*;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

b) è riservato al rappresentante legale della *PMI* richiedente ovvero, nel caso di *progetto integrato sovraregionale*, della *PMI* capofila, come risultante dal relativo certificato camerale. L'accesso alla piattaforma è altresì possibile ad un soggetto delegato dalla *PMI* richiedente ovvero capofila, cui è conferita la delega alla compilazione e all'invio della domanda tramite la citata *piattaforma informatica*. Resta inteso che la sottoscrizione digitale della domanda deve essere a cura del rappresentante legale della *PMI* ovvero della *PMI* capofila.

3. La domanda di agevolazione deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del *Soggetto gestore* indicato al comma 1 e deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della *PMI* ovvero della *PMI* capofila. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate, nonché la mancata compilazione o trasmissione della documentazione richiesta, comporta l'improcedibilità della stessa.

4. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

a) i dati anagrafici della *PMI* richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del/dei titolare/i effettivo/i;

b) i dati principali dell'iniziativa proposta;

c) l'indicazione degli ambiti formativi oggetto dell'iniziativa, tra quelli indicati nell'allegato n. 1, e delle unità locali coinvolte nell'iniziativa;

d) le spese oggetto dell'iniziativa, riconducibili alle voci di costo ammissibili di cui all'articolo 5 del *decreto*;

e) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, che dovranno in ogni caso coincidere con quelli indicati nell'ambito della scheda descrittiva di cui al comma 5, lettera a);

f) le agevolazioni richieste.

5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) scheda descrittiva recante, tra l'altro, il contenuto e le finalità del percorso di formazione proposto, la durata, il numero di ore di formazione previste, il numero e il nominativo dei dipendenti coinvolti. In apposita sezione sono descritti, altresì, gli elementi qualificanti dei *progetti integrati sovraregionali* di cui all'articolo 4, comma 4, del *decreto*, quelli necessari alla valutazione della sussistenza di effettivi vantaggi competitivi conseguenti alla realizzazione di un percorso di formazione in forma integrata nonché quelli utili alla verifica delle condizioni previste dal richiamato articolo 4, comma 4;

b) scheda informativa relativa al fornitore di servizi di formazione, contenente l'elenco dei progetti realizzati negli ultimi tre anni nelle materie oggetto della consulenza, con l'indicazione per ciascun progetto dell'importo, dell'oggetto e dell'ambito di applicazione;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

c) offerta economica del fornitore di servizi di formazione e consulenza, recante chiara indicazione del contenuto e delle attività prevista dal percorso di formazione e delle modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso;

d) *DSAN* in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni della *PMI* richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento, ivi compreso il non operare in uno dei settori esclusi dal campo di applicazione del *regolamento de minimis* di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento;

e) *DSAN* relativa alla determinazione della dimensione di impresa;

f) *DSAN* in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;

g) *DSAN* concernente l'assolvimento dell'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023;

h) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del *rating di legalità* e della *certificazione della parità di genere*;

i) copia della *certificazione della parità di genere* eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

j) un questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, *mainstreaming* di genere ed *empowerment* femminile;

k) l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal *Soggetto gestore* nel sito internet di cui al comma 1.

6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva per tutta la durata dell'iter agevolativo.

7. Nel caso di *progetti integrati sovraregionali*, la domanda di agevolazione è presentata dalla *PMI* capofila che assume il ruolo di referente unico nei confronti del *Soggetto gestore* completa, per ciascuna *PMI* proponente, delle informazioni di cui al comma 4 e della documentazione di cui al comma 5, lettere d), f), g), h), i), j), k).

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *decreto*, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

9. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* genera il *CUP* e lo comunica alla casella di posta elettronica certificata (PEC), di cui al comma 6. In caso di presentazione di *progetti integrati sovraregionali*, il *Soggetto gestore* genera il *CUP* per ciascuna *PMI* proponente e provvede a comunicarlo alla casella PEC del soggetto capofila, di cui al medesimo comma 7.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

10. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della capacità dell'impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

Art. 4.

(Formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie)

1. Il *Soggetto gestore*, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, procede a formare la graduatoria di accesso alla fase istruttoria, redatta sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione stabiliti all'articolo 8 del *decreto*, applicando i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 2 e i punteggi ivi previsti, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 2, comma 3 del *decreto*, destinata al sostegno delle imprese operanti nella *filiera automotive* e nella *filiera della moda, del tessile e dell'arredamento*.

2. L'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alle lettere A, B e C dell'allegato n. 2 è effettuata mediante interpolazione lineare dei valori conseguiti per ciascuno dei predetti criteri, attribuendo al valore minimo il punteggio pari a 2 e al valore massimo il punteggio pari a 15, ovvero pari a 10 per il criterio di cui alla lettera C, secondo la formula riportata nel medesimo allegato n. 2.

3. Il punteggio determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1 è incrementato:

a) del 5% (*cinque percento*) qualora la *PMI* proponente o, nel caso di *progetti integrati sovraregionali*, almeno la metà delle *PMI* partecipanti al progetto, sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);

b) del 5% (*cinque percento*) qualora la *PMI* proponente o, nel caso di *progetti integrati sovraregionali*, almeno la metà delle *PMI* partecipanti al progetto, siano in possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, della *certificazione della parità di genere*.

4. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto che ha conseguito il punteggio più elevato in relazione al criterio di valutazione "B - Coinvolgimento del personale al percorso di formazione", di cui all'allegato n. 2.

5. La graduatoria di cui al comma 1, formata sulla base dei dati esposti nella domanda di agevolazione di cui all'articolo 3, è pubblicata, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it) e del *Ministero* (www.mimit.gov.it).

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Art. 5.

(Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni)

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 4, secondo l'ordine definito nella stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2 del *decreto*, il *Soggetto gestore* svolge le attività istruttorie delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3.

2. L'attività istruttoria, da completare nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 4, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 5, è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, ivi compresi, ai fini del rispetto del *principio DNSH*, la conformità dell'attività dell'impresa rispetto agli ambiti di intervento esclusi di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata dell'iniziativa proposta e ai parametri di costo.

4. In caso di positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* prosegue nell'esame di merito di cui al comma 2, lettera b), verificando la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dagli articoli 4 e 5 del decreto e valutando le caratteristiche soggettive del fornitore del percorso di formazione nonché l'oggetto del percorso stesso. Il *Soggetto gestore* accerta, inoltre, la pertinenza delle spese, determina il costo complessivo ammissibile, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 6, e calcola l'ammontare delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 6 del *decreto*.

5. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 2, il *Soggetto gestore* può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni.

6. Nel caso in cui la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al comma 3, o l'esame di merito di cui al comma 4, si concluda con esito negativo ovvero qualora, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, venga accertato il superamento del massimale di aiuti previsto dal *regolamento de minimis*, il *Soggetto gestore* procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

7. Con riferimento ai *progetti integrati sovraregionali* presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del *decreto*, il *Soggetto gestore* procede alle verifiche di cui ai commi 3 e 4 relativamente a ciascuna *PMI* co-proponente. Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito parzialmente negativo, la

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

conclusione con esito positivo delle valutazioni è condizionata alla verifica della capacità del programma integrato residuale di apportare gli effettivi vantaggi competitivi indicati in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando che la non ammissibilità di una o più *PMI* co-proponenti non comporta automaticamente la non ammissibilità dell'intero progetto integrato.

8. In esito alle attività istruttorie di cui al comma 2, il *Soggetto gestore* procede, in riferimento alle domande di agevolazioni per le quali le predette attività si sono concluse con esito positivo, ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto*. In caso di adozione di un provvedimento cumulativo, lo stesso è pubblicato nel sito internet di cui all'articolo 3, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del *Ministero*.

9. Al fine di consentire i controlli di cui all'articolo 11 del *decreto*, la *PMI* beneficiaria, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo *decreto*, è tenuta a trasmettere al *Soggetto gestore* tramite la *piattaforma informatica*, entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 8 e, comunque, prima della data prevista per l'avvio delle attività di formazione agevolate, il calendario del programma di formazione oggetto di agevolazione, nonché a comunicare tempestivamente l'intervenuto avvio del medesimo programma, che deve verificarsi, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del *decreto*.

10. Qualora, nel corso delle verifiche istruttorie di cui al presente articolo non siano riscontrati i requisiti per l'accesso alla riserva di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*, il progetto può essere ammesso al finanziamento esclusivamente nei limiti delle risorse residue eventualmente disponibili.

Art. 6.

(Modalità di determinazione e rendicontazione dei costi)

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alle fasi di rendicontazione e controllo dei progetti e dei costi ammissibili, le spese saranno rendicontate, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, mediante l'utilizzo di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

2. L'opzione semplificata di costo, di cui al comma 1, consiste in una tariffa oraria stabilita sulla base del Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021. Tale tariffa copre tutti i costi ammissibili dell'operazione:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all'iniziativa di formazione;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

3. Il costo rendicontabile è determinato in funzione della regione in cui è attuato il progetto, sulla base delle tariffe orarie riportate nell'allegato n. 3, ed è valorizzato secondo la seguente formula:

$$\text{Costo rendicontabile (€)} = \text{Tariffa oraria complessiva (€)} \times \text{n. ore di formazione} \times \text{n. di partecipanti}$$

4. La tariffa oraria di cui al presente articolo costituisce l'unica modalità ammessa per la rendicontazione dei costi.

5. Le spese devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa nazionale applicabile nonché ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la *piattaforma informatica*, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it). Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

2. Alla richiesta di erogazione di cui al comma 1, deve essere allegata la seguente documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività formative previste dalla proposta progettuale approvata:

a) scheda descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento che includa il dettaglio dei moduli formativi erogati, l'elenco nominativo del personale coinvolto con indicazione del ruolo organizzativo e i risultati raggiunti in termini di sviluppo e rafforzamento delle competenze;

b) schede di registrazione della presenza del personale partecipante all'iniziativa di formazione, firmate dai singoli lavoratori. Tali schede devono essere presentate, nel caso di *progetti integrati sovraregionali*, da ciascuna *PMI* beneficiaria, ivi incluso il soggetto capofila;

c) timesheet della risorsa coinvolta nell'iniziativa di formazione con evidenza delle ore dedicate alla formazione, firmato dal lavoratore e dal responsabile di progetto, riportante il Codice Unico Progetto (CUP) e il riferimento alla misura agevolativa;

d) copie dei contratti stipulati con i soggetti incaricati dell'erogazione delle attività formative, riportanti il Codice Unico Progetto (CUP) e il riferimento alla misura agevolativa;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

e) materiale didattico predisposto e presentato durante le classi formative ed eventuali prove fotografiche;

f) ulteriore eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, secondo quanto indicato dal *Ministero* e/o dal *Soggetto gestore* in sede attuativa.

3. Le agevolazioni sono erogate in non più di due stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50 (cinquanta) per cento delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

4. È fatta salva la possibilità per le imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto*, di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento dell'iniziativa di formazione, di importo non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria. La predetta garanzia fidejussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet del *Soggetto gestore* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata verrà recuperata nel saldo delle agevolazioni.

5. Il *Soggetto gestore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e procede, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5.

6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli all'impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindici) giorni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Art. 8.

(Variazioni)

1. Le variazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto* devono essere tempestivamente comunicate al *Soggetto gestore* con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Il *Soggetto gestore* verifica la documentazione di cui al comma 1 e procede all'aggiornamento istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Ministero* e del *Soggetto gestore*.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del *Ministero*, www.mimit.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



GIUSEPPE BRONZINO
MISE/80230390587
26.01.2026 11:32:03
UTC

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato n. 1

(Articolo 3, comma 4, lett. c))

Le iniziative di formazione del personale ammissibili alle agevolazioni del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 devono avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche.

1. Aerospazio e Difesa

- 1.1. Riduzione dell'impatto ambientale (green engine)
- 1.2. Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina
- 1.3. Sistema air traffic management avanzato
- 1.4. UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé)
- 1.5. Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione
- 1.6. Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati
- 1.7. Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro
- 1.8. Sistemi e tecnologie per la cantieristica militare

2. Salute, alimentazione, qualità della vita

- 2.1. Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare
- 2.2. E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività
- 2.3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata
- 2.4. Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
- 2.5. Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro
- 2.6. Sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari
- 2.7. Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali

3. Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente

- 3.1. Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
- 3.2. Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata
- 3.3. Materiali innovativi ed ecocompatibili
- 3.4. Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie
- 3.5. Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

3.6. Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment

3.7. Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita

4. Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività

4.1. Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy

4.2. Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici

4.3. Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale

4.4. Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale

5. Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente

5.1. Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone

5.2. Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio

5.3. Sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things

5.4. Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy

6. Tecnologie digitali

6.1. Tecnologie di semiconduttori avanzati

6.2. Tecnologie di intelligenza artificiale

6.3. Tecnologie quantistiche

6.4. Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali

6.5. Tecnologie di rilevamento avanzato

6.6. Robotica e sistemi autonomi

7. Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

7.1. Tecnologie Solari

7.2. Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore

7.3. Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia

7.4. Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica

7.5. Tecnologie dell'idrogeno

7.6. Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili

7.7. Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- 7.8. Tecnologie delle reti elettriche
- 7.9. Tecnologie della fissione nucleare
- 7.10. Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
- 7.11. Tecnologie idroelettriche
- 7.12. Altre tecnologie delle energie rinnovabili
- 7.13. Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
- 7.14. Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
- 7.15. Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione
- 7.16. Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO₂
- 7.17. Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti
- 7.18. Altre tecnologie nucleari
- 7.19. Tecnologie dell'economia circolare

8. Biotecnologie

- 8.1. DNA/RNA
- 8.2. Proteine e altre molecole
- 8.3. Coltura e ingegneria cellulare e tissutale
- 8.4. Tecniche biotecnologiche di processo
- 8.5. Vettori genici e RNA
- 8.6. Bioinformatica
- 8.7. Nanobiotecnologia

9. Processi di transizione verde e digitale (non ricompresi nelle precedenti aree di intervento)

- 9.1. Efficienza energetica e gestione sostenibile delle risorse
- 9.2. Digitalizzazione dei processi produttivi e delle catene del valore
- 9.3. Mobilità sostenibile e logistica intelligente
- 9.4. Economia circolare e uso efficiente delle risorse
- 9.5. Gestione e analisi dei dati per l'innovazione sostenibile

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato n. 2
(Articolo 4, commi 1 e 2)

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALLA FASE ISTRUTTORIA

Criterio di valutazione	Elementi di valutazione	Condizione	Punteggio	Specifiche
A. Base organica dell'impresa	A= personale impiegato nelle unità locali oggetto del programma di formazione alla data di presentazione della domanda (<i>numero</i>)	Interpolazione lineare (N. personale min; N. personale max)	2-15	Nel caso di <i>progetti integrati sovraregionali</i> , il valore del parametro "A" è determinato dalla somma del personale impiegato, alla data di presentazione della domanda, presso le unità locali oggetto del programma di formazione di tutte le <i>PMI</i> partecipanti al progetto.
B. Coinvolgimento del personale al percorso di formazione	B=numero dei discenti coinvolti nel progetto di formazione/criterio A	Interpolazione lineare ((N. discenti/A) min; (N. discenti/A) max)	2-15	Nel caso di <i>progetti integrati sovraregionali</i> , il numero di discenti è dato dalla somma dei discenti coinvolti nel programma di formazione di tutte le <i>PMI</i> partecipanti al progetto.
C. Valorizzazione degli ambiti formativi oggetto dell'iniziativa di formazione	C=Numero ambiti formativi oggetto dell'iniziativa di formazione	Interpolazione lineare (N. ambiti formativi min; N. ambiti formativi max)	2-10	Il valore del parametro "C" coincide con il numero di ambiti formativi (a due cifre) selezionati tra quelli indicati nell'Allegato n. 1.
D. Valorizzazione filiera di appartenenza	D=Appartenenza, alla data di presentazione della domanda, ad un contratto di rete che abbia come oggetto lo sviluppo e il rafforzamento della filiera di appartenenza	SI	3	Nel caso di <i>progetti integrati sovraregionali</i> , ai fini dell'attribuzione del punteggio, almeno il 50% dei soggetti facenti parte del progetto deve soddisfare il criterio "D"
		NO	0	
E. Valorizzazione del settore produttivo	E=Svolgimento, alla data di presentazione della domanda, di un'attività economica primaria rientrante nella sezione C – <i>Attività manifatturiere</i> , secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2025	SI	5	Nel caso di <i>progetti integrati sovraregionali</i> , ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutti i soggetti facenti parte del progetto devono soddisfare il criterio "E"
		NO	0	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

FORMULA PER INTERPOLAZIONE LINEARE DEI PUNTEGGI

$$Pe_i = [(Cti - Cti_min)/(Cti_max - Cti_min) * Pe_max] - [(Cti - Cti_max)/(Cti_max - Cti_min) * Pe_min]$$

Dove:

Pe_i = Punteggio totalizzato dall'i-esimo progetto sul criterio

Pe_{max} = Punteggio massimo previsto dal criterio

Pe_{min} = Punteggio minimo previsto dal criterio

Cti_{im} = Valore criterio "x" progetto i-esimo

Cti_{max} = Valore criterio massimo "x" individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

Cti_{min} = Valore criterio minimo "x" individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato n. 3

(Articolo 6, commi 3 e 4)

**TARIFFE ORARIE REGIONALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE E LA
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI**

<i>Regione</i>	<i>Tariffa oraria complessiva</i>
Basilicata	47,22 €
Calabria	41,19 €
Campania	46,13 €
Molise	45,03 €
Puglia	45,03 €
Sardegna	46,13 €
Sicilia	47,22 €

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato n. 4

(Articolo 9, comma 2)

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 4
SETTEMBRE 2025 E DAL PRESENTE DECRETO DIRETTORIALE**

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Decreto ministeriale, articolo 7, comma 2; decreto direttoriale, articolo 2		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☒
☐
☐

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione nel sito internet del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), e dalle ore 12.00 del **12 marzo 2026** e sino alle ore 12:00 del **14 maggio 2026**. Il *Soggetto gestore* provvede, entro 30 giorni dalla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *decreto*, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

La domanda di agevolazione deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del *Soggetto gestore* e deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della PMI o della PMI capofila. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 2, nonché la mancata compilazione o trasmissione della documentazione richiesta, comporta l'improcedibilità della stessa.

¹ Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2025, n. 250, come specificati dal presente decreto direttoriale. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

2) Trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto direttoriale, articolo 2, comma 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒
☐
☐
☐

Il *Soggetto gestore* può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni.

3) Richiesta di erogazione			
Riferimento normativo interno	Decreto ministeriale, articolo 10 - Decreto direttoriale, articolo 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☒
☐
☐

Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la *piattaforma informatica*, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it). Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto*, di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento dell'iniziativa di formazione, di importo non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet del *Soggetto gestore* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

4) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	Decreto ministeriale, articolo 12 - Decreto direttoriale, articolo 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒
☐
☐
☐

Le variazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto* devono essere tempestivamente comunicate al *Soggetto gestore* con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

Il *Soggetto gestore* verifica la documentazione e procede all'aggiornamento istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Decreto direttoriale

Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI

Modifica dei termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 - Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”*



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025 che istituisce un regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese di micro, piccola e media dimensione, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, delle modalità di presentazione delle domande di erogazione, dei criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, degli oneri informativi a carico delle imprese e degli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dal predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono dirette al sostegno di iniziative cofinanziabili nell'ambito dell'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* del Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 recante gli orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visti, tra gli altri, gli articoli 49 e 69 del predetto regolamento (UE) 2021/1060, relativi, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione da parte dell'autorità di gestione dell'elenco contenente i dati delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e agli obblighi attinenti alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e, in particolare, l'azione dell'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico RSO1.4. *“Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)”*;

Visto il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027”* che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla *“Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale”*, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e, in particolare, l'articolo 2, che definisce gli obiettivi della STEP ed individua i settori nei quali sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche per l'Unione;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 maggio 2024 (C/2024/3209) recante *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”* e, in particolare, la sezione 2 della comunicazione che fornisce chiarimenti sulle tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

Visto il documento Criteri di selezione delle operazioni (versione n. 2.0), approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma l'8 gennaio 2025;

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio *DNSH* nell'ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", l'articolo 46-bis, recante "*Certificazione della parità di genere*";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177 (nel seguito anche solo "*decreto direttoriale*"), recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione del regime d'aiuto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, volto ad accrescere le competenze del capitale umano delle PMI;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera n) del sopra citato *decreto direttoriale*, che individua Invitalia S.p.a. quale soggetto gestore della misura "*Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI*", disponendo in particolare che la stessa sia competente per le attività relative alla selezione delle iniziative da finanziare, alla gestione e al monitoraggio della misura, incluse quelle di concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;

Vista la nota prot. MIMIT n. 10054 del 10 febbraio 2026, con cui Invitalia S.p.a. ha rappresentato al Ministero l'opportunità di valutare un differimento dei termini per la presentazione delle domande previsti dal menzionato *decreto direttoriale*, al fine di permettere alla stessa Invitalia S.p.a. di predisporre la modulistica per l'accesso alle agevolazioni e realizzare la piattaforma per la presentazione telematica delle istanze;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Considerata la necessità di consentire il completamento di tutti adempimenti amministrativi e tecnici volti all'implementazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1 del sopra citato *decreto direttoriale*, dedicata alla presentazione delle domande di agevolazione e messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore dell'intervento agevolativo;

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare il sopra citato articolo 3, comma 1 del *decreto direttoriale* con riferimento ai termini per la presentazione delle domande di agevolazione ad avvenuto completamento della piattaforma telematica a tal fine predisposta;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 85 del 17 gennaio 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Anna Maria Fontana l'incarico di direzione della Divisione III – “*Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie*” della DGIAP”;

Vista la determina n. 173 del 23 gennaio 2026 dell'Autorità di gestione che approva la Nota metodologica per l'adozione delle opzioni semplificate di costo, definite sulla base del Regolamento 1676/2023, recante le tariffe orarie per la determinazione e la rendicontazione delle spese, come riportate nell'allegato 3 al presente decreto direttoriale;

DECRETA

Articolo unico

(Modifica al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177, le parole “*a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del 14 maggio 2026*” sono sostituite dalle seguenti “*a partire dalle ore 12.00 del 21 aprile 2026 e sino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026*”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mimit.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
10.02.2026 16:05:37
GMT+00:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

U24-26 - RENTRI: possibile lo slittamento di alcune scadenze

Con il Ddl Milleproroghe potrebbero essere differiti i termini relativi al FIR digitale, ai sistemi di geolocalizzazione e al regime sanzionatorio per la trasmissione dei dati al RENTRI

Durante l'iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 2753), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) prevede scadenze progressive non solo per l'iscrizione dei soggetti obbligati, ma anche per ulteriori adempimenti, tra cui:

- l'utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale;
- la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
- la trasmissione dei dati al RENTRI con il relativo regime sanzionatorio.

Sotto tali profili, le proposte emendative approvate mirano a introdurre i seguenti differimenti:

- Fir digitale : fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati all'xFIR, possono scegliere di continuare ad utilizzare il Fir Cartaceo in alternativa a quello digitale.
- Geolocalizzazione : il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi costituisce requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell' Albo nazionale gestori ambientali viene differito dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.
- Trasmissione dei dati del FIR : le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti negli xFIR si applichino a decorrere dal 15 settembre 2026 .

Tuttavia, perché tali proroghe siano effettive , occorrerà attendere la conclusione dell'iter parlamentare e la pubblicazione della legge di conversione del Decreto Milleproroghe in GU che dovrà intervenire entro il 1° marzo. Il provvedimento è attualmente all'esame della Camera in prima lettura e dovrà successivamente essere approvato in seconda lettura dal Senato.

Si precisa pertanto che, fino alla pubblicazione della legge in GU , le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze attualmente previste dal RENTRI. Resta ferma, per quanto riguarda il FIR digitale, la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali attivate a seguito dell'evento che ha determinato la temporanea indisponibilità di alcuni servizi del sistema.

LL.PP.7-26 - Carenza di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili: è sempre necessario il ricorso al subappalto o in alternativa all'avvalimento

Secondo il Consiglio di Stato, qualora un operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA richiesta per una categoria scorporabile non è consentito il ricorso al surplus di qualificazione della categoria prevalente. Né è possibile evitare il ricorso al subappalto o all'avvalimento qualora la categoria scorporabile rappresenti una lavorazione di importo inferiore al 10% del valore complessivo dell'appalto o ad euro 150.000. Ne consegue che la clausola di gara secondo cui la categoria prevalente è comprensiva delle lavorazioni inferiori al 10% deve essere interpretata *secundum legem* e non può derogare al regime di qualificazione obbligatoria introdotto dal d.lgs. n. 36/2023

Con la sentenza n. 10162 del 22 dicembre 2025, il Consiglio di Stato è intervenuto in appello su una controversia riguardante il tema del subappalto e delle qualificazioni SOA nelle categorie scorporabili.

Secondo i giudici, qualora un operatore economico presenti una qualificazione superiore nella categoria prevalente, non può più ricorrere ad essa per ricoprire la carenza di qualificazione per la categoria scorporabile. Di tal ch , va interpretata *secundum legem* quella clausola del bando di gara ai sensi della quale la categoria prevalente   comprensiva delle lavorazioni inferiori al 10% del valore dell'importo complessivo dei lavori.

IL FATTO

Il contenzioso trae origine da una gara bandita dal Comune di Potenza per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "riqualificazione del complesso ex scuola media". Il secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione deducendo principalmente l'assenza della dichiarazione di subappalto necessario in relazione alla categoria scorporabile, superata con l'illegittima attivazione del soccorso istruttorio.

Il TAR adito respingeva il ricorso, rilevando che la dichiarazione resa dall'operatore economico nel DGUE, relativa al ricorso al subappalto, fosse idonea a manifestare la volont  di qualificarsi mediante subappalto. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva la censura irrilevante alla luce della previsione del disciplinare secondo cui la categoria prevalente ricomprende tutte le lavorazioni di importo inferiore al 10%.

Il Collegio rilevava, infine, la legittimit  del soccorso istruttorio in virt  di "un contesto caratterizzato da obiettiva perplessit  di DGUE, che non consentiva di specificare la natura facoltativa o qualificante del subappalto".

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza   stata impugnata in appello dall'originaria ricorrente che ha chiesto l'accoglimento delle censure formulate in primo grado.

L'appello   stato ritenuto fondato e l'aggiudicazione annullata, con conseguente riforma

della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d'appello con cui si denunciava l'assenza di qualificazione dell'aggiudicataria per la categoria scorporabile, nonché l'omessa dichiarazione di subappalto o di avvalimento in ordine a quest'ultima e l'inammissibilità del soccorso istruttorio espletato, con assorbimento degli altri motivi.

Anzitutto i giudici hanno ritenuto che l'art. 3 del disciplinare di gara ai sensi del quale la categoria prevalente ricomprende tutte le lavorazioni inferiori al 10% o ad euro 150.000, deve essere interpretato alla luce del contesto normativo vigente all'epoca della gara. La gara, in particolare, risale al 14 marzo 2025 e pertanto risultava applicabile la disciplina del nuovo codice appalti. Quest'ultimo all'art. 2, comma 2, all. II.12, prevede che la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a svolgere i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. Pertanto, la nuova disciplina prevede che tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria: l'eventualità in cui un operatore economico presenti una qualificazione superiore per una data categoria non lo abilita a eseguire i lavori di una categoria per la quale non presenta la qualificazione da essa richiesta.

Occorre specificare che ante codice del 2023 era previsto l'art. 12, d.l. n. 47/2014, il quale consentiva all'affidatario in possesso della qualificazione della categoria generale ovvero delle categorie specializzate indicate nel bando o nell'avviso o nell'invito come categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell'opera di importo inferiore al 10% del valore complessivo dell'opera ovvero a 150 mila euro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni in alternativa al subappalto.

Tale disposizione è però venuta meno e in virtù della nuova disciplina, l'operatore economico aggiudicatario può eseguire unicamente le opere per le quali presenta la qualificazione.

Pertanto, la clausola del disciplinare deve essere interpretata nel senso che la qualificazione per la categoria prevalente consente la partecipazione alla gara ma non la possibilità di eseguire le lavorazioni per le quali difetta la qualificazione richiesta.

Per quanto riguarda la dichiarazione dell'aggiudicataria in ordine al subappalto, i giudici hanno rilevato che la dichiarazione resa da quest'ultima con cui si è riservata la possibilità di un eventuale subappalto, rappresenta una mera possibilità di avvalersene rimessa ad una sua scelta futura e in quanto tale illegittima. L'illegittimità risiede non tanto nell'omessa qualificazione del subappalto come necessario, ma più che altro nell'assenza di una chiara previsione di subappalto per la categoria scorporabile. Ne consegue altresì l'illegittimità del soccorso istruttorio con il quale si è consentita la modifica dell'offerta originariamente formulata. Il soccorso istruttorio, infatti, non può essere utilizzato né per modificare l'originaria proposta né per sopperire all'assenza della dichiarazione del subappalto c.d. necessario.

La sentenza in esame riveste particolare importanza, per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto, fa chiarezza su un tema delicato, quale quello concernente la qualificazione in gara ed il ricorso al subappalto necessario, riepilogando tutti i principi applicabili in materia, alla luce del nuovo Codice Appalti n 36/2023, che risultano così riassumibili:

1) negli affidamenti di lavori di importo superiore a 150 mila euro, le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati in base alla disciplina dell'Allegato

II.12;

2) tale Allegato distingue le categorie di lavori in opere generali e speciali e la qualificazione è prescritta per tutte le categorie, senza alcuna distinzione;

3) tutte le categorie scorporabili sono diventate a qualificazione obbligatoria;

4) la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto:

5) per effetto dell'abrogazione dell'articolo 12 del DL 47/2014, non opera più la previsione che consentiva all'affidatario qualificato nella categoria prevalente di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera inferiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a 150 mila euro, anche se privo delle relative qualificazioni;

6) l'affidatario può eseguire direttamente solo le categorie di opere per le quali è qualificato, fatta salva la possibilità di ricorrere al subappalto o all'avvalimento.

La sentenza, poi, pone in evidenza una questione, già segnalata da ANCE in fase di redazione del Codice 36.

In particolare, affermando il principio per cui, se una determinata categoria di lavori è al di sotto dei limiti previsti per lo scorporo in bando, la stessa, una volta formalmente assorbita all'interno della categoria prevalente, non può comunque essere eseguita direttamente dall'affidatario, nel caso in cui questi sia privo della necessaria specifica qualificazione, fa emergere la necessità di recuperare, anche a livello normativo, la soglia di scorporo dei 150.000 euro.

Infatti, il Codice 36/2023, ha formalmente mantenuto solo la prima soglia (quella del 10%), richiamandola – peraltro, in modo criptico – nell'articolo 40, comma 2, lettera f), dell'Allegato I.7, che, nel descrivere il contenuto del computo metrico estimativo e dello schema di contratto, stabilisce che devono individuare “la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali operi superi in valore il 10% dell'importo totale dei lavori, devono essere considerate categorie autonome da indicare nel progetto e nel contratto ”.

Ora, il mantenimento quale soglia di scorporo del solo 10% dell'importo complessivo dell'appalto e non anche dei 150 mila euro, fa sorgere problemi, come evidenziato anche dal caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada.

Questi ultimi, peraltro, nell'interpretare la clausola de quo, alla luce della disciplina del nuovo Codice 36, hanno ritenuto legittimo il fatto che la stessa prevedesse la doppia soglia di scorporo delle categorie – 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero 150 mila euro – che era prevista nel precedente Codice ma non anche in quello attuale, deducendola indirettamente dalla norma sulla qualificazione (all. II.12, art. 2).

In definitiva, resta fermo l'auspicio di ANCE che la soglia dei 150.000 euro venga espressamente reinserita a livello normativo, così da assicurare certezza applicativa e garantire coerenza con il sistema di qualificazione.

Di seguito copia della sentenza.

Pubblicato il 22/12/2025

N. 10162/2025REG.PROV.COLL.
N. 06631/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6631 del 2025, proposto da La Gala Costruzioni S.R.L., in proprio e quale mandataria della costituenda A.t.i., Saturno Appalti S.r.l., Lacerenza Isolanti S.r.l., Società Cooperativa Gnosis Progetti, Antonio Maroscia, in relazione alla procedura CIG B6106B919E, rappresentati e difesi dagli Avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmen Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mancusi Spa, Ecoclima S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00392/2025, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Potenza, di Mancusi Spa e di Ecoclima S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Francesco Vagnucci, Vincenzo Colucci, Bonelli in sostituzione dell'avv. Carmen Ferri, Giuseppe Carlomagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.La Gala Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI, con la Saturno appalti s.r.l. e con la Lacerenza Isolanti s.r.l., nonché per la Saturno appalti s.r.l., per la Lacerenza Isolanti s.r.l., per la Società Cooperativa Gnosis progetti e per l'architetto Antonio Maroscia, premesso che

l'ATI Gala costruzioni s.r.l. è la seconda classificato nella gara avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca", ha impugnato l'aggiudicazione, da parte del Comune di Potenza, a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Mancusi s.p.a. (capogruppo) – Ecoclina s.r.l., deducendo: 1) l'assenza della dichiarazione di subappalto necessario in relazione alla categoria OS23, prescritta dall'art. 3 del disciplinare, superata con l'illegittima attivazione del soccorso istruttorio; 2) la carente sottoscrizione, nell'offerta economica, di impegno da parte dei designati progettisti; 3) la carenza, in capo al raggruppamento, del giovane professionista; 4) il difetto di sottoscrizione del D.G.U.E. e della domanda di partecipazione da parte della Mancusi. In corso di giudizio ha proposto ulteriori motivi aggiunti. La ricorrente ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del contratto concluso con l'aggiudicataria, l'accertamento del suo diritto all'aggiudicazione ed il subentro nel contratto, stipulato con l'aggiudicatario in data 31 maggio 2025 (contratto la cui durata, secondo la legge di gara, è stata prevista in 860 giorni a decorrere dal verbale di consegna).

2. All'esito del giudizio di primo grado, sono stati rigettati il ricorso ed i motivi aggiunti ed è stato conseguentemente

dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata per difetto di interesse.

Il T.a.r. ha ritenuto, da un lato, che la dichiarazione dell'operatore economico, contenuta nel D.G.U.E., di ricorrere al subappalto "nei limiti e con le modalità di legge" è espressiva, in base ad un approccio non formalistico, della volontà di qualificarsi mediante il subappalto, e, dall'altro lato, che la contestazione del ricorrente è irrilevante, alla luce dell'art. 3 del disciplinare, non oggetto di impugnazione, secondo cui la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o ad euro 150.000,00. Si è, difatti, precisato che la Mancuso s.p.a. è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1 e che l'importo dei lavori OS23 resta al di sotto della soglia del 10% (euro 673.973,79 pari al 7,10%). Ad ogni modo, si è affermata la legittimità del soccorso istruttorio, "in un contesto caratterizzato da obiettiva perplessità di D.G.U.E., che non consentiva di specificare la natura facoltativa o qualificante del subappalto". Le altre censure (aventi ad oggetto l'omessa sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei progettisti, la carenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. n. 263 del 2016, l'omessa firma della domanda di partecipazione) sono state superate, visto che non è prescritta la sottoscrizione dei progettisti; è rispettato il requisito dell'art. 4 d.m. n. 263 del 2016, mentre si è esclusa l'applicabilità dell'art. 3 del medesimo d.m.; si è accertata la

sottoscrizione della domanda di partecipazione, da parte della Mancuso s.p.a.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, deducendo:

1) la violazione degli artt. 101 e 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 e del relativo allegato II.12, oltre che del d.lgs. n. 209 del 2024, in quanto, da un lato, l'aggiudicatario, in sede di offerta, nella parte dedicata alla dichiarazione congiunta subappalti, non ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante in ordine alla categoria OS23, ritenendo di poter coprire la qualifica non posseduta in OS23 tramite il surplus di qualificazione nella prevalente categoria OG1, ed ha successivamente rettificato la propria dichiarazione sul punto all'esito di un inammissibile soccorso istruttorio, e, dall'altro lato, la Mancusi s.p.a. è stata ritenuta erroneamente qualificata per la categoria OS23, che integra una quota del 7,19 dei lavori complessivi, ai sensi dell'art. 3 del disciplinare (secondo cui la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10%), in contrasto con l'art. 2, comma 2, all'II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, che consente all'operatore, qualificato per una categoria, di eseguire i lavori direttamente nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, e con il disciplinare, che esige la dichiarazione di subappalto qualificante in caso di mancanza di qualificazione per una o ambedue le categorie scorporabili;

2) la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 2, 5, 66, 93, 98, 100, 101, 107 e 110 d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'allegato II.12, art. 34, del d.lgs. n. 36 del 2023, atteso che i progettisti indicati, per la cui attività è prevista una specifica remunerazione e che devono, pertanto, essere qualificati come operatori economici, si sono limitati a sottoscrivere l'offerta economica, senza una formale dichiarazione di impegno e senza la spendita del nome degli studi e delle società di progettazione partecipanti alla procedura con la Mancusi s.p.a. e la Ecoclima s.r.l., sicché l'offerta difetta di serietà, univocità, vincolatività, riferibilità agli operatori economici, in violazione delle regole civilistiche e di quelle dei contratti pubblici;

3) la violazione del d.m. n. 263 del 2016, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 5, 66, 93, 98, 100, 101 d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 34 del relativo allegato II.12, posto che l'art. 4, comma 1, d.m. n. 263 del 2016 prescrive la presenza di almeno un giovane professionista, indicato dal raggruppamento temporaneo Mancusi s.p.a./Ecoclima s.r.l. nella persona dell'ing. Martina Fichera e dell'architetto Martina Morrone, che sono consulenti della Mada Enginerring, società di ingegneria, per cui risulta applicabile anche la prescrizione di cui all'art. 3 del d.m. 263 del 2016 (in virtù della quale il consulente deve aver fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione i.v.a.);

4) l'erroneità della sentenza laddove ha affermato che il D.G.U.E. e la domanda di partecipazione della Mancusi s.p.a. risultano sottoscritti, non essendo stati neppure prodotti in giudizio tali documenti;

5) la conseguenziale erroneità della pronuncia sulle spese di lite.

Si sono costituite l'Amministrazione resistente e la controinteressata, concludendo per il rigetto dell'appello. La controinteressata ha, in via subordinata, riproposto i motivi del ricorso incidentale, non esaminati in primo grado in conseguenza della dichiarata improcedibilità per difetto di interesse, stante il rigetto del ricorso, e conseguentemente ha chiesto l'annullamento delle prescrizioni del disciplinare atte a definire come a qualificazione obbligatoria (con conseguente obbligo di subappalto) una categoria, come la OS23, con un valore complessivo inferiore al 10% del valore a base d'asta (art. 3 del disciplinare a p. 8, "qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o per entrambe le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddette categoria/e, a meno di ricorrere all'istituto dell'avvalimento", e tabella, p. 7, laddove definisce la categoria OS23 a qualificazione obbligatoria) . Più precisamente, nel ricorso incidentale in primo grado, la controinteressata ha denunciato: 1) la violazione degli artt. 1,2,3 e 4 del d.lgs. n. 36

del 2023, della par condicio, del favor participationis, in quanto l'art. 3 del disciplinare, nel prevedere che "la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o ad euro 150.000,00", costituisce un auto-vincolo per la stazione appaltante (auto-vincolo coerente con l'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023), che comporta la necessità di annullare le clausole contrastanti, anche in considerazione del favor participationis e dell'apertura alla concorrenza; 2) la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, non potendo gli atti di gara introdurre cause di esclusione diverse da quelle previste dal legislatore; 3) la violazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 6 del disciplinare di gara, in quanto, stante l'indicazione dell'architetto Antonio Maroscia come progettista impianti IA.03/co-progettista impianti A.02, progettista architettonico E09 e progettista strutture S.03 e dell'Ing. Enrico Lanzillo come progettista impianti IA.02/co-progettista impianti IA.03 e stante l'impossibilità del soggetto designato di svolgere una doppia funzione e, quindi, di poter eseguire le attività di progettazione conformemente alla ripartizione indicata in sede di gara, si dovrebbero rideterminare le quote del raggruppamento (rideterminazione non consentita tramite soccorso istruttorio).

L'appellante ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, eccependo l'inammissibilità dell'ultimo motivo ai sensi dell'art.

34 c.p.a.

Previa rinuncia all'istanza cautelare da parte dell'appellante, all'esito dello scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 dicembre 2025.

DIRITTO

4. Deve essere accolto il primo motivo dell'appello principale, con cui si è denunciato l'erroneo rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto la carente qualificazione dell'aggiudicataria in ordine alla categoria di lavori SO23, l'omessa dichiarazione di subappalto, da parte dell'aggiudicataria (dichiarazione che, a prescindere dalla qualificazione del subappalto come necessario, è espressamente prescritta dalla lex specialis), e l'inammissibile soccorso istruttorio espletato dalla stazione appaltante. Tale censura pone problematiche connesse a quelle dell'appalto necessario o qualificante, ma che non esigono né di ricostruire l'istituto né di verificarne la persistente vigenza nel nostro ordinamento, in quanto vanno risolte alla luce della lex specialis e delle clausole in essa inserite.

4.1. In via pregiudiziale occorre esaminare il profilo della censura avente ad oggetto quella parte della sentenza che ha affermato l'irrilevanza della doglianza relativa alla carente dichiarazione di subappalto necessario, da parte dell'aggiudicataria, visto che, ai sensi dell'art. 3 del disciplinare, "la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni

inferiori al 10% o a euro 150.000,00”, e che l’aggiudicataria è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1, mentre l’importo dei lavori sussumibili sotto la categoria OS23 si pone al di sotto della soglia del 10% (importo di euro 673.973,79, pari alla percentuale del 7,19% dell’intero importo dei lavori).

Ai fini dell’interpretazione della clausola della *lex specialis*, secondo cui “la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00”, contenuta nell’art. 3 del disciplinare di gara, occorre tenere conto del complessivo contesto normativo in tema di appalti pubblici di lavori (d.lgs. n. 36 del 2023 e d.lgs. n. 209 del 2024), vigente all’epoca in cui si è svolta la gara, che è stata indetta in base alla determinazione a contrarre del Comune n. 441 del 14 marzo 2025.

Nell’attuale sistema, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati, in base alla disciplina dell’allegato II.12, precisando che le categorie di opere si distinguono in generali e specializzate. In virtù dell’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata

di un quinto (disposizione applicabile, in caso di imprese raggruppate o consorziate, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, fatta eccezione per la mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui al successivo art. 30, comma 2). Il comma precedente dello stesso art. 2 dell'allegato II.12 precisa che gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali (OG), per categorie di opere specializzate (OS), nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

In definitiva, nell'attuale sistema normativo, è prescritta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella tabella A all'allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2012, senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nell'attuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche.

Sul punto è opportuno precisare che il d.lgs. n. 209 del 2024, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 226 del d.lgs. n. 36 del

2023, ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, conv. in legge n. 80 del 2014.

L'art. 12, comma 2, lett. a, del d.l. n. 47 del 2014 (che, nel testo modificato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, aveva sostituito l'art. 108 dell'abrogato d.P.R. n. 207 del 2010, già ridimensionato in conseguenza del parere del Cons.Stato, Ad. Comm. Speciale, 16 aprile-26 giugno 2013, n. 3014, reso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) consentiva all'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni, oppure, in alternativa, di subappaltare dette lavorazioni specializzate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. L'art. 12, comma 2, lett. b) del d.l. n. 47 del 2014, precisava, però, che “non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (ovvero di importo superiore al 10% dell'importo

complessivo dell'opera o lavoro ovvero ad euro 150.000,00) relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35”, che potevano, però, essere subappaltate (si riferiscono a tale regime non più vigente Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2025, n. 121, citata dall’appellato, e Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770). Solo per completezza va ricordato che, con l’abrogazione, da parte del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 108 del d.P.R. n. 207 del 2010, si era posto il dubbio della persistente attualità del rinvio ad esso operato dall’art. 12, comma 2, lett. b, del d.l. n.47 del 2014 e della relativa regola (possibile esecuzione direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, anche se privo delle relative adeguate qualificazioni, delle lavorazioni specificamente elencate - OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35” - entro il 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero entro euro 150.000,00).

Nel caso di specie, però, come già evidenziato, la procedura di gara si è svolta nel 2025 ed è, dunque, soggetta al d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, entrato in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2024, sicché non può trovare applicazione l'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, ormai abrogato.

In virtù della nuova disciplina l'affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014.

Fatta tale premessa, la clausola del disciplinare, in base a cui “la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00”, deve essere interpretata *secundum legem* e, cioè, in modo conforme al nuovo contesto normativo. Si tratta di una clausola che rileva ai fini della partecipazione alla gara, come le due clausole successive (riproduttive dell'art. 30, commi 1 e 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023), ma che non consente al partecipante di eseguire le opere per cui non è qualificato (come, invece, prima era consentito nei limiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a e b, del d.l. n. 47 del 2014).

Del resto, la disposizione della *lex specialis*, nello stabilire che la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000, non stabilisce che l'impresa qualificata per la lavorazione prevalente può eseguire anche le

opere appartenenti ad altra categoria, pur essendo priva delle relative qualificazioni.

Al contrario, lo stesso disciplinare - successivamente e coerentemente con il nuovo contesto normativo - prevede in modo chiaro ed inequivocabile che qualora il concorrente (singolo o raggruppato) non è qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la suddetta categoria, salvo ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In altre parole, in base alla *lex specialis* e conformemente al nuovo contesto normativo, il disciplinare in esame prescrive la necessità di ricorrere, a pena di esclusione, al subappalto o all'avvalimento per l'esecuzione di quelle categorie scorporabili per le quali l'operatore economico non è qualificato e di formulare l'offerta in modo da rendere palese immediatamente tale circostanza alla stazione appaltante, con una dichiarazione ad hoc, in aggiunta alla domanda di partecipazione alla gara ed al D.G.U.E. Non assume, pertanto, rilevanza che nella domanda di partecipazione manchi una sezione in cui dichiarare l'utilizzo o meno del subappalto obbligatorio, proprio perché la *lex specialis* esige una dichiarazione ad hoc sul punto.

Non è, dunque, corretta la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui "la censura in esame ... si presenta, comunque, sostanzialmente irrilevante alla luce dell'ulteriore

previsione di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, ... secondo cui la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000, tenuto conto che Mancusi s.p.a. è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1 e che l'importo dei lavori sussumibili sotto la categoria OS23 si pone al di sotto della richiamata soglia del 10%". Difatti, la clausola del disciplinare invocata dall'appellata aggiudicataria, in virtù della quale la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00, non esclude affatto la necessità del subappalto o dell'avvalimento per l'esecuzione delle opere per cui l'operatore economico non è qualificato (necessità pienamente coerente con il nuovo contesto normativo, in cui è stato abrogato l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014) e non presenta profili di contrasto con la successiva previsione dello stesso art. 3 del disciplinare di gara che esige che già, in sede di offerta, a pena di esclusione, l'operatore economico dichiari il ricorso al subappalto o stipuli un contratto di avvalimento ai fini dell'esecuzione di quelle opere scorporabili per cui non è qualificato. Il coordinamento delle due clausole non comporta né incertezze né ambiguità. Neppure sussiste alcuna perplessità in considerazione dell'impossibilità di specificare nel D.G.U.E. la natura qualificante del subappalto, stante la necessità di un'apposita dichiarazione di subappalto integrale, in aggiunta al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione.

4.2. Occorre, a questo punto esaminare, la dichiarazione in ordine al subappalto, resa dall'appellata aggiudicataria nella procedura in esame.

L'aggiudicataria, nella dichiarazione ad hoc del 24 marzo 2025 (doc. 12, prodotto dalla ricorrente in primo grado, e doc. 4, prodotto dalla controinteressata in primo grado), ha affermato: “riservandosene la possibilità, di voler eventualmente subappaltare, ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023), o concedere a cottimo, anche in conformità con quanto riportato ai commi 6 e 17 del medesimo articolo, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, e precisamente: fino alla concorrenza massima consentita delle lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG1; fino alla concorrenza massima consentita delle lavorazioni ricadenti nelle categorie scorporabili OG11 ed OS23”. La dichiarazione in esame, in considerazione del suo chiaro tenore letterale (“riservandosene la possibilità”; “eventualmente”), non esprime una volontà certa di ricorrere al subappalto per le opere diverse dalla prevalente ed, in particolare, per le opere OS23 (neppure per il surplus per cui la Mancusi non dispone di qualificazione), ma una mera possibilità di avvalersi, entro i limiti massimi consentiti, di tale istituto: possibilità rimessa ad una scelta futura dell'aggiudicatario. La mera riserva di

subappalto risulta, peraltro, avvalorata dai documenti prodotti dalla ricorrente principale con la proposizione dei motivi aggiunti, in cui le opere ricadenti nella categoria OS23 sono assegnate integralmente alla Mancusi, che è stata individuata nella domanda della Ecoclina, membro del costituendo raggruppamento, come operatore esecutore al 100% di esse, mentre nella domanda della Mancusi, doc. 3, pur indicandosi la Mancusi come operatore esecutore al 76,56% delle opere OS23 e, cioè, nei limiti della propria qualificazione, si è precisato che “la percentuale rimanente dei lavori della categoria OS23 (23,44%) non rientrante nella qualificazione SOA è comunque coperta dalla qualificazione nella categoria prevalente”.

Invero, mentre le informazioni contenute nel D.G.U.E., in cui l'aggiudicatario si è limitato a dichiarare di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 – OG11 – OS23 nei limiti e con le modalità di legge e per la quota del 40% dell'importo contrattuale (informazioni esaminate dal giudice di primo grado), avrebbero potuto lasciare margini interpretativi ed avrebbero, pertanto, giustificato il soccorso istruttorio, al contrario, la dichiarazione specifica di subappalto, resa dall'aggiudicataria, manifesta, in modo inequivoco, la sua volontà di rinviare a future valutazioni la conclusione, solo eventuale, di un contratto di subappalto per l'esecuzione delle opere oggetto della gara, tra cui le opere OS23.

Non è, pertanto, pertinente la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, né quella invocata dall'appellato (in particolare la Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5351, in cui la dichiarazione di subappalto necessario è stata ritenuta presente, nonostante le ambiguità lessicali, stante la esplicita differenziazione tra le opere oggetto di subappalto meramente eventuale e le altre oggetto di subappalto necessario; Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051, in cui il disciplinare di gara non conteneva disposizioni specifiche in ordine alle modalità formali di dichiarazione del subappalto; Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465, in cui la dichiarazione del raggruppamento temporaneo di ricorrere al subappalto, in quanto necessario per sopperire alla carenza di qualificazione, è stata ritenuta presente). Difatti, nel caso di specie, da un lato, è presente una clausola del disciplinare che prescrive al concorrente (singolo o raggruppato) non qualificato, per una o ambedue le categorie scorporabili, di rendere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di subappalto integrale per tale categoria o, in alternativa, di ricorrere all'avvalimento e, dall'altro lato, il tenore letterale della dichiarazione prodotta dall'aggiudicataria in sede di gara, da cui si desume una mera riserva di subappalto, è inequivoco e non ne consente la riconducibilità a quella prescritta dalla lex specialis per le opere OS23 (per le quali l'aggiudicataria ha una SOA di classifica II, per un importo di euro 516.000,00, per cui neppure con

l'aumento di un quinto, di cui all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, risulta integralmente qualificata, stante l'importo di tali opere, pari ad euro 673.973,79). In definitiva, a differenza che in altre fattispecie esaminate da questo Consiglio, il problema non concerne la omessa qualificazione del subappalto come necessario, ma la mancanza di una chiara ed inequivoca opzione per il subappalto con riferimento alle opere OS23 - mancanza che, del resto, viene giustificata dall'appellato in forza della sua diversa interpretazione degli atti di gara (in base alla quale "se un'opera specialistica ha un'incidenza inferiore al 10% dell'importo complessivo, questa può essere inglobata nella categoria prevalente ai fini della qualificazione", v., da esempio, p. 15 della memoria ex art. 73 c.p.a.).

4.3. Da tale premessa deriva anche l'illegittimità del soccorso istruttorio, che ha consentito la modifica dell'offerta originariamente formulata e la trasformazione della mera riserva di subappalto nella necessaria dichiarazione di subappalto per quella parte delle opere OS23, per le quali l'aggiudicataria è priva di qualificazione. In proposito va, difatti, ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l'originaria proposta (Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n.3541) né per sopperire all'assenza della dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto

c.d. necessario (tra le tante, Cons.Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596).

4.4. In conclusione, il primo motivo di appello è fondato, con assorbimento dei residui.

Si rende, pertanto, necessario l'esame dei motivi del ricorso incidentale, riproposti in questa sede dall'appellata, visto che la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse risulta travolta dalla riforma della sentenza di primo grado in ordine al primo motivo del ricorso introduttivo.

5. Sono infondati i primi due motivi del ricorso incidentale dell'appellato/controinteressato, che sono connessi e vanno trattati congiuntamente, in quanto diretti ad ottenere l'annullamento - per violazione degli artt. 1,2,3, 4, 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, della par condicio, del favor participationis - delle prescrizioni del disciplinare che definiscono come a qualificazione obbligatoria (con conseguente obbligo di subappalto) una categoria, come la OS23, con un valore complessivo inferiore al 10% del valore a base d'asta (più precisamente l'art. 3 del disciplinare a p. 8, "qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o per entrambe le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddette categoria/e, a meno di ricorrere all'istituto dell'avvalimento", e la tabella, a p. 7, laddove definisce la categoria OS23 a qualificazione obbligatoria).

Invero, come già evidenziato al punto 4.1, le disposizioni denunciate sono pienamente coerenti con il nuovo contesto normativo in cui si è svolta la gara, in cui, da un lato, tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria e, dall'altro lato, l'affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato (stante l'abrogazione espressa dell'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 226 del d.lgs. n. 36 del 2023, da parte d.lgs. n. 209 del 2024). Né la disposizione dell'art. 3 del disciplinare di gara, ai sensi della quale “la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o ad euro 150.000,00” (che, nella prospettazione dell'appellante incidentale, integra un auto-vincolo per la stazione appaltante, prevalente sulle altre clausole), si pone in diretto contrasto con la disciplina denunciata, potendo e dovendo essere interpretata *secundum legem*. A ciò si aggiunga che il disciplinare non introduce una causa di esclusione in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ma piuttosto una disciplina conforme all'attuale d.lgs. n. 36 del 2023 ed al suo allegato II.12 e, cioè un adempimento che si rende necessario per superare la carente qualificazione.

6. Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale l'appellata/controinteressata ha denunciato la violazione degli artt. 108 d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 6 del disciplinare di

gara, in quanto, stante l'indicazione dell'architetto Antonio Maroscia come progettista impianti IA.03/co-progettista impianti A.02, progettista architettonico E09 e progettista strutture S.03 e dell'Ing. Enrico Lanzillo come progettista impianti IA.02/co-progettista impianti IA.03 e stante l'impossibilità del soggetto designato di svolgere una doppia funzione e, quindi, di poter eseguire le attività di progettazione conformemente alla ripartizione indicata in sede di gara, si dovrebbero rideterminare le quote del raggruppamento (rideterminazione non consentita tramite soccorso istruttorio). Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità, formulata dall'appellante principale, secondo cui si tratta di una censura concernente un potere non ancora esercitato dall'Amministrazione, per cui ogni pronuncia è preclusa dall'art. 34, secondo comma, c.p.a.

Il disciplinare di gara, in ordine alla valutazione delle offerte, riservata alla commissione giudicatrice, stabilisce, all'art. 21, che l'offerta è esclusa in caso di mancata separazione di quella economica da quella tecnica; di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa della Procura della repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché in aumento rispetto all'importo di gara. Il successivo

art. 22 del disciplinare di gara, in applicazione dell'art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, stabilisce, invece, che, all'esito della formulazione della graduatoria da parte della commissione, il seggio di gara, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare; ad attivare la procedura di soccorso istruttorio.

E', pertanto, necessario verificare se la censura in esame denuncia una irregolarità che ricade nei controlli di cui all'art. 21, che sono già stati effettuati dalla commissione aggiudicatrice relativamente a tutte le offerte (e, quindi, attiene ad un potere già esercitato) o, invece, ricade nei controlli di cui all'art. 22, comma 2, che vengono effettuati dalla stazione appaltante soltanto relativamente alla migliore offerta (e, quindi, attiene ad un potere non ancora esercitato).

Invero, secondo le allegazioni dello stesso ricorrente incidentale, la problematica denunciata non si traduce in una difformità dell'offerta rispetto alla lex specialis, visto che per ciascuna delle figure professionali, pur eliminando dalla ripartizione i soggetti con doppia funzione, residuerebbe un'altra risorsa tra quelle indicate (vedi punto 3.2. dell'appello incidentale). Il profilo denunciato comporta, piuttosto, una problematica di corrispondenza tra quote di partecipazione e

quote di esecuzione e sulla sussistenza e suddivisione dei requisiti, che ricade, pertanto, nei controlli di cui all'art. 22, che la stazione appaltante non ha ancora effettuato.

La censura è, quindi, inammissibile.

7. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo dell'appello principale, con assorbimento degli altri, e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso principale ed annullata l'aggiudicazione, mentre va rigettato il ricorso incidentale, riproposto dall'appellata in via subordinata.

Non vi è luogo ad ulteriori statuizioni, visto che, trattandosi di un intervento di cui all'art. 1, comma 42-quater, della legge n. 160 del 2019 (cfr. premesse del disciplinare), soggetto agli adempimenti del P.N.R.R., trova applicazione, in virtù dell'art. 48, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021, l'art. 125 c.p.a. (invocato dal Comune).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di quello principale, assorbi gli altri, e rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,

accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo ed annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

Spese integralmente compensate dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Francesca Picardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Picardi

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO

N12-26 - Autotrasporto e CQC: la guida pratica a obblighi, rinnovi ed esenzioni

L'obbligo di possedere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) riguarda chiunque si trovi alla guida di veicoli pesanti che richiedono patenti di categoria C1, C1E, C, CE includendo anche il trasporto in conto proprio. La Guida ANCE fa il punto su quando è necessario ottenerla, quali sono le esenzioni e le sanzioni

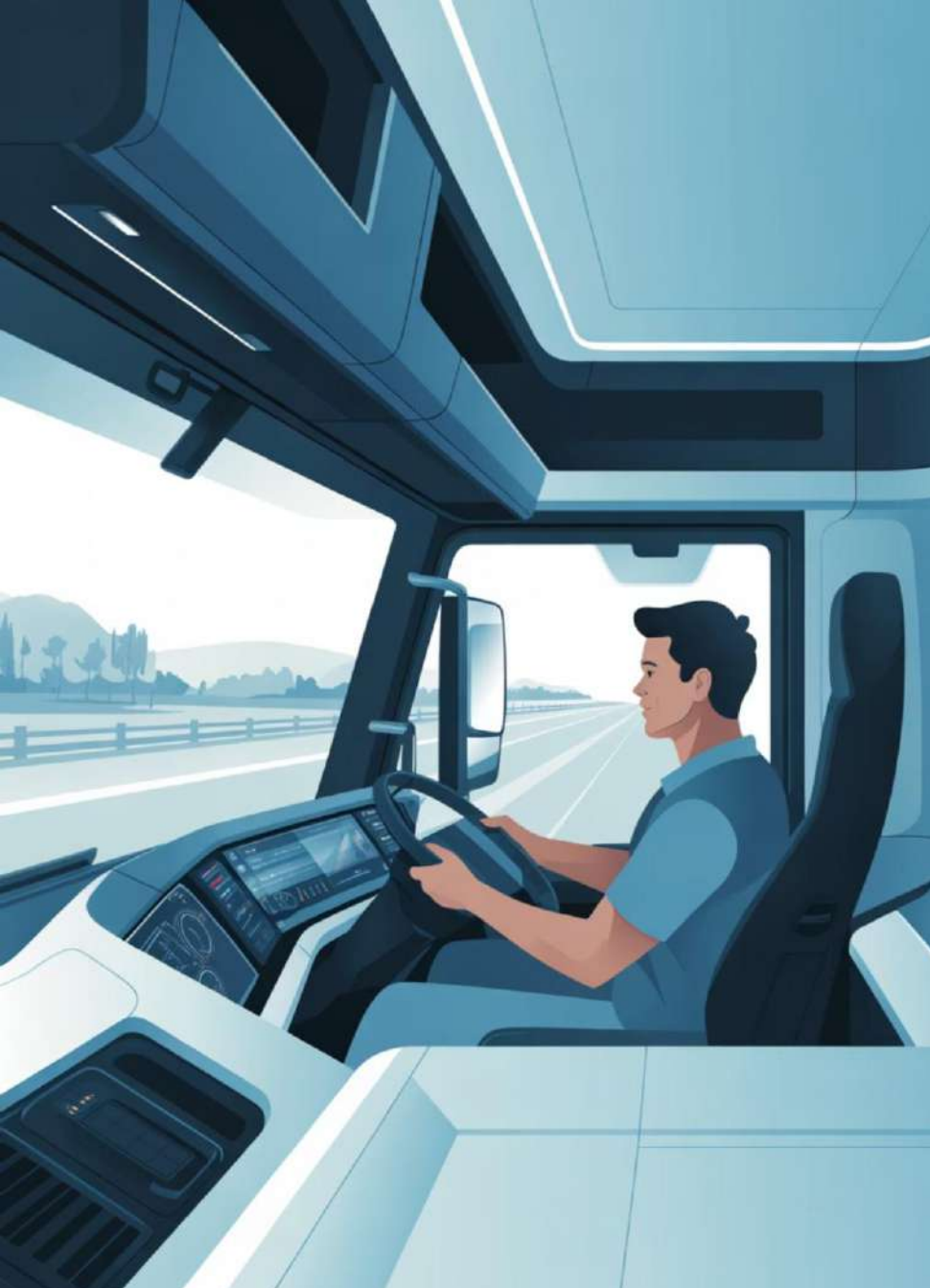
Di seguito la Guida ANCE che fa il punto su chi deve possedere la CQC, come ottenerla e ogni quanto rinnovarla. La Guida, inoltre, oltre a indicare la disciplina sanzionatoria applicabile alle diverse fattispecie (es. guida senza CQC o con CQC scaduta), analizza, con particolare attenzione, le deroghe previste all'obbligo di CQC che possono essere di maggiore interesse per il settore delle costruzioni. La normativa attuale stabilisce, infatti, che l'obbligo di qualificazione non sussiste se il trasporto di materiali o macchinari necessari alla attività di impresa non occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile del conducente, risultando quindi un'attività non prevalente. Sono inoltre previste esenzioni per i trasporti effettuati a fini non commerciali e per il trasporto occasionale a determinate condizioni.

AUTOTRASPORTO

CQC - Carta qualificazione conducenti

Guida agli adempimenti

Febbraio 2026



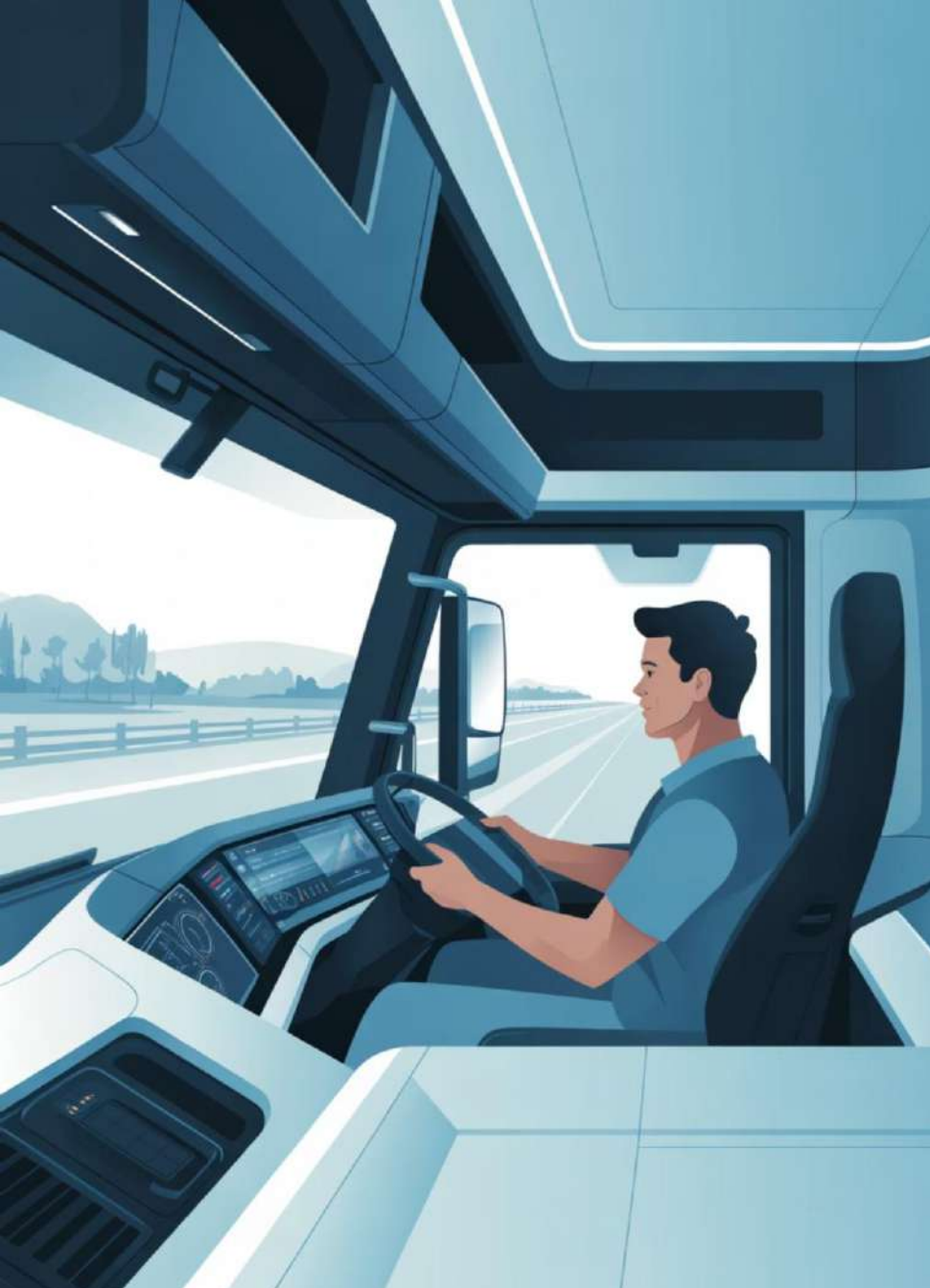
CQC - Quando è necessaria?

La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. L'ambito di applicazione della CQC non riguarda solo l'attività di trasporto svolta a titolo professionale ma riguarda anche il trasporto in conto proprio.

Occorre altresì che i veicoli siano adibiti ad una attività di trasporto.

L'obbligo riguarda tutte le categorie di veicoli pesanti, anche quelli immatricolati ad uso speciale. Si applica altresì alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.

La CQC si ottiene con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale ed il superamento del relativo esame presso un Ufficio della Motorizzazione. Il rinnovo della CQC si ottiene a seguito di frequenza di un corso di formazione periodica.



CQC - Quando è necessaria?

Devono esserne in possesso i conducenti (anche non assunti come autisti quando l'attività di guida costituisca la sua **attività principale**) con patente rilasciata da Stati UE/SEE o extra-UE (se dipendenti o impiegati presso imprese UE/SEE) che guidano veicoli C1, C, CE, D1, D, DE per trasporto cose o persone **su strade aperte all'uso pubblico**.

La guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo. Ciò non riguarda il caso in cui il conducente è stato assunto dall'impresa con la specifica mansione di autista, anche quando lo stesso non ha un contratto di lavoro da autista. Il criterio del 30% trova applicazione per risolvere quelle casistiche in cui il conducente che è stato assunto dall'impresa con mansione diversa da autista (es operario, magazziniere, ecc.) di fatto, dall'esame dei documenti risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo prevalente o esclusivo.



CQC - Quando è necessaria?

La CQC è obbligatoria in Italia per il trasporto persone dal 9 settembre 2008 e per il trasporto cose dal 9 settembre 2009. La CQC merci per documentazione (o "per titolo") è un'opzione che era valida fino al 9/9/2014 per i titolari di patente C/C+E conseguita entro il 10/09/2009.

Il possesso della CQC viene attestato sulla Patente di guida annotando nel retro il Codice Unionale 95 con relativa data di scadenza (PatenteCQC).

Norme di riferimento

Direttiva 2003/59/CE

Art. 116 del CDS

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (artt. 13 e ss.)

DM 30 luglio 2021

Circolare Ministero dell'Interno - 13/07/2021 - Prot. n. 6887

Circolare del Ministero delle infrastrutture - 15/10/2021 - Prot. n. 31895

Circolare Ministero dell'Interno - 04/09/2020 - Prot. n. 6220

CQC - Conducenti esonerati: categorie di veicoli



- Veicoli con **velocità** massima 45 km/h;
- Veicoli ad uso delle **Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia**; e dei servizi di **trasporto sanitario** di emergenza nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. *Questi ultimi possono essere individuati come veicoli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate.*
- Veicoli utilizzati negli **stati di emergenza** o destinati a missioni di **salvataggio**, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di **aiuti umanitari** a fini non commerciali.
- Veicoli sottoposti a **prove** su strada.
- Veicoli **non ancora immessi in circolazione** (es. veicoli in fase di allestimento, compresi quelli non ancora immatricolati che circolano con targa prova).
- Veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1 o D e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione.
- Veicoli utilizzati per **esercitazioni di guida** o nel corso degli esami.
- Veicoli utilizzati da soggetti che frequentano una **formazione alla guida** supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro.

CQC - Conducenti esonerati: categorie di veicoli



- Veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente **da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa**, salvo che la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
- Veicoli che operano **in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende.**

Per zona rurale, si può intendere un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse.

- **Veicoli che non svolgono servizi di trasporto.**

In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto (es. gli autisti delle concessionarie di vendita che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati ai clienti; gli autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio; gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.).

- Veicoli utilizzati per **trasporti non commerciali di passeggeri o di cose.**

E' il trasporto non commerciale di persone o di merci (ad esempio effettuato da organizzazioni "onlus" per beneficenza o altri scopi non commerciali) realizzato per soddisfare sia esigenze proprie che di terzi diversi da chi lo effettua. Per "trasporto non commerciale" deve intendersi quello che non produce utile né diretto né indiretto. La deroga in parola non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio. Ciò anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa (es. non rientra nella deroga la circolazione di un mezzo speciale con lo scopo di impiegarlo per le specifiche attrezzature di cui è dotato se tale impiego è, comunque, per fini commerciali).

- **Veicoli che svolgono trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale.**

La deroga si applica ai trasporti in conto proprio solo in presenza di tre condizioni: 1) il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale (non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse (ad esempio come magazziniere che occasionalmente trasporta materiali dell'impresa); 2) il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente; 3) il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (Il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale).

- **Veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.**

La deroga non si applica in tutti i casi di trasporto in conto proprio, ma soltanto nei casi in cui il materiale deve essere effettivamente utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività (es. la deroga si applica quando il trasporto in conto proprio di materiale è eseguito da un conducente che poi lo deve impiegare nella sua attività edilizia. Non può rientrare nella deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo scopo di consegnarlo ad un cliente).

Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur essendo veicoli che per caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, la deroga si applica in tutti i casi in cui il conducente utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse siano utilizzate dal conducente (La deroga non potrà essere applicata, ad esempio, nell'ipotesi in cui il conducente del mezzo speciale esegua la sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del materiale trasportato che sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse).

Documentazione per comprovare che la guida non costituisce l'attività principale

Le norme vigenti non prevedono obblighi specifici sulla documentazione da esibire durante i controlli per dimostrare che la guida non costituisce l'attività principale del conducente.

Qualsiasi documento può essere ritenuto valido.

Verifica Tachigrafo

La polizia stradale può controllare la memoria del tachigrafo per verificare se l'attività di guida supera il 30% dell'orario lavorativo mensile (mese solare). Il controllo deve essere effettuato a ridosso dell'inizio o fine mese.

Richiesta dati all'Impresa

La polizia stradale può richiedere all'impresa i dati dell'attività di guida del dipendente ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CDS.

Sanzioni per mancanza della CQC



Guida Senza CQC

La sanzione (pecuniaria + fermo 60 gg.) si applica a chi guida veicoli che richiedono la CQC senza averla mai conseguita.

CQC non corrispondente

La stessa sanzione si applica a chi guida con una CQC non adeguata al tipo di veicolo (es. chi possiede la CQC per trasporto cose ma guida veicoli per trasporto persone).

Eccezione temporanea

La sanzione non si applica se il conducente ha superato gli esami e possiede una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Ministero.

Guida con CQC scaduta

Al conducente che non sta svolgendo attività professionale di autotrasporto si applica una sanzione pecuniaria + il ritiro del documento.

La CQC si ritira solo se materialmente detenuta, ossia se distinta dalla patente, mentre se si tratta di unico documento sul quale è apposto il codice 95 non si ritira a meno che non sia scaduta anche la patente.

Al conducente che sta svolgendo attività professionale di autotrasporto si applica una sanzione pecuniaria maggiore + fermo + confisca in caso di recidiva.

Attenzione: nel caso di guida successiva all'avvenuto accertamento di patente o CQC scadute, ossia nel caso di nuova violazione prima del rinnovo è prevista una sanzione pecuniaria maggiore + il fermo del veicolo e, in caso di recidiva, la confisca.

Incauto affidamento

La sanzione pecuniaria si applica a chi avendo materiale disponibilità del veicolo lo affida o ne consente la guida a persona non in possesso della CQC.

Mancato possesso della CQC durante la guida

In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applica una sanzione pecuniaria.

Decurtazione di Punti dalla CQC

Secondo l'art. 23 del D.lgs. 286/2005, quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la CQC, la decurtazione di punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida. Questo sistema sanzionatorio garantisce che le infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale abbiano conseguenze dirette sulla qualificazione professionale del conducente.



Importante: quando il titolare di una CQC commette la violazione alla guida di un veicolo in circostanze diverse da quelle descritte (ad esempio, alla guida di un veicolo privato o al di fuori dell'attività professionale), la decurtazione di punti interessa solo la patente di guida e non la CQC.

Quando è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC il verbale di contestazione deve contenere l'indicazione della CQC.



Responsabilità condivisa sanzioni CQC

La legge (art. 196 CDS) estende la responsabilità per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria a proprietari, datori di lavoro e chiunque abbia la disponibilità del veicolo, rafforzando il sistema di controllo della qualificazione professionale.



E' importante che l'impresa/datore di lavoro si assicuri che i propri autisti effettuino viaggi su strada con una CQC in corso di validità, al fine di evitare pesanti conseguenze di natura sanzionatoria.

Come si ottiene la CQC

La qualificazione CQC si acquisisce frequentando un **corso di qualificazione** iniziale (ordinario o accelerato) e superando il relativo **esame di idoneità**.

Corso ordinario

280 ore totali

- 260 ore di Teoria
- 20 ore di pratica



Corso accelerato

(con limitazioni nella guida)

140 ore totali

- 130 ore di Teoria
- 10 ore di pratica



Requisiti di accesso

Variano in base all'ente formativo (autoscuola o ente di formazione), all'età del conducente al tipo di patente già posseduta.

Corso integrativo

Per chi possiede già una CQC (merci o persone) e vuole conseguire l'altra tipologia: 70 ore ordinario o 35 ore accelerato.

Come si rinnova la CQC

La patente CQC merci ha una validità di 5 anni e richiede il rinnovo tramite un corso di 35 ore prima della scadenza. La validità della CQC non è correlata alla scadenza della patente di guida; i due documenti possono avere scadenze diverse. Su richiesta del conducente titolare di entrambe le abilitazioni CQC recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi è possibile richiedere **l'allineamento delle due date**.

Corso di formazione periodica

35 ore di Teoria



Se la CQC è scaduta da più di tre anni è necessario sostenere, un esame di revisione. L'esame di revisione assorbe il corso di formazione periodica.

Dalla data di scadenza della validità e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.